



Protezione InMoto

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
COMPRESIVE DEL GLOSSARIO
E DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO
DOCUMENTO REDATTO SULLA BASE DELLE LINEE GUIDA “CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI”



contratto di assicurazione
per i motocicli e
i ciclomotori

edizione aprile 2025



Protezione InMoto

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
COMPRESIVE DEL GLOSSARIO
E DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY.**

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO
DOCUMENTO REDATTO SULLA BASE DELLE LINEE GUIDA “CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI”**

**contratto di assicurazione
per i motocicli e
i ciclomotori**

edizione aprile 2025

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia

Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 -

P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)



Area Clienti

Vieni a scoprire la tua Area Clienti

Uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia

Registrarsi è facile: bastano – codice fiscale/P. IVA, numero di polizza e indirizzo mail – per consultare:



Le tue **coperture assicurative** in essere.



La tua **posizione previdenziale**.



Le tue **condizioni contrattuali**.



Lo stato di pagamento dei tuoi premi e le **relative scadenze**.



... e molto altro ancora!



AREA CLIENTI

Per maggiori informazioni e assistenza consulta il sito **www.axa.it** oppure contattaci direttamente

✓ Modulo di richiesta online su **www.axa.it**, sezione **Contatti**

💬 **Chat** presente in Area Clienti

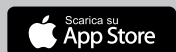
☎ Numero Verde **800 085 559** (dal lunedì al venerdì 9.00 - 19.00), anche dall'estero **+39 06 45202137**

✉ Indirizzo PEC: **axaassicurazioni@axa.legalmail.it**



My AXA è la nuova App dedicata a tutti i nostri clienti.

Inquadra il **QR Code** e scarica l'App!



GLOSSARIO	5
PREMESSA	11
1. SEZIONE NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE	12
Art. 1.1 - Dichiarazioni contrattuali	12
Art. 1.2 - Altre assicurazioni	12
Art. 1.3 - Pagamento del premio	12
Art. 1.4 - Durata del contratto	12
Art. 1.5 - Validità territoriale	13
Art. 1.6 - Trasferimento di proprietà del veicolo	13
Art. 1.7 - Cessazione del contratto per distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo assicurato con cancellazione dal P.R.A.	13
Art. 1.8 - Sospensione in corso di contratto – (in alternativa al Rimessaggio Invernale)	14
Art. 1.9 - Contratti di durata inferiore ad un anno	14
Art. 1.10 - Risoluzione del contratto per il furto o appropriazione indebita del veicolo	14
Art. 1.11 - Oneri fiscali	14
Art. 1.12 - Foro competente	15
Art. 1.13 - Rinvio alle norme di Legge	15
Art. 1.14 - Diritto di ripensamento	15
2. SEZIONE GARANZIE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO	16
COSA ASSICURO	16
Art. 2.1 - Garanzia Base Responsabilità Civile Auto	16
COME AMPLIARE LA GARANZIA BASE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO	17
Art. 2.2 - Garanzia Complementare – R.C.A. PLUS	17
Art. 2.3 - Garanzia Danni causati da veicolo non assicurato	17
COSA NON ASSICURO	18
Art. 2.4 - Esclusioni Garanzia Base Responsabilità Civile Auto	18
Art. 2.5 - Le rivalse	18
Art. 2.6 - Ulteriori Esclusioni specifiche Garanzia Base Responsabilità Civile Auto	19
COME MI ASSICURO	20
Art. 2.7 - Le condizioni speciali R.C.A.	20
Art. 2.8 - Attestazione sullo stato del rischio	28
TABELLE DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE	30
3. SEZIONE GARANZIE PER I DANNI AL VEICOLO	33
COSA ASSICURO	33
Art. 3.1 - Garanzia Incendio	33
Art. 3.2 - Garanzia Furto	33
Art. 3.3 - Garanzia Collisione	33
Art. 3.4 - Garanzia Danni causati da animali selvatici o randagi	33
Art. 3.5 - Garanzie Accessorie	33
Art. 3.6 - Estensione Abbigliamento Tecnico e Accessori	35
Art. 3.7 - Garanzie Accessorie Microcar	35

COSA NON ASSICURO	36
Art. 3.8 - Esclusioni Garanzie Danni al veicolo.....	36
Art. 3.9 - Ulteriori Esclusioni specifiche Garanzie Danni al veicolo	37
COME MI ASSICURO	39
Art. 3.10 - Somma assicurata (vedi anche Art. X.9 - <i>Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro</i>)	39
Art. 3.11 - Adeguamento del valore assicurato e del premio nella Formula “Valore a nuovo”	39
Art. 3.12 - Adeguamento del valore assicurato nella Formula “Valore commerciale”	39
Art. 3.13 - Adeguamento del premio nella garanzia Collisione	40
Art. 3.14 - Condizioni particolari	40
TABELLE DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE.....	41
4. SEZIONE GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE.....	45
COSA ASSICURO.....	45
Art. 4.1 - Garanzia Base Infortuni del conducente	45
Art. 4.2 - Morte o Invalidità permanente da infortunio	45
COME AMPLIARE LA GARANZIA BASE INFORTUNI DEL CONDUCENTE	46
Art. 4.3 - Rimborso spese di cura rese necessarie da infortunio	46
Art. 4.4 - Estensione della garanzia per diaria da ricovero e/o gessatura per infortunio.....	46
COSA NON ASSICURO	47
Art. 4.5 - Persone non assicurabili.....	47
Art. 4.6 - Cosa non è assicurato.....	47
COME MI ASSICURO	47
Art. 4.7 - Limiti di età.....	47
TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE	48
5. SEZIONE GARANZIA ASSISTENZA	49
PREMESSA.....	49
COSA ASSICURO.....	49
Art. 5.1 - Validità e operatività delle prestazioni di assistenza.....	49
Art. 5.2 - Validità territoriale	50
Art. 5.3 - Garanzia Assistenza	50
COSA NON ASSICURO	59
Art. 5.4 - Esclusioni Garanzia Assistenza	59
Art. 5.5 - Ulteriori Esclusioni specifiche Garanzia Assistenza	60
COME MI ASSICURO	60
Art. 5.6 - Limiti di esposizione	60
Art. 5.7 - Obblighi dell’assicurato in caso di richiesta di assistenza.....	61
6. SEZIONE GARANZIA TUTELA LEGALE	65
COSA ASSICURO.....	65
Art. 6.1 - Garanzia Base Tutela legale.....	65
Art. 6.2 - Decorrenza della garanzia	66
Art. 6.3 - Validità territoriale	66

Art. 6.4 - Estensione della garanzia base ad altra fattispecie di circolazione	66
COSA NON ASSICURO	67
Art. 6.5 - Esclusioni Garanzia Base Tutela Legale	67
X. SEZIONE NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO.....	69
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO	69
Art. X.1 - Come denunciare il sinistro	69
Art. X.2 - Cenni sulla disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti da circolazione stradale (D.P. R. n. 254/2006 in attuazione degli artt. 149 e 150 del C.D.A.)	69
Art. X.3 - Termini di legge per il risarcimento (Art. 8 D.P.R. n. 254, 18 luglio 2006, Art. 148 del C.D.A.).....	71
Art. X.4 - Gestione delle vertenze	71
Art. X.5 - Determinazione dell'ammontare del danno in caso di sinistro "Danni causati da veicolo non assicurato"	71
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RICORSO TERZI DA INCENDIO, ESPLOSIONE O SCOPPIO.....	72
Art. X.6 - Obblighi in caso di sinistro.....	72
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO PER I DANNI AL VEICOLO	72
Art. X.7 - Obblighi in caso di sinistro.....	72
Art. X.8 - Esagerazione dolosa del danno	74
Art. X.9 - Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro	74
Art. X.10 - Determinazione dell'ammontare del danno	74
Art. X.11 - Rimborso IVA.....	75
Art. X.12 - Controversie - Nomina dei periti.....	75
Art. X.13 - Assicurazione presso diversi assicuratori	76
Art. X.14 - Limite massimo dell'indennizzo	76
Art. X.15 - Pagamento dell'indennizzo	76
Art. X.16 - Recupero delle cose rubate.....	76
Art. X.17 - Surrogazione	77
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO INFORTUNI DEL CONDUCENTE	78
Art. X.18 - Obblighi in caso di sinistro.....	78
Art. X.19 - Criteri di indennizzabilità.....	78
Art. X.20 - Assicurazione per conto altrui - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	81
Art. X.21 - Controversie – Arbitrato irrituale	81
Art. X.22 - Pagamento dell'indennizzo	81
Art. X.23 - Cumulo di indennità	82
Art. X.24 - Diritto di surrogazione.....	82
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO – ASSISTENZA.....	83
Art. X.25 – Come denunciare il sinistro	83
Art. X.26 - Onere della prova.....	83
Art. X.27 - Comunicazioni - Variazioni	83
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO TUTELA LEGALE	84
Art. X.28 - Insorgenza del sinistro.....	84

Art. X.29 - Come denunciare il sinistro e libera scelta del legale.....	84
Art. X.30 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa	84
Art. X.31 - Gestione del sinistro.....	84
Art. X.32 - Recupero di somme	85
Art. X.33 - Termini per il risarcimento	85
ARTICOLI DEL CODICE CIVILE	86
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA CLASSE DI CU.....	94
INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	95
INFORMATIVA SULL'USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA PER LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI	105

GLOSSARIO

Alle seguenti definizioni le parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato al fine di integrare il testo di polizza.

Termini validi per tutte le sezioni

Appropriazione indebita: impossessarsi della cosa altrui, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

AXA: AXA Assicurazioni S.p.A.

Batteria Ricaricabile: si intende l'accumulatore o gli accumulatori che hanno l'esclusiva funzione di fornire l'energia dedicata alla trazione del veicolo.

Contraente: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione.

Domicilio: il luogo in cui una persona ha fissato la sede dei propri affari o interessi.

Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

Franchigia: la parte del danno indennizzabile, preventivamente concordata in polizza o nelle Condizioni di Assicurazione, che rimane a carico dell'assicurato.

Furto: l'impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Incendio: la combustione con fiamma di beni materiali che può auto estendersi e propagarsi.

Incidente: ogni evento accidentale connesso alla circolazione stradale, collisione con altro veicolo, collisione con persone e/o animali, urto con ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada che provochi al veicolo assicurato danni tali da determinarne l'immobilizzo o da consentire la marcia ma con rischio di aggravamento dei danni medesimi oppure in condizioni di pericolosità e/o grave disagio per l'assicurato.

Indennizzo: la somma dovuta da AXA all'assicurato in caso di sinistro ai sensi delle condizioni di assicurazione.

Locatario: l'utilizzatore del veicolo affidatogli in locazione finanziaria o leasing le cui generalità sono riportate sulla carta di circolazione.

Massimali: somme fino a concorrenza delle quali la AXA presta l'assicurazione.

Nucleo familiare: l'insieme delle persone legate da vincolo di parentela, di affinità, o di fatto con l'assicurato e con lui stabilmente conviventi nell'abitazione indicata in polizza.

Parti: il Contraente ed AXA.

Polizza: documento su cui è redatto il contratto di assicurazione.

Premio: somma dovuta dal contraente ad AXA a fronte della copertura assicurativa.

Primo rischio assoluto: forma di assicurazione che impegna la compagnia ad indennizzare il danno fino al capitale indicato in polizza e comunque non oltre il valore commerciale del veicolo al momento della stipula del contratto o del suo aggiornamento, in caso di rinnovo/sostituzione.

Proprietario del Veicolo: l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

Rapina: sottrazione della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona.

Residenza: luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

Risarcimento: somma corrisposta da AXA al terzo danneggiato in caso di sinistro.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.

Rivalsa: azione esercitata da AXA in presenza delle situazioni disciplinate in polizza per recuperare le somme eventualmente pagate ai terzi danneggiati in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto.

Settore Tariffario: la tariffa assicurativa è suddivisa per settori, come ad esempio le autovetture (primo settore), gli autocarri (quarto settore) o i motocicli (quinto settore), perché ogni tipologia di veicolo presenta caratteristiche tecniche sostanzialmente differenti su cui si basano le tariffe.

Scoperto: percentuale di danno liquidabile a termini di polizza a carico dell'assicurato.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Sinistro tardivo: sinistro pagato dopo la scadenza del periodo di osservazione, oppure pagato dopo la scadenza del contratto, nonché il sinistro relativo a coperture temporanee.

Surrogazione: principio per il quale l'impresa che ha pagato il danno si sostituisce nei diritti dell'assicurato verso i responsabili.

Tariffa: insieme di parametri che determinano il prezzo.

Veicolo: il bene oggetto dell'assicurazione.

Termini validi per la sezione Responsabilità Civile Auto

Attestato di rischio: il documento elettronico nel quale sono indicati i dati che consentono di ricostruire la storia assicurativa in base ai sinistri provocati dall'assicurato.

Avente diritto: la persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'attestato di rischio (contraente, ovvero, qualora diverso, il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria o intestatario temporaneo del veicolo, da almeno 12 mesi).

C.D.A.: il Codice delle Assicurazioni private, entrato in vigore il 1 febbraio 2007 e successive modifiche, è la raccolta di tutte le leggi riguardanti l'ambito delle assicurazioni e regolamenti di fatto qualsiasi aspetto del contratto di assicurazione. (Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209).

C.D.S.: il Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche, è un complesso di norme emanate per regolare la circolazione su strada di pedoni, veicoli e animali.

Carta verde: il documento che attesta l'estensione della copertura di assicurazione R.C.A. del veicolo assicurato nei paesi esteri indicati nella stessa carta verde ad esclusione di quelli con la sigla internazionale barrata.

Classe di merito AXA: la classe di merito "Bonus-Malus" assegnata da AXA

Classe di CU: classe di merito di Conversione Universale stabilita dalla normativa in vigore che deve essere indicata sull'attestato di rischio e a cui tutte le Compagnie di assicurazione fanno riferimento per valutare il grado di rischio associato a ogni assicurato.

CONSAP: Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.

IUR - Identificativo Univoco di Rischio: è un codice visualizzato sull'attestato che contrassegna il rischio relativo al veicolo assicurato e al suo proprietario (o ad altro avente diritto: locatario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio). Consente di aggiornare, nella banca dati, la Tabella di sinistrosità pregressa con i sinistri tardivi anche in caso di cambiamenti di veicolo assicurato o di compagnia di assicurazione e viene attribuito al momento dell'emissione della polizza.

R.C.A.: Responsabilità Civile Auto, l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

Risarcimento diretto: procedura che in caso d'incidente stradale consente ai danneggiati non responsabili o parzialmente non responsabili, di essere risarciti direttamente dalla propria compagnia.

Termini validi per la sezione Copertura per i danni al veicolo

Antifurto: impianto di protezione contro il furto del veicolo, costituito da un insieme di apparecchiature elettroniche o meccaniche atte ad impedire l'avviamento del motore o il movimento del veicolo e/o a inviare una segnalazione a seguito di tentativi di manomissione, effrazione, intrusione o sollevamento del veicolo.

Antifurto Elettronico: sistema di protezione contro il furto del veicolo di tipo elettronico che impedisce l'accensione del motore e/o provvisto di sirena acustica d'allarme.

Antifurto Immobilizzatore: sistema di protezione contro il furto del veicolo che blocca automaticamente la centralina del motore a seguito dell'estrazione della chiave di avviamento ed in grado di riconoscere un codice digitale senza il quale l'accensione della vettura non può avvenire.

Antifurto Meccanico: sistema di protezione contro il furto del veicolo di tipo meccanico facilmente visibile e costituito di norma da cavo o catena con lucchetto, archetto rigido/U locks, asta blocca volante, blocca pedali, blocca disco e simili.

Atto vandalico: il danneggiamento, il deturpamento o l'imbrattamento del veicolo, per mero intento distruttivo.

Audio-fono-visivi: l'autoradio, lettori di supporti magnetici e/o digitali, amplificatori, alto parlanti, componenti audio in genere, televisori ed impianti video, radiotelefoni, navigatori satellitari (anche se facenti parte di impianti antifurto) e simili: tali apparecchiature devono essere stabilmente installate sul veicolo e non estraibili. Sono esclusi antenne, cavi e cablaggi.

Bauletto e borse rigide laterali: accessori costruiti in materiale plastico rigido e/o in metallo espressamente realizzati per uso motociclistico e fissati, tramite appositi attacchi, al telaio del veicolo.

Degrado d'uso: la percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul veicolo in conseguenza di sinistro. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore commerciale del veicolo al momento della stipula del contratto o del suo aggiornamento, in caso di rinnovo/sostituzione e il relativo valore a nuovo (di listino o suo equipollente).

DUERUOTE: pubblicazione mensile edita dall'editoriale Domus ove viene riportato il valore di mercato di motocicli e ciclomotori.

Quadricicli con abitacolo protetto: quadricicli, come ad esempio le Microcar, che hanno un abitacolo chiuso che comprende le portiere con serrature, il tetto, il parabrezza e i cristalli laterali.

Valore a nuovo: valore di listino del veicolo di prima immatricolazione, compreso il valore degli accessori di serie.

Valore commerciale: valore del veicolo compresi gli eventuali accessori di serie determinato tenendo conto del deprezzamento rispetto alla data di prima immatricolazione.

Termini validi per la sezione Infortuni del conducente

Assicurato: il conducente del veicolo.

Gessatura: ogni mezzo di contenzione rigido costituito da fasce gessate od altro apparecchio di contenimento comunque immobilizzante prescritto da personale medico. Sono compresi i bendaggi elastici anche se adesivi limitatamente al trattamento o riduzione di una frattura radiograficamente accertata.

Invalidità permanente: l'incapacità fisica definitiva e irrimediabile dell'assicurato a svolgere, in tutto o in parte, un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.

Inabilità temporanea: la temporanea incapacità fisica dell'assicurato ad attendere in tutto o in parte alle sue normali occupazioni.

Infortunio: evento unico dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Ricovero: la degenza, comportante almeno un pernottamento, in istituto di cura, documentata da una Cartella Clinica (anche in formato digitale).

Termini validi per la sezione Assistenza

Assicurato: il conducente del veicolo e/o i suoi trasportati coinvolti nel sinistro legato alla circolazione del veicolo.

Assistenza: l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la centrale operativa di AXA Assistance.

Centrale operativa: la struttura di AXA Assistance, costituita da persone ed attrezzature che, su richiesta dell'assicurato, organizza ed eroga le prestazioni previste in polizza con costi a carico di AXA Assistance nei limiti previsti. La struttura è composta dalla centrale telefonica e dalla rete esterna che effettua gli interventi sul posto.

Cristalli: si intendono il parabrezza, il lunotto e i vetri laterali per i veicoli che ne sono dotati.

Guasto: ogni evento fortuito, accaduto al veicolo assicurato, tale da renderne impossibile o non sicuro il suo utilizzo in condizioni normali, dovuto a difetto o mancato funzionamento di parti e/o accessori del veicolo stesso.

Sono considerati guasti anche:

- il blocco della serratura o dell'antifurto/immobilizer;
- l'esaurimento batteria;
- l'esaurimento della carica per i veicoli elettrici;
- l'errore, l'esaurimento o il gelo del carburante;
- la rottura e/o lo smarrimento delle chiavi del veicolo;
- la rottura o la foratura di uno o più pneumatici;
- la rottura dei cristalli;
- l'atto vandalico.

Malattia improvvisa: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute non dovuta ad infortunio di cui l'assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all'assicurato.

Rete stradale pubblica: ai sensi della presente polizza si intendono le strade di cui alle lettere da A ad F, art. 2, Titolo I, del NCdS (Nuovo Codice della Strada - D.Lgs. 285/92 e s.m.i) ed in particolare: A (Autostrade), B (Strade extraurbane principali), C (Strade extraurbane secondarie), D (Strade urbane di scorrimento), E (Strade urbane di quartiere), F (Strade locali).

Termini validi per la sezione Tutela legale

Arbitrato: le spese dell'arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dalla polizza.

Assistenza stragiudiziale: l'attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.

Controversia: il primo atto scritto dal quale deriva in capo all'Assicurato la necessità di assistenza legale.

Fatto generatore: il fatto, l'inadempienza o la violazione di norme che dà origine alla controversia.

Furto: il reato commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Imputazione Colposa: per aver commesso il fatto a causa di negligenza, imprudenza, inosservanza di leggi e/o regolamenti.

Imputazione Dolosa: per aver commesso volontariamente il reato / fatto imputato.

Incendio: la combustione con fiamma di beni materiali che può auto estendersi e propagarsi.

Sinistro: l'insorgere della controversia derivante dal fatto generatore.

Transazione: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

Tutela Legale: l'assicurazione di Tutela Legale ai sensi degli artt. 163; 164, 173 e 174 e correlati D.Lgs 209/2005).

Unico sinistro: il fatto dannoso o la controversia che coinvolge più Assicurati.

Vertenza contrattuale: controversia inerente l'esistenza, la validità o l'esecuzione di patti, accordi e contratti conclusi tra le Parti, con conseguente inadempimento dei relativi obblighi.

Vertenza extracontrattuale: controversia conseguente ad un fatto illecito, il cui obbligo al risarcimento non deriva da un rapporto contrattuale.

PREMESSA

Questo è un prodotto modulare e multi garanzia.

Le informazioni relative all'assicurazione riportate in questa pagina hanno lo scopo di richiamare l'attenzione su alcuni aspetti relativi alle condizioni del contratto di assicurazione che sono riportate nelle pagine seguenti.

Si conviene pertanto quanto segue:

- le definizioni del Glossario hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale;
- l'assicurazione è operante esclusivamente per le garanzie per le quali è stato corrisposto il relativo premio;
- l'assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati per le singole garanzie sulla polizza, fatti salvi i limiti di indennizzo/risarcimento, franchigie e scoperti eventualmente previsti sulla polizza stessa o presenti nelle Condizioni di Assicurazione;
- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del contraente riportate sulla polizza;
- le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell'assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, come previsto dall'Art. 166 del D.lgs. n. 209/2005 (più precisamente sono evidenziate con sfondo grigio retinato).

1. SEZIONE NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1.1 - Dichiarazioni contrattuali

Il premio è calcolato in base alle dichiarazioni rilasciate dal contraente e riportate in polizza ed è determinato da alcuni fattori che comprendono, tra gli altri, le caratteristiche del proprietario del veicolo (o locatario in caso di leasing), le caratteristiche del veicolo e la sinistrosità come rappresentata nell'attestazione sullo stato del rischio presente nella banca dati.

Se in corso di contratto si verificano cambiamenti rispetto a quanto dichiarato, il contraente deve darne immediata comunicazione. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Per le variazioni che comportano diminuzione o aggravamento di rischio, valgono le disposizioni del Codice Civile che disciplinano tali eventualità.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Art. 1.2 - Altre assicurazioni

L'esistenza o la successiva sottoscrizione di altre polizze di assicurazione per lo stesso rischio deve essere comunicata ad AXA. In caso di sinistro, il contraente o l'assicurato deve informare tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 Codice Civile - Assicurazione presso diversi assicuratori).

Art. 1.3 - Pagamento del premio

Il premio (o la prima rata) deve essere pagato alla consegna della polizza e le rate successive devono essere pagate alle scadenze previste.

Il pagamento può essere eseguito tramite assegno bancario, postale o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge. L'agenzia o l'ufficio che gestisce il contratto rilascia il certificato di assicurazione.

Art. 1.4 - Durata del contratto

La copertura assicurativa e la carta verde, previo pagamento del premio, decorrono dal giorno e dalle ore indicate nei documenti assicurativi e terminano alle ore 24 della data di scadenza indicata nel contratto, senza necessità di disdetta.

L'eventuale proposta di rinnovo del contratto, con evidenza del nuovo premio, viene messa a disposizione del contraente da AXA, presso l'agenzia o l'ufficio che gestisce il contratto almeno 30 giorni prima della scadenza. L'accettazione da parte del contraente della proposta di rinnovo è espressa con il pagamento del nuovo premio.

Nel caso in cui il contraente non rinnovi il contratto o AXA non effettui la proposta di rinnovo, la copertura assicurativa e la carta verde restano attive per i 15 giorni successivi alla scadenza e comunque non oltre le ore 24 della data di effetto della nuova polizza per lo stesso rischio.

Qualora la polizza non abbia più validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione, il contraente deve distruggere il certificato di assicurazione e la carta verde del veicolo assicurato (in ogni sua forma cartacea e/o digitale). Nel caso in cui non adempia all'obbligo di distruzione dei documenti elencati il contraente, in caso di sinistro, deve rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da AXA a terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

Art. 1.5 - Validità territoriale

L'assicurazione vale in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Svizzera, Principato di Monaco, Andorra, Serbia e negli Stati dello Spazio Economico Europeo.

L'assicurazione vale anche negli Stati indicati sulla carta verde (certificato internazionale di assicurazione), qualora venga rilasciata da AXA e le cui sigle internazionali non siano barrate.

In caso di circolazione all'estero, la garanzia R.C.A. è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

Art. 1.6 - Trasferimento di proprietà del veicolo

Il trasferimento di proprietà del veicolo consente il passaggio della copertura su altro veicolo di proprietà; detto passaggio è consentito anche in caso di conto vendita.

Il contraente è tenuto a darne comunicazione ad AXA, fornendo idonea documentazione e può richiedere alternativamente:

- a) **la sostituzione del contratto** - La copertura può essere trasferita a partire dalla data e dall'ora della sostituzione, previo l'eventuale conguaglio del premio.
- b) **la cessione del contratto di assicurazione** - Il contraente deve comunicare ad AXA se, oltre al trasferimento della proprietà del veicolo, viene ceduto anche il contratto di assicurazione. Il nuovo proprietario deve fornire tutte le informazioni necessarie per la valutazione del nuovo rischio. AXA emette un nuovo contratto, sulla base delle condizioni di polizza e di tariffa in vigore al momento della sostituzione con eventuale conguaglio del premio, secondo le regole della forma tariffaria scelta. Il nuovo contratto non può essere sostituito o sospeso e termina alla sua naturale scadenza. Nel caso in cui l'acquirente del veicolo non accetti il nuovo premio, AXA annulla la polizza e rinuncia ad esigere le eventuali rate successive.
- c) **con annullamento del contratto**. Nel caso di vendita del veicolo senza cessione del contratto, il contraente deve dare comunicazione ad AXA e fornire la documentazione che attesti la vendita o il conto vendita.

Il contratto si risolve e AXA restituisce la parte di premio R.C.A. pagata e non goduta, al netto dell'imposta e di altri eventuali oneri stabiliti per legge, dal giorno della consegna della documentazione sopra indicata.

In tutti i casi che precedono il contraente deve distruggere il certificato di assicurazione e la carta verde del veicolo assicurato (in ogni sua forma cartacea e/o digitale). Nel caso in cui non adempia all'obbligo di distruzione dei documenti sopra elencati il contraente deve, in caso di sinistro, rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato a terzi da AXA.

Art. 1.7 - Cessazione del contratto per distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo assicurato con cancellazione dal P.R.A.

Nel caso di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, il contraente deve comunicarlo ad AXA ed è tenuto a produrre il documento che certifica la cancellazione della targa al P.R.A..

In caso di demolizione il contraente deve fornire il certificato di presa in carico di rottamazione, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato, da un concessionario o da una succursale della casa costruttrice, attestante il ritiro del veicolo per la demolizione.

La cessazione della circolazione prevista e disciplinata dall'Art. 103 del Codice della Strada (es. ritiro d'ufficio tramite gli organi di polizia di targhe e documenti di circolazione) è equiparata alla demolizione. In tali casi il contratto cessa e AXA restituisce la parte di premio R.C.A. pagata e non goduta, al netto dell'imposta e di altri eventuali oneri stabiliti per legge, dal giorno riportato sul documento comprovante la perdita di possesso del bene, che può essere al massimo di sei mesi antecedente alla data di consegna della documentazione sopra indicata ed in ogni caso può far

riferimento alla restituzione del premio pagato e non goduto dell'annualità in corso. AXA non restituisce la maggiorazione di premio prevista per i contratti temporanei richiesta al momento della stipula del contratto.

Art. 1.8 - Sospensione in corso di contratto – (in alternativa al Rimessaggio Invernale)

La polizza può essere sospesa su richiesta del contraente e AXA emette l'appendice di sospensione.

Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione residuo non deve essere inferiore a 60 giorni e qualora non lo fosse, il premio non goduto deve essere integrato fino a raggiungere 60 giorni. Il contraente può richiedere la riattivazione del contratto entro 12 mesi dalla data della sospensione. In caso contrario, la polizza si estingue ed il premio non goduto non viene rimborsato.

Il contratto viene riattivato in base alla tariffa vigente alla data di effetto della riattivazione.

La riattivazione determina la proroga della scadenza del contratto per un periodo pari a quello della sospensione, eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 60 giorni. Il premio pagato e non goduto, compresa l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione, viene conguagliato sul premio della polizza riattivata.

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 60 giorni non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto; si rimborsa invece l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Il periodo di osservazione, come previsto dai Criteri di assegnazione delle classi di merito, rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 60 giorni.

La sospensione della polizza può essere richiesta esclusivamente una volta per anno solare.

Non è consentita la sospensione:

- a) per contratti di durata inferiore all'anno o privi della garanzia R.C.A.;
- b) per contratti con la clausola ri) Rimessaggio invernale (3 mesi);
- c) in caso di furto del veicolo in quanto il contratto si risolve ai sensi dell'Art. 1.10 - *Risoluzione del contratto per il furto o appropriazione indebita del veicolo*;

Art. 1.9 - Contratti di durata inferiore ad un anno

Non sono ammesse variazioni di rischio tranne che per le seguenti eventualità:

- a) aumento dei massimali R.C.A.;
- b) reimmatricolazione del veicolo;
- c) trasferimento di residenza o variazione della sede legale del proprietario/locatario.

Art. 1.10 - Risoluzione del contratto per il furto o appropriazione indebita del veicolo

L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità di pubblica sicurezza.

Il contraente deve informare AXA fornendo la copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

L'assicurato ha diritto al rimborso del premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta e di altri eventuali oneri stabiliti per legge, relativo al residuo periodo di assicurazione della garanzia R.C.A..

Art. 1.11 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi all'assicurazione, sono a carico del contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dall'Impresa.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia e il contraente, in caso di variazione di residenza, nel corso di durata del contratto, presso altro Paese membro dell'Unione Europea, è tenuto a comunicare per iscritto l'avvenuto trasferimento, non oltre i 30

giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del premio, in conformità alla legislazione fiscale del Paese di nuova residenza. Sarà cura di AXA l'espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto del contraente. In caso di omessa comunicazione, AXA avrà diritto di rivalsa sul contraente per le somme versate all'Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo.

Art. 1.12 - Foro competente

In caso di controversia, sarà competente l'Autorità Giudiziaria nel territorio della quale è iscritta alla residenza od il domicilio del Contraente o dell'Assicurato.

Art. 1.13 - Rinvio alle norme di Legge

Il contratto è regolato dalla Legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Art. 1.14 - Diritto di ripensamento

Qualora il contratto venga perfezionato mediante tecniche di commercializzazione a distanza, il contraente ha diritto di recedere entro 14 giorni dalla conclusione dello stesso, utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito all'indirizzo <https://www.axa.it/assicurazione-moto>, da consegnare correttamente compilato e firmato alla propria agenzia di riferimento.

Successivamente il contraente dovrà sottoscrivere la dichiarazione costituente appendice contrattuale, in cui si impegna a distruggere e non utilizzare per la circolazione il certificato di assicurazione e, qualora ne avesse fatto previamente richiesta, la carta verde. AXA, pertanto, provvederà al rimborso del premio pagato e non goduto al netto dell'imposta e del contributo sanitario nazionale. Ai fini dell'esercizio del diritto di ripensamento entro i termini indicati, farà fede la data della consegna del modulo disponibile sul sito. L'esercizio del diritto di recesso comporta l'interruzione della copertura assicurativa nella banca dati prevista dal Decreto Interministeriale n.110/2013 in uso alle forze dell'ordine.

2. SEZIONE GARANZIE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

PREMESSA

Le garanzie previste nella SEZIONE sono operanti solo se espressamente richiamate in polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

Per ogni sinistro l'importo liquidato è limitato e/o ridotto come riportato nelle *"Tabelle dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie"*.

Le prestazioni non comprese nelle garanzie, sono elencate nel capitolo *"COSA NON ASSICURO"*.

COSA ASSICURO

Art. 2.1 - Garanzia Base Responsabilità Civile Auto

AXA copre i rischi della Responsabilità Civile obbligatoria da circolazione e corrisponde, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese sono dovute per il risarcimento dei danni involontariamente causati a terzi durante la circolazione del veicolo assicurato.

L'assicurazione copre la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli anche in aree private. Inoltre, nelle aree private, copre il ricorso terzi da incendio del veicolo comprendendo anche i danni derivanti da incendio, esplosione o scoppio della Batteria Ricaricabile.

Per la circolazione nelle aree aeroportuali, la garanzia copre fino al limite dei massimali indicati in polizza.

La garanzia include sempre:

- a) la Responsabilità Civile dei trasportati per i danni che questi possono involontariamente causare a terzi durante la circolazione, ferme le esclusioni di cui all'Art. 2.5 – *Le rivalse*.
I trasportati non sono considerati terzi fra di loro.
- b) i Veicoli adibiti a scuola guida per i danni causati dall'allievo purché in presenza di un istruttore abilitato. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente - anche quando è alla guida - tranne quando effettua l'esame (prova pratica di guida) e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.
- c) Per i veicoli elettrici, la copertura dei danni involontariamente causati a terzi in conseguenza delle attività legate alla ricarica della "Batteria Ricaricabile" del veicolo, compresi quelli derivanti dall'utilizzo del cavo di ricarica e del caricabatterie in dotazione al veicolo assicurato.

I massimali indicati in polizza sono anzitutto destinati a coprire i risarcimenti dell'assicurazione obbligatoria e, successivamente, le estensioni sopra indicate nei punti a), b) e c).

COME AMPLIARE LA GARANZIA BASE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

(GARANZIE OPERANTI SE RICHIAMATE IN POLIZZA E CORRISPOSTO IL RELATIVO PREMIO)

Art. 2.2 - Garanzia Complementare – R.C.A. PLUS

a) Rinuncia alla rivalsa per fatto di figli e nipoti minori

AXA rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario del veicolo assicurato o delle persone alle quali il veicolo è stato affidato in uso a qualsiasi titolo, per i danni arrecati a terzi dalla circolazione quando alla guida si trovino figli o nipoti minori (fino al terzo grado di parentela) o persone soggette a tutela e conviventi, purché la circolazione sia avvenuta ad insaputa del proprietario (genitori, nonni, zii o tutori). AXA rinuncia al diritto di rivalsa anche nei confronti di chi è civilmente responsabile del minore.

c) Riduzione rivalsa

AXA limita il diritto di rivalsa nei confronti del proprietario, locatario o del conducente del veicolo assicurato per i casi previsti dall'Art. 2.5 - Le rivalse "Rivalsa fino a € 20.000,00".

La rivalsa si intende così ridotta:

- per i punti a), b), c), f), g) € 1.500,00,
- per il punto e) € 500,00,
- per il punto d) € 0,00.

d) Ricorso terzi da incendio, esplosione o scoppio

AXA tiene indenne l'assicurato per i capitali, interessi e spese che lo stesso deve corrispondere quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi nei casi di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato quando non si trova in circolazione a norma del C.D.S. e del C.D.A., comprendendo anche i danni prodotti dalla Batteria Ricaricabile.

L'assicurazione comprende:

- i danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi;
- i danni al locale adibito a rimessa di proprietà dell'intestatario al P.R.A. del veicolo (dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario in leasing) o dei familiari conviventi.

Art. 2.3 - Garanzia Danni causati da veicolo non assicurato

AXA si sostituisce al Fondo Garanzia Vittime della Strada e indennizza l'assicurato, entro i limiti dei massimali di legge vigenti al momento del sinistro, per i danni materiali e corporali subiti a seguito di collisione con un veicolo non assicurato, a condizione che:

- l'assicurato fornisca prova, attraverso la presentazione del verbale delle autorità di pubblica sicurezza intervenute, di non aver responsabilità totale o prevalente nella causazione del sinistro;
- il sinistro sia avvenuto in Italia;
- il veicolo del responsabile sia identificato e immatricolato in Italia;
- il sinistro coinvolga esclusivamente 2 veicoli;
- il diritto al risarcimento non sia prescritto al momento della liquidazione dell'indennizzo;

L'assicurato surroga AXA nei propri diritti nei confronti dei soggetti civilmente responsabili ai sensi dell'Art. 1916 c.c. e in particolare nei confronti del Fondo Garanzia Vittime della Strada, nei limiti delle voci di danno oggetto della presente garanzia e dell'entità dell'indennizzo ricevuto,

mantenendo la facoltà di agire verso detti responsabili ed il Fondo di Garanzia stessi per quanto non coperto dalle garanzie assicurative o per l'eventuale eccedenza.

COSA NON ASSICURO

Art. 2.4 - Esclusioni Garanzia Base Responsabilità Civile Auto

Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione (Art. 129 del C.D.A.):

- il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose.

Per i soli danni a cose:

- il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing;
- il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti dei soggetti indicati al punto precedente;
- i parenti ed affini dei soggetti indicati nei due punti precedenti, entro il terzo grado se conviventi o a loro carico.
- i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con essi in uno dei rapporti di cui ai due punti precedenti.

Sono inoltre esclusi i danni causati da:

- dolo del conducente;
- veicolo dichiarato non idoneo alla circolazione dopo il mancato superamento della revisione.

Per quanto riguarda il Ricorso terzi da incendio nelle aree private, esplosione o scoppio l'assicurazione non comprende:

- i danni da inquinamento e contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- i danni dovuti a dolo dell'assicurato e delle persone di cui debba rispondere ai sensi delle leggi vigenti;
- i danni subiti durante le operazioni di installazione e rimozione della Batteria Ricaricabile o quando quest'ultima si trovi separata dal veicolo, salvo il caso di danni derivanti da furto consumato (con successivo ritrovamento del componente) o tentato.

Art. 2.5 - Le rivalse

AXA esercita il diritto di rivalsa totale o fino a € 20. 000,⁰⁰ (Art. 144 del C.D.A).

“Rivalsa totale” nei casi di:

- a) danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata;
- b) danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle prove, alle verifiche preliminari e finali;
- c) dolo del conducente;
- d) veicolo dichiarato non idoneo alla circolazione per non aver superato la revisione obbligatoria prescritta dalle norme in vigore. La copertura è operante, limitatamente al periodo e per le tratte previste dal C.D.S., nei casi di esito “ripetere” o “sospeso”. Si precisa che non si considera equivalente al mancato superamento, il fatto che il veicolo non sia stato sottoposto a revisione nei tempi e nei modi prescritti dalle norme in vigore, per dimenticanza, omissione o altra causa.

“Rivalsa fino a € 20.000,00” nei casi di:

- a)** conducente non abilitato alla guida ai sensi delle disposizioni in vigore. Nel caso di patente scaduta l'assicurazione è operante a condizione che il conducente rinnovi il documento entro tre mesi dalla data del sinistro; l'assicurazione opera anche se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;
- b)** veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se non è effettuata secondo le modalità previste dalla legge vigente;
- c)** veicolo dato a noleggio con conducente, senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- d)** danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- e)** veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza qualora sia stato accertato lo stato di etilista cronico o con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l ai sensi della normativa vigente, o nel caso in cui il guidatore si rifiuti di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico;
- f)** veicolo guidato da persona in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope se è stata applicata la sanzione ai sensi della normativa vigente o nel caso sia accertata la tossicodipendenza cronica;
- g)** applicabilità dell'Art. 144 del C.d.A. per le somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità delle eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 2.6 - Ulteriori Esclusioni specifiche Garanzia Base Responsabilità Civile Auto

Fermo restando quanto stabilito all'Art. 2.4 - *Esclusioni Garanzia Base Responsabilità Civile Auto*, valgono altresì, le seguenti esclusioni:

Garanzia complementare – R.C.A. PLUS (Art. 2.2)

d) Ricorso terzi da incendio, esplosione o scoppio:

L'assicurazione non comprende:

- i danni da inquinamento e contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- i danni dovuti a dolo dell'assicurato e delle persone di cui debba rispondere ai sensi delle leggi vigenti;
- i danni subiti durante le operazioni di installazione e rimozione della Batteria Ricaricabile o quando quest'ultima si trovi separata dal veicolo, salvo il caso di danni derivanti da furto consumato (con successivo ritrovamento del componente) o tentato.

Le condizioni speciali R.C.A. (Art. 2.7)

ri) Rimessaggio invernale (3 mesi)

Le garanzie Collisione e Infortuni, qualora prestate, non sono operanti durante il periodo di rimessaggio invernale del veicolo assicurato.

Le Prestazioni di Assistenza connesse con la circolazione del veicolo, qualora previste in polizza, sono sospese durante il periodo di rimessaggio invernale del veicolo assicurato

COME MI ASSICURO

Art. 2.7 - Le condizioni speciali R.C.A.

Le "condizioni speciali R.C.A." sono contraddistinte da apposite lettere che, se operanti, vengono riportate sulla polizza ed integrano la descrizione del rischio e le condizioni di assicurazione.

f) Forma tariffaria "Bonus-Malus"

La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus-Malus" che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza od in presenza di sinistri nel periodo di osservazione. Si articola in più classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati secondo i coefficienti espressi nella tabella che segue:

Classi di merito AXA e coefficienti di determinazione del premio (tariffa affari nuovi) Motocicli

Classe di merito AXA	Coefficienti di determinazione del premio	Evoluzione in Bonus da	Impatto % Bonus (*)	Classe di merito AXA	Coefficienti di determinazione del premio	Evoluzione in Bonus da	Impatto % Bonus (*)
1	0,790	2 a 1	-0,60%	10	0,946	11 a 10	-1,59%
2	0,795	3 a 2	-1,70%	11	0,961	12 a 11	-1,46%
3	0,808	4 a 3	-1,79%	12	0,975	13 a 12	-1,54%
4	0,823	5 a 4	-1,64%	13	0,990	14 a 13	-2,90%
5	0,837	6 a 5	-1,73%	14	1,020	15 a 14	-16,25%
6	0,852	7 a 6	-1,59%	15	1,218	16 a 15	-19,30%
7	0,865	8 a 7	-5,53%	16	1,509	17 a 16	0,00%
8	0,916	9 a 8	-1,64%	17	1,509	18 a 17	0,00%
9	0,931	10 a 9	-1,51%	18	1,509	-	0,00%

(*) percentuali di riduzione tra la classe di provenienza e quella di assegnazione che opereranno al rinnovo del contratto in ipotesi di assenza di sinistri nel periodo di osservazione.

Classi di merito AXA e coefficienti di determinazione del premio (tariffa affari nuovi) Ciclomotori

Classe di merito AXA	Coefficienti di determinazione del premio	Evoluzione in Bonus da	Impatto % Bonus (*)	Classe di merito AXA	Coefficienti di determinazione del premio	Evoluzione in Bonus da	Impatto % Bonus (*)
1	0,606	2 a 1	-6,88%	10	0,823	11 a 10	-1,53%
2	0,651	3 a 2	-0,28%	11	0,836	12 a 11	-8,21%
3	0,653	4 a 3	-0,09%	12	0,911	13 a 12	-4,17%
4	0,653	5 a 4	-0,94%	13	0,950	14 a 13	-9,49%
5	0,660	6 a 5	-4,53%	14	1,050	15 a 14	-7,89%
6	0,691	7 a 6	-2,08%	15	1,140	16 a 15	-20,00%
7	0,706	8 a 7	-11,03%	16	1,425	17 a 16	-5,00%
8	0,793	9 a 8	-3,41%	17	1,500	18 a 17	0,00%
9	0,821	10 a 9	-0,26%	18	1,500	-	0,00%

(*) percentuali di riduzione tra la classe di provenienza e quella di assegnazione che opereranno al rinnovo del contratto in ipotesi di assenza di sinistri nel periodo di osservazione.

f1) Criteri di assegnazione delle classi di merito

1 Periodi di osservazione - Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:

- **1° periodo di osservazione:** inizia dal giorno della decorrenza della copertura e termina sessanta giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa;
- **periodi di osservazione successivi:** hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo di osservazione precedente.

2 Classe di ingresso - All'atto della stipula il contratto è assegnato alla classe di merito 14 (Classe di ingresso) nei seguenti casi:

- a) veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta;
- b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A.

Le caratteristiche del veicolo vengono recuperate telematicamente attraverso la banca dati, ma, in assenza anche parziale delle informazioni o incongruenza delle stesse, il contraente deve esibire la carta di circolazione del veicolo, il foglio complementare o certificato di proprietà oppure l'atto di cessione del contratto. Senza tale documentazione viene assegnata al contratto la classe di merito 18.

3 Nuovo contratto relativo ad ulteriore veicolo o rinnovo - Unicamente per il contraente definibile come consumatore ai sensi della normativa vigente Legge n. 40 del 2 aprile 2007, c.d. "decreto Bersani", in tutti i casi di stipula di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia acquistato dal medesimo se già titolare di una polizza assicurativa R.C.A. in vigore o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, il nuovo contratto è assegnato all'atto della stipula alla stessa classe di merito CU prevista dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato (fermo restando quanto previsto dall'Art. 2.8 - *Attestazione sullo stato del rischio*) anche se rilasciato da Impresa diversa da AXA. Qualora il contraente risulti proprietario/intestatario al P.R.A. di più veicoli già assicurati con differenti classi di merito, si deve fare riferimento al veicolo avente la classe di merito CU più favorevole.

4 Veicolo assicurato in precedenza con diversa forma tariffaria - Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato in precedenza in forma tariffaria diversa da quella "Bonus-Malus", il contratto è assegnato alla classe di CU rilevata dalla banca dati.

Se l'attestazione non riporta la classe di CU, si applicano i criteri previsti dalla normativa vigente e in particolare:

- se il veicolo è già assicurato con forma tariffaria "a tariffa fissa", è assegnato alla classe di CU 14, senza valorizzazione della sinistrosità pregressa;
- se il veicolo è già assicurato con forma tariffaria "a franchigia", è assegnato alla classe di CU risultante dall'applicazione dei criteri contenuti nella seguente tabella:

Anni senza sinistri	Classe di CU
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

5 Veicolo assicurato in precedenza con altra compagnia — Se il veicolo è già stato assicurato nella forma “Bonus-Malus” con altra compagnia di assicurazioni, viene collocato nella classe di merito AXA di pertinenza stabilita tenendo conto di tutte le indicazioni risultanti dall’attestato di rischio presente in banca dati, come previsto dalla seguente tabella:

Classi di merito “Bonus-Malus” di assegnazione

Classe di CU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Classe di merito	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Qualora all’atto della stipula del contratto l’attestazione sullo stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella banca dati, AXA acquisisce telematicamente l’ultimo attestato di rischio utile e richiede al contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e assegnare la corretta classe di merito. Tale dichiarazione deve essere rilasciata anche in caso di completa assenza di un attestato utile in banca dati e di impossibilità di acquisire, per via telematica, l’attestato per l’intero quinquennio precedente.

Ai soli fini probatori e di verifica AXA può acquisire precedenti attestati cartacei o precedenti contratti di assicurazione forniti dal contraente a supporto della citata dichiarazione. In assenza di documentazione probatoria AXA acquisisce il rischio in classe di CU 18.

6 Veicolo assicurato in precedenza con contratto di durata inferiore all’anno - Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato nella forma tariffaria “Bonus-Malus” (o con forme tariffarie ad essa assimilate) per una durata inferiore all’anno, il contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di CU cui quest’ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe.

Il contraente deve esibire copia del precedente contratto temporaneo scaduto da meno di 5 anni e sottoscrivere la dichiarazione di mancata circolazione dalla data di scadenza del precedente contratto temporaneo. Ai fini della presente disposizione per polizza di durata temporanea si intende il contratto di assicurazione stipulato per un periodo di copertura inferiore all’anno, ovvero che, pur stipulato con durata annuale, abbia avuto una durata inferiore a quella convenuta qualunque ne sia la causa. Qualora, successivamente alla stipula della polizza di durata temporanea, venga sottoscritta una copertura annuale o di anno più frazione, i sinistri con responsabilità che abbiano interessato le polizze temporanee, comunicati alla banca dati, ai sensi dell’art. 4bis del Provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015, saranno riportati nell’attestato di rischio rilasciato dall’impresa che per prima assumerà il rischio con la polizza di durata annuale, ai fini dell’attribuzione della classe di CU.

7 Revisione classe di merito - A seguito della dichiarazione del contraente effettuata ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1892 e 1893 c.c., AXA verifica tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procede alla riclassificazione dei contratti.

L’eventuale differenza di premio viene richiesta da AXA al contraente o diversamente viene rimborsata al netto delle imposte e degli altri eventuali oneri stabiliti per legge.

8 Evoluzione classe di merito - Per le annualità successive a quella della stipula il contratto di rinnovo è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base alla “*Tabella delle regole evolutive*”

sotto riportata, a seconda che AXA abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.

In presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, anche in mancanza di risarcimento parziale di danni, il contratto è considerato immune da sinistri.

La penalizzazione della classe di merito si applica sempre se il sinistro è con responsabilità principale. In caso di sinistri con responsabilità paritaria, la penalizzazione si applica solo al raggiungimento della percentuale cumulata del 51% riferito al periodo indicato nell'attestato di rischio (es. somma di un primo sinistro con responsabilità del 40% + secondo sinistro con responsabilità dell'11% o superiore).

Mediante l'utilizzo del codice IUR rientrano nei sinistri osservati anche i sinistri tardivi, intesi come sinistri non ancora indicati nell'attestato stesso, in quanto pagati dopo la scadenza del periodo di osservazione oppure pagati dopo la scadenza del contratto, nonché i sinistri relativi a coperture temporanee.

Il sinistro tardivo non presente nell'attestato di rischio precedente, perché pagato da una compagnia di assicurazione negli ultimi 60 giorni o dopo la sua scadenza, viene recuperato negli attestati di rischio successivi, con eventuale applicazione del "Malus", anche se l'assicurato ha cambiato compagnia.

Tabella delle regole evolutive					
Classe di merito AXA	Classe di collocazione AXA in base ai sinistri osservati				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

9 Sinistro senza seguito e contratto cessato - Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, AXA invia alla banca dati le informazioni necessarie affinché sia ripristinata la corretta rappresentazione del sinistro.

10 Riapertura di un sinistro senza seguito - Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto, si procede alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella “Tabella delle regole evolutive” con i conseguenti conguagli del premio. AXA invia alla banca dati delle informazioni aggiornate.

11 Facoltà di rimborso - Il contraente può evitare le maggiorazioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole indicate nella “*Tabella delle regole evolutive*”, offrendo ad AXA o a CONSAP, in caso di sinistri rientranti nell'ambito della procedura del risarcimento diretto, il rimborso degli importi liquidati nel periodo di osservazione precedente alla scadenza contrattuale. La stessa procedura verrà applicata anche per i sinistri tardivi tramite rimborso alla compagnia che li ha pagati. La facoltà di rimborso non è prevista per le polizze con franchigia a tariffa fissa.

12 Sostituzione del veicolo - La sostituzione del veicolo può avvenire solo nei casi di vendita, conto vendita, demolizione, distruzione od esportazione definitiva (attestata dalla certificazione del P.R.A. o documentazione equipollente). In caso di sostituzione in corso d'anno è mantenuta invariata la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione del contratto per cambio veicolo appartenente allo stesso settore tariffario non interrompe il periodo di osservazione e consente il mantenimento della classe di merito maturata, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing. Analoga disposizione si applica nei confronti dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio.

13 Veicolo precedentemente assicurato all'estero - Per i casi di veicoli già assicurati all'estero, il contraente consegna una dichiarazione, rilasciata dall'assicuratore estero, che consenta l'individuazione della classe di CU da applicare al contratto, sulla base della sinistrosità pregressa, secondo i criteri di cui alla “*Tabella delle Regole evolutive*”, considerando la 14ª quale classe d'ingresso. Detta dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione sullo stato del rischio.

In caso di mancata consegna della dichiarazione il contratto è assegnato alla classe di CU 14.

14 Veicolo assicurato a seguito di consegna in conto vendita o di furto di altro veicolo - Nel caso in cui il contratto si riferisca a un veicolo che sostituisce altro veicolo assicurato in precedenza (consegnato in conto vendita o rubato), il contratto è assegnato alla classe di merito corrispondente alla classe di CU risultante dall'attestato di rischio rilevato dalla banca dati a condizione che venga consegnata idonea documentazione del conto vendita o copia della denuncia di furto o appropriazione indebita rilasciata dall'autorità competente. Al veicolo invenduto o oggetto di successivo ritrovamento è attribuita la classe di CU precedente alla perdita di possesso.

15 Veicolo precedentemente assicurato con compagnia in liquidazione - Qualora il precedente contratto sia stato stipulato presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'attestato di rischio non sia presente nella banca dati, il nuovo contratto è assegnato alla classe di CU di pertinenza sulla base di una dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall'impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del contraente. In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del Regolamento IVASS n. 9/2015.

16 Trasformazione societaria - Qualora una società di persone o capitali sia proprietaria del veicolo, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d'azienda determinano il trasferimento della classe di CU in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito civilisticamente la proprietà.

17 Riclassificazione del veicolo - Nel caso di mutamento della classificazione del veicolo assicurato, di cui all'art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992, lo stesso mantiene la classe di CU già maturata (es. da autovettura a motociclo o ciclomotore e viceversa).

18 Nuovo contratto a seguito di cessazione della circolazione, furto, demolizione, vendita e conto vendita o esportazione definitiva all'estero del veicolo - In caso di certificazione di cessazione della circolazione, furto, demolizione, vendita e consegna in conto vendita o esportazione definitiva all'estero del veicolo assicurato, intervenute in data successiva al rilascio dell'attestazione sullo stato di rischio ma entro il periodo di validità della stessa, al nuovo veicolo acquistato dallo stesso proprietario è attribuita la medesima classe di CU del precedente veicolo. La disposizione è applicata anche nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a dodici mesi. In tale ipotesi la classe di CU maturata sul veicolo alienato è riconosciuta al locatario purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'art. 247 bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi.

19 Contratti di leasing o di noleggio a lungo termine - Nel caso in cui un veicolo in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine - comunque non inferiore a dodici mesi - sia acquistato dall'utilizzatore, la classe di CU maturata è riconosciuta allo stesso purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'art. 247 bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi. Qualora l'utilizzatore, quando ne cessi l'utilizzo, non acquisti il veicolo locato in leasing o noleggiato, la classe di CU è riconosciuta su altro veicolo dallo stesso acquistato. Tale disciplina si applica ai contratti di leasing o di noleggio stipulati successivamente all'entrata in vigore del Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018.

20 Veicoli intestati a portatori di handicap - Nel caso di veicolo intestato a soggetto portatore di handicap, la classe di CU maturata sul veicolo è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state registrate, ai sensi del comma 2 dell'art. 247 bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi.

21 Trasferimento della proprietà del veicolo

- **Coniuge o convivente** - Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, all'acquirente è attribuita la classe di CU già maturata sul veicolo trasferito. Il cedente la proprietà può conservare la classe di CU maturata sul veicolo ceduto su altro veicolo di sua proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto;
- **Pluralità di intestatari** - Qualora la proprietà del veicolo passi da più intestatari ad uno soltanto di essi o a più di essi, quest'ultimo o quest'ultimi mantengono il diritto alla classe di CU maturata sul veicolo anche quando lo stesso venga sostituito da altro veicolo. Gli altri soggetti già cointestatari possono conservare la classe di CU maturata sul veicolo ora intestato ad uno o più di essi, su un altro veicolo di proprietà o acquisito successivamente, ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto;
- **Successione** - Qualora la proprietà del veicolo assicurato venga trasferita a seguito di successione per morte del proprietario, la classe di CU maturata sul veicolo è attribuita ai suoi conviventi che abbiano acquisito la proprietà del veicolo stesso a titolo ereditario. Se l'erede convivente (o un suo familiare convivente), è proprietario di altro veicolo assicurato, il veicolo acquisito a titolo ereditario può fruire della stessa classe di CU del veicolo di preesistente proprietà. In tal caso, a richiesta del contraente, l'impresa assicurativa che presta la garanzia sul veicolo ereditato, è tenuta ad assegnare a tale veicolo la nuova classe di CU;

- **Cessione del contratto** - Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato con cessione del contratto di assicurazione, il cessionario ha diritto a mantenere la classe di CU risultante dall'ultimo attestato di rischio maturato, sino alla scadenza del contratto ceduto. Il nuovo contratto relativo al veicolo va assegnato alla classe di CU 14, salvo quanto previsto dal c.d. "decreto Bersani". Il cedente ha diritto a mantenere la classe di CU per il periodo di validità dell'attestato;
- **Da società a persone e viceversa** - Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe di CU.

g) Forma tariffaria "Bonus-Malus con franchigia di € 250,00"

La presente assicurazione, stipulata nella forma tariffaria "Bonus-Malus", prevede una franchigia per sinistro che non può mai essere richiesta al terzo danneggiato, ferme tutte le regole evolutive e le norme previste dall'Art. 2.7 - *Le condizioni speciali R.C.A.* - f) *Forma tariffaria "Bonus-Malus" e f1) Criteri di assegnazione delle classi di merito.*

Il contraente o l'assicurato deve rimborsare ad AXA l'importo del risarcimento rientrante nel limite della franchigia. Nel caso in cui il rimborso corrisponda al totale risarcimento del sinistro, lo stesso viene considerato come non avvenuto, ai fini dell'applicazione delle regole evolutive. AXA conserva il diritto di gestire il sinistro, anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nel limite della franchigia.

r) Forma tariffaria "Bonus-Malus con franchigia di € 500,00"

La presente assicurazione, stipulata nella forma tariffaria "Bonus-Malus", prevede una franchigia per sinistro che non può mai essere richiesta al terzo danneggiato, ferme tutte le regole evolutive e le norme previste dall'Art. 2.7 - *Le condizioni speciali R.C.A.* - f) *Forma tariffaria "Bonus-Malus" e f1) Criteri di assegnazione delle classi di merito.*

Il contraente o l'assicurato deve rimborsare ad AXA l'importo del risarcimento rientrante nel limite della franchigia. Nel caso in cui il rimborso corrisponda al totale risarcimento del sinistro, lo stesso viene considerato come non avvenuto, ai fini dell'applicazione delle regole evolutive. AXA conserva il diritto di gestire il sinistro, anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nel limite della franchigia.

t) Targhe speciali

Per determinare il premio, si prende atto che il veicolo ha una targa speciale (CRI, SMOM, CC, CD, EE, AFI, FTASE, UN, UNP, UNT). Per l'attribuzione ai gruppi territoriali tariffari si fa riferimento alla targa del veicolo e non alla provincia di residenza o alla sede legale del proprietario o locatario.

v) Polizza con vincolo

AXA, in caso di vincolo a favore dell'ente finanziatore o della società di leasing indicata in polizza (Vincolataria), per tutta la durata del vincolo a favore di dette società:

- non consente alcuna riduzione o variazione delle garanzie se non con il consenso della vincolataria, ad esclusione dell'adeguamento automatico del valore del veicolo, disposto dall'Art. 3.12 - *Adeguamento del valore assicurato nella Formula "Valore commerciale"*;
- comunica alla vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- comunica alla vincolataria, con lettera raccomandata o tramite PEC, qualsiasi ritardo o mancato pagamento delle rate scadute del premio di assicurazione.

Si impegna inoltre, in caso di sinistro Incendio, Furto, liquidato a termini di polizza:

- a non pagare l'indennizzo senza il consenso scritto dalla vincolataria, nel caso di veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore;
- a corrispondere l'indennizzo, nel caso di veicoli locati in leasing, alla vincolataria che, nella sua qualità di proprietaria del veicolo, sottoscrive la quietanza liberatoria.

z) Formula Guida Esperta

La presente assicurazione prevede una franchigia per sinistro che non può mai essere richiesta al terzo danneggiato e il contraente dichiara che il veicolo è condotto da persona di età non inferiore a 26 anni e che abbia conseguito idonea patente di guida da almeno due anni.

La garanzia è in ogni caso operante:

- nel caso in cui alla guida si trovi un addetto alla riparazione del veicolo o personale a cui sia stato affidato in consegna/custodia, oppure nel caso in cui se ne sia persa la disponibilità a fronte di furto, rapina o fatto doloso di terzi comprovato da idonea documentazione.
- per i danni derivanti da manovre a mano del veicolo sempre che con motore spento o qualora il veicolo si trovi in sosta a motore spento.

Il contraente o l'assicurato deve rimborsare ad AXA l'importo del risarcimento rientrante nel limite della franchigia. Nel caso in cui il rimborso corrisponda al totale risarcimento del sinistro, lo stesso viene considerato come non avvenuto, ai fini dell'applicazione delle regole evolutive. AXA conserva il diritto di gestire il sinistro, anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nel limite della franchigia.

w) Formula Guida Esclusiva

La presente assicurazione prevede una franchigia per sinistro che non può mai essere richiesta al terzo danneggiato e il contraente dichiara che il veicolo è abitualmente condotto dal proprietario del veicolo (sempre che il proprietario sia una persona fisica ed unico intestatario al P.R.A. del veicolo assicurato).

La garanzia è in ogni caso operante:

- nel caso in cui alla guida si trovi un addetto alla riparazione del veicolo o personale a cui sia stato affidato in consegna/custodia, oppure nel caso in cui se ne sia persa la disponibilità a fronte di furto, rapina o fatto doloso di terzi comprovato da idonea documentazione.
- per i danni derivanti da manovre a mano del veicolo sempre che con motore spento o qualora il veicolo si trovi in sosta a motore spento.

Il contraente o l'assicurato deve rimborsare ad AXA l'importo del risarcimento rientrante nel limite della franchigia. Nel caso in cui il rimborso corrisponda al totale risarcimento del sinistro, lo stesso viene considerato come non avvenuto, ai fini dell'applicazione delle regole evolutive. AXA conserva il diritto di gestire il sinistro, anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nel limite della franchigia.

gl) Formula Guida Libera

Il contraente dichiara che il veicolo può essere condotto da qualsiasi conducente abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.

cp) Formula Guida Conducente Designato + Proprietario

La presente assicurazione prevede una franchigia per sinistro che non può mai essere richiesta al terzo danneggiato e il contraente dichiara che il veicolo è abitualmente condotto dal proprietario o locatario del veicolo assicurato o da un conducente designato, il cui nome cognome e indirizzo sono indicati in polizza.

La garanzia è in ogni caso operante:

- nel caso in cui alla guida si trovi un addetto alla riparazione del veicolo o personale a cui sia stato affidato in consegna/custodia, oppure nel caso in cui se ne sia persa la disponibilità a fronte di furto, rapina o fatto doloso di terzi comprovato da idonea documentazione.
- per i danni derivanti da manovre a mano del veicolo sempre che con motore spento o qualora il veicolo si trovi in sosta a motore spento.

Il contraente o l'assicurato deve rimborsare ad AXA l'importo del risarcimento rientrante nel limite della franchigia. Nel caso in cui il rimborso corrisponda al totale risarcimento del sinistro, lo stesso viene considerato come non avvenuto, ai fini dell'applicazione delle regole evolutive. AXA conserva il diritto di gestire il sinistro, anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nel limite della franchigia.

ri) Rimessaggio invernale (3 mesi)

La presente assicurazione prevede una franchigia per sinistro e pertanto il contraente fruisce per la garanzia R.C.A. di una tariffazione agevolata, poiché dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 c.c., che provvederà al rimessaggio invernale del veicolo assicurato con la presente polizza, **pertanto lo stesso non sarà posto in circolazione ai sensi del C.D.S., del C.D.A. e successive modifiche e/o integrazioni (anche se fermo su area pubblica) a partire dalle ore 24.00 del 30 novembre fino alle ore 00.00 del 1° marzo.**

La franchigia non è operante nel caso in cui l'assicurato abbia perso la disponibilità del veicolo in seguito a furto, rapina o fatto doloso di terzi penalmente rilevante e sempre che tale circostanza sia comprovata da denuncia fatta alle Autorità competenti.

Le garanzie Danni al veicolo (non connesse con la circolazione dello stesso), la garanzia Tutela Legale e le prestazioni della garanzia Assistenza non direttamente connesse con la circolazione del veicolo, sono operanti anche durante il periodo di rimessaggio invernale, sempre che sia stato regolarmente pagato il premio alle rispettive scadenze. Il contraente, qualora intenda utilizzare il veicolo anche durante il periodo invernale, può in corso d'anno (senza attendere la scadenza annua), sostituire il contratto con altra polizza di AXA senza clausola "Rimessaggio invernale", fermo il pagamento del relativo conguaglio del premio. Il contraente o l'assicurato deve rimborsare ad AXA l'importo del risarcimento rientrante nel limite della franchigia. Nel caso in cui il rimborso corrisponda al totale risarcimento del sinistro, lo stesso viene considerato come non avvenuto, ai fini dell'applicazione delle regole evolutive. AXA conserva il diritto di gestire il sinistro, anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nel limite della franchigia.

ntt) NO Terzi Trasportati

La presente assicurazione prevede una franchigia per sinistro che non può mai essere richiesta al terzo danneggiato. Il contraente dichiara di essere a conoscenza che il veicolo assicurato è omologato al trasporto di terzi, ma si avvale della facoltà di **NON** trasportare nessun passeggero, usufruendo pertanto di un'agevolazione tariffaria per la garanzia R.C.A.

Art. 2.8 - Attestazione sullo stato del rischio

AXA, in conformità alla normativa vigente, mette a disposizione l'attestato di rischio al contraente e, se persona diversa, agli aventi diritto.

Il documento è disponibile nell'area riservata del sito web e inoltre può essere richiesto con modalità telematiche aggiuntive, almeno 30 giorni prima della scadenza. Gli aventi diritto possono richiedere in qualunque momento l'attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi cinque anni. In tal caso AXA consegna, per via telematica ed entro quindici giorni dal pervenimento della richiesta, l'attestato di rischio comprensivo dell'ultima annualità per la quale, al momento della

richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione.

Gli attestati di rischio così rilasciati non possono essere utilizzati dagli aventi diritto per stipulare un nuovo contratto.

AXA non alimenta la banca dati con le informazioni relative all'attestato di rischio nel caso di:

- contratti sospesi senza conclusione del periodo di osservazione;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

In caso di documentata cessazione del rischio assicurato, di sospensione, o mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di 5 anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.

Decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto, l'utilizzo dell'attestazione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo, riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l'attestato si riferisce, che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza di durata temporanea.

TABELLE DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE

Tabella 1 - Copertura Responsabilità Civile Auto

Garanzia Base Responsabilità Civile Auto (Art 2.1)		
Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia
Responsabilità Civile Auto	Massimali previsti in polizza.	
Ricorso terzi da incendio nelle aree private	La garanzia è prestata con il limite massimo di € 700.000, ⁰⁰ per ogni sinistro.	
Circolazione nelle aree aeroportuali	La garanzia è prestata con il limite dei massimali indicati in polizza fino al massimo di € 10.000.000, ⁰⁰ per ogni sinistro.	

Tabella 2 - Ulteriori garanzie Responsabilità Civile Auto

Garanzia complementare – R.C.A. PLUS (Art. 2.2)		
Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia
Ricorso terzi da incendio, esplosione o scoppio nelle aree private	La garanzia è prestata con il limite massimo di € 300.000,⁰⁰ per ogni sinistro. Tale limite si somma a quello previsto per la <i>Garanzia Base Responsabilità Civile Auto</i> e viene quindi elevato a € 1.000.000,⁰⁰ Limitatamente ai danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi, la garanzia opera con il limite di € 15.500,⁰⁰.	

Garanzia Danni causati da veicolo non assicurato (Art. 2.3)		
Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia
Garanzia Danni causati da veicolo non assicurato (Art. 2.3)	La garanzia è prestata entro i limiti dei massimali di legge vigenti al momento del sinistro.	

Le condizioni speciali R.C.A. (Art. 2.7)		
<i>Garanzia</i>	<i>Limite di indennizzo</i>	<i>Scoperto o Franchigia</i>
f) Forma tariffaria "Bonus-Malus"	Massimali previsti in polizza.	
q) Forma tariffaria "Bonus-Malus con franchigia di € 250, ⁰⁰ "	Massimali previsti in polizza.	È prevista una franchigia fissa e assoluta per sinistro di € 250, ⁰⁰ .
r) Forma tariffaria "Bonus-Malus con franchigia di € 500, ⁰⁰ "	Massimali previsti in polizza.	È prevista una franchigia fissa e assoluta per sinistro di € 500, ⁰⁰ .
z) Formula Guida Esperta	Massimali previsti in polizza.	È prevista una franchigia fissa e assoluta di € 1.500, ⁰⁰ in caso di sinistro provocato da conducente di età inferiore a 26 anni.
w) Formula Guida Esclusiva	Massimali previsti in polizza.	È prevista una franchigia fissa e assoluta di € 1.500, ⁰⁰ quando in caso di sinistro si rilevi che il conducente del veicolo assicurato sia diverso dal proprietario (intestatario al P.R.A.) del veicolo.
cp) Formula Guida Conducente Designato + Proprietario	Massimali previsti in polizza.	È prevista una franchigia fissa e assoluta di € 1.500, ⁰⁰ quando in caso di sinistro si rilevi che il conducente del veicolo assicurato sia diverso dal conducente designato indicato in polizza e diverso dal proprietario o locatario del veicolo.
ri) Rimessaggio invernale (3 mesi)	Massimali previsti in polizza.	È prevista una franchigia fissa e assoluta di € 5.000, ⁰⁰ quando in caso di sinistro si rilevi che il veicolo fosse comunque in circolazione durante il periodo previsto per il rimessaggio invernale, cioè

Le condizioni speciali R.C.A. (Art. 2.7)		
		dalle ore 24.00 del 30 novembre fino alle ore 00.00 del 1° marzo.
ntt) NO Terzi Trasportati	Massimali previsti in polizza.	È prevista una franchigia fissa e assoluta di € 5.000,00 quando in caso di sinistro si rilevi che il veicolo fosse in circolazione con il passeggero a bordo.

3. SEZIONE GARANZIE PER I DANNI AL VEICOLO

PREMESSA

Le garanzie previste nella SEZIONE sono operanti solo se espressamente richiamate in polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

Per ogni sinistro l'importo liquidato è limitato e/o ridotto come riportato nelle *"Tabelle dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie"*.

Le prestazioni non comprese nelle garanzie, sono elencate nel capitolo *"COSA NON ASSICURO"*.

COSA ASSICURO

Art. 3.1 - Garanzia Incendio

Copre i danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato, compresi eventuali optional, derivanti da incendio, azione del fulmine, esplosione o scoppio del serbatoio di carburante destinato al funzionamento del motore o dell'impianto di alimentazione.

Copre inoltre i danni derivanti da incendio, esplosione o scoppio della Batteria Ricaricabile.

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente, dell'assicurato e delle persone che legittimamente detengono il veicolo.

Art. 3.2 - Garanzia Furto

Copre i danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato, compresi eventuali optional, derivanti da furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti ai beni assicurati nell'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina degli stessi.

L'assicurazione inoltre è estesa ai danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva dello stesso successiva al furto o alla rapina, purché conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada. L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente, dell'assicurato e delle persone che legittimamente detengono il veicolo.

Art. 3.3 - Garanzia Collisione

Copre i danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato, compresi eventuali optional se assicurati, a seguito di collisione accidentale con veicoli a motore identificati o animali appartenenti a persone identificate ovvero con persone identificate, purché verificatisi su strade asfaltate o pavimentate in Europa. AXA si riserva il diritto di intervenire sulla garanzia a livello tariffario ad ogni scadenza annuale di contratto. Relativamente a careniture, parabrezza, cupolini e simili l'assicurazione è operante sempre che le stesse siano comprese nella somma assicurata e costituiscano dotazione di serie del veicolo o, se optional, l'assicurato sia in grado di presentare idonea documentazione (fattura, scontrino o ricevuta fiscale di acquisto antecedente la data del sinistro). L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente, dell'assicurato e delle persone che legittimamente detengono il veicolo.

Art. 3.4 - Garanzia Danni causati da animali selvatici o randagi

Copre i danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato da animali selvatici o randagi, che possono causare la distruzione o il danneggiamento del veicolo a seguito di collisione. L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente, dell'assicurato e delle persone che legittimamente detengono il veicolo.

Art. 3.5 - Garanzie Accessorie

Pacchetto di garanzie, che rimborsano i danni e le spese sostenute per eventi che riguardano il veicolo, i beni e i documenti dell'assicurato. L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente, dell'assicurato e delle persone che legittimamente detengono il veicolo.

Perdita delle chiavi del veicolo

Rimborsa le spese sostenute dall'assicurato, in presenza della garanzia furto, per:

- l'apertura del congegno antifurto meccanico (catena, archetto rigido, blocca disco e simili) e/o dell'eventuale antifurto elettronico;
- l'apertura e/o l'eventuale sostituzione delle serrature del blocchetto di avviamento del veicolo assicurato con altre dello stesso tipo.

Rimborso delle spese per antifurto meccanico o elettronico

Rimborsa al proprietario, in caso di perdita totale del veicolo assicurato, le spese sostenute dall'assicurato per l'acquisto di un nuovo antifurto elettronico o antifurto meccanico.

La garanzia è valida sempre che l'assicurato assicuri con AXA altro veicolo in sostituzione di quello sottratto.

Rimborso delle spese per noleggio di un veicolo sostitutivo

Rimborsa le spese sostenute per il noleggio di altro veicolo o di un'autovettura, a partire dal giorno successivo alla presentazione della denuncia di sinistro, in caso di perdita totale del veicolo assicurato, in conseguenza di sinistro incendio, furto, rapina o collisione, indennizzabile a termini di polizza, purché siano operanti le suddette garanzie, oppure nel caso in cui il veicolo stesso sia stato sottoposto a sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria in conseguenza di incidente della circolazione.

Danni ai locali di proprietà

Rimborsa i danni ai muri e alle facciate dei locali di proprietà dell'assicurato e dei soggetti in legame di parentela, derivanti da incendio, esplosione o scoppio quando il veicolo non si trovi in circolazione a norma del Codice della Strada, sempreché i danni stessi non siano già coperti dalla garanzia di responsabilità civile in quanto già considerati terzi.

Danni indiretti

Accredita un importo giornaliero per il mancato utilizzo del veicolo a seguito di Incendio, Furto o rapina o Collisione, sempreché le garanzie elencate siano operanti o se il veicolo viene sottoposto a sequestro da parte dell'autorità giudiziaria in conseguenza di incidente della circolazione.

Trasporto in ambulanza

Rimborsa le spese sostenute per il trasporto in ambulanza del conducente e/o dei trasportati del veicolo assicurato in polizza, a seguito di incidente da circolazione, dal luogo del fatto al posto di pronto soccorso.

Duplicato patente di guida

Rimborsa al contraente le spese sostenute per ottenere il duplicato della patente di guida a seguito di furto, incendio, smarrimento.

Immatricolazione o passaggio di proprietà

Rimborsa al proprietario del veicolo le spese sostenute per l'immatricolazione di un nuovo veicolo o il passaggio di proprietà di un veicolo usato, a seguito di furto, incendio, danno da circolazione che determinano la perdita totale del veicolo assicurato.

Parcheggio del veicolo disposto dalle Autorità

Rimborsa al proprietario le spese sostenute per il parcheggio o rimessaggio del veicolo disposto dalle autorità quando è stato oggetto di furto totale, comprensive del trasporto dal luogo di ritrovamento alla zona di parcheggio o rimessaggio.

Rimborso delle spese per il rilascio di documenti in caso di furto totale

Rimborsa al proprietario le spese per i documenti rilasciati dal P.R.A, quali il certificato di proprietà (con l'annotazione della perdita di possesso), l'estratto giuridico originario (ex estratto cronologico generale) e quelle sostenute per la procura notarile a vendere rilasciata a favore di AXA.

Rimborso tassa di Proprietà

Rimborsa al proprietario del veicolo la tassa automobilistica nel caso di perdita totale del veicolo assicurato senza ritrovamento. Il rimborso è pari alla quota di tassa che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla scadenza dell'annualità pagata.

Spese di dissequestro

Se l'autorità giudiziaria sequestra il veicolo a seguito di incidente e si usufruisce dell'assistenza legale fornita da AXA, la stessa tiene a proprio carico le spese di gestione del dissequestro. Se si preferisce un legale di fiducia, verranno rimborsati solo i diritti ed onorari di patrocinio nei minimi previsti dalla tariffa professionale forense.

Art. 3.6 - Estensione Abbigliamento Tecnico e Accessori

Danni all'abbigliamento tecnico e al casco

Indennizza i danni all'abbigliamento tecnico e il casco che vengono danneggiati in caso di incidente da circolazione, regolarmente denunciato a termini dell'assicurazione R.C.A. causato da collisione accidentale con veicoli identificati od animali appartenenti a persone identificate, ovvero con persone identificate.

Per abbigliamento tecnico si intendono esclusivamente i seguenti capi in pelle e/o in materiale sintetico realizzati per i motociclisti da ditte specializzate nell'abbigliamento moto: stivali; guanti; tuta, giubbino, giacca e/o pantaloni tecnici.

La presente garanzia è operante in caso di incidente da circolazione a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro, fermo restando che AXA conserva la facoltà di esercitare la rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del terzo responsabile civile.

In presenza di operatività della garanzia infortuni, la presente garanzia è operante, dietro presentazione dell'abbigliamento tecnico e/o del casco danneggiato, anche in caso di semplice caduta o scivolata senza coinvolgimento di altri veicoli o di terzi danneggiati.

Estensione delle garanzie incendio e furto al bauletto e/o borse laterali rigide

Indennizza i danni per la perdita del bauletto e/o delle borse rigide laterali in caso di perdita totale del veicolo assicurato e in presenza di operatività delle garanzie incendio e furto.

Danni conseguenti a furto di cose non assicurate

Rimborsa i danni subiti dal veicolo assicurato in occasione di furto, consumato o tentato, di cose non assicurate. In presenza della garanzia furto la copertura opera come estensione di tale garanzia.

Art. 3.7 - Garanzie Accessorie Microcar

Pacchetto valido solo per quadricicli con abitacolo protetto

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente, dell'assicurato e delle persone che legittimamente detengono il veicolo.

Danni ai bagagli

Rimborsa i danni ai bagagli portati in viaggio in caso di incendio, furto o incidente da circolazione, con responsabilità del conducente, che comporti la perdita totale del veicolo.

La garanzia è valida esclusivamente per i capi di vestiario, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e materiale da campeggio, purché di proprietà del conducente o dei familiari trasportati.

Danni conseguenti a furto di cose non assicurate

Rimborsa i danni subiti dal veicolo assicurato in occasione di furto, consumato o tentato, di cose non assicurate. In presenza della garanzia furto la copertura opera come estensione di tale garanzia.

Rimborso delle spese per lavaggio e disinfezione

Rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni al veicolo in caso di trasporto occasionale di vittime di incidenti della circolazione, anche nel caso in cui si tratti di animali. In presenza dell'operatività della garanzia furto, rimborsa le spese sostenute per la disinfezione e per il lavaggio del veicolo in caso di furto totale e successivo ritrovamento.

Spese veterinarie

Rimborsa le spese veterinarie sostenute per visite e analisi a seguito di incidente che ha comportato lesioni all'animale domestico presente a bordo del veicolo.

Rimborso delle spese per la riparazione o sostituzione dei cristalli

Rimborsa le spese sostenute per la sostituzione o riparazione dei cristalli del veicolo assicurato (parabrezza, lunotto e vetri laterali) dovuta a rottura per causa accidentale o per fatto di terzi. o per evento naturale come declinato al punto successivo *"Rimborso delle spese per Eventi naturali"*.

Rimborso delle spese per Eventi Naturali

Rimborsa le spese sostenute per la riparazione del veicolo assicurato a causa dei danni materiali e diretti derivanti da:

- grandine, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrata su una pluralità di beni, assicurati o non;
- inondazioni, allagamenti, mareggiate e fuoriuscita di corsi d'acqua, di laghi e di bacini idrici, valanghe e slavine, pressione della neve (esclusa la caduta di neve o ghiaccio dai tetti, cornicioni, balconate e simili), franamento o cedimento del terreno, caduta di pietre e di alberi purché in conseguenza degli eventi sopra indicati.

COSA NON ASSICURO

Art. 3.8 - Esclusioni Garanzie Danni al veicolo

Per tutte le garanzie danni al veicolo, se non è prevista una copertura specifica, l'assicurazione non comprende:

- a) i danni verificatisi in occasione di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici, atti di terrorismo e sabotaggio, occupazioni militari, invasioni, grandine, trombe d'aria, trombe marine, uragani, venti, bufere, tempeste, alluvioni, inondazioni, allagamenti, mareggiate, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, valanghe, slavine, franamenti, cedimenti del terreno, fenomeni connessi con la trasmutazione del nucleo dell'atomo o con le radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) i danni determinati o agevolati da dolo del contraente, dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;

- c) i danni accaduti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste sul regolamento di gara o circolazione in percorsi ad anello denominati circuiti o autodromi, salvo si tratti di gare di regolarità pura indette dall'ACI o dalla FMI;
- d) i danni ad animali, merci, indumenti, bagagli e cose trasportate in genere, in uso, custodia o possesso del contraente o dell'assicurato;
- e) le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della sua riparazione;
- f) i danni causati da caduta dal cavalletto, imputabile a qualsiasi motivo, anche se connessa direttamente o indirettamente ad eventi atmosferici o atti vandalici;
- g) i danni indiretti, quali le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato godimento ed uso dello stesso o altri eventuali pregiudizi.

Art. 3.9 - Ulteriori Esclusioni specifiche Garanzie Danni al veicolo

Fermo restando quanto stabilito all'Art. 3.8 - *Esclusioni Garanzie Danni al veicolo*, valgono altresì per ciascuna garanzia, le seguenti esclusioni:

Garanzia Incendio (Art. 3.1)

L'assicurazione non comprende i danni causati da bruciature e i danni agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico, non seguiti da incendio.

Garanzia Furto (Art. 3.2)

L'assicurazione non comprende i danni arrecati al veicolo allo scopo di perpetrare il furto o la rapina di oggetti non assicurati o nel caso in cui non sia stato adottato un efficace congegno di bloccaggio, durante la sosta su area pubblica.

L'assicurazione non comprende il furto della sola "Batteria Ricaricabile", del cavo di ricarica e del caricabatterie in dotazione al veicolo assicurato.

Garanzia Collisione (Art. 3.3)

Non sono assicurabili i veicoli espressamente studiati per l'utilizzo specifico in fuoristrada, cioè classificati enduro professionale e trial.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) verificatisi nelle circostanze previste dall'Art. 2.5 - *Le rivalse*, salvo il caso di guida in stato di ebbrezza o nel caso in cui il guidatore si rifiuti di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico come disciplinato nelle "*Tabelle dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie*";
- b) causati da cose o animali trasportati sul veicolo e da operazioni di carico e scarico;
- c) subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione "fuori strada";
- d) conseguenti a furto, consumato o tentato, rapina, incendio, esplosione e scoppio;
- e) alle ruote, cerchi, pneumatici ed eventuali camere d'aria se verificatisi non congiuntamente ad altro danno al telaio, alla parte ciclistica o ad organi meccanici indennizzabili a termini di polizza;
- f) verificatisi al di fuori dell'Europa, anche se nel territorio di Stati facenti parte del sistema Carta Verde (ciò a parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 1.5 - *Validità territoriale*);

- g) a specchietti retrovisori, tubi paramotore, paramani, coprigambe e parapioggia, bauletti, borse (rigide o morbide) installate sul veicolo, anche se facenti parte della dotazione di serie;
- h) conseguenti ai maggiori costi per il ripristino di verniciature, aerografie, adesivi ed altre personalizzazioni estetiche non di serie;
- i) conseguenti ai maggiori costi per il ripristino o la sostituzione di ricambi speciali, accessori, aggiunte, modifiche o migliorie apportate al veicolo non previste in origine dalla casa costruttrice del veicolo se l'assicurato non è in grado di presentare idonea documentazione (fattura, scontrino o ricevuta fiscale di acquisto antecedente alla data del sinistro);
- k) causati da caduta o scivolata (ad esempio per fondo bagnato, sdruciolevole, ghiaccio o neve, ecc.);
- l) causati da uscita di strada e ribaltamento;
- m) causati da collisione o urto con ostacoli fissi;
- n) causati da collisione o urto con veicolo non identificato.

Garanzie Accessorie (Art. 3.5)

Duplicato patente di guida

Sono escluse le spese di agenzia.

Immatricolazione o passaggio di proprietà

Sono escluse le spese di agenzia.

Estensione Abbigliamento Tecnico e Accessori (Art. 3.6)

Danni all'abbigliamento tecnico e al casco

Abbigliamento tecnico: l'assicurazione non comprende i danni di sola natura estetica come piccoli graffi o rigature o tagli non riconducibili a caduta.

Casco: l'assicurazione non comprende i danni alla visiera o i danni di natura estetica a verniciature e/o aerografie.

Garanzie Accessorie Microcar (Art.3.7)

Danni ai bagagli

Sono esclusi dalla garanzia: gli orologi, i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso; gli apparecchi fotografici e le videocamere ed i relativi accessori; gli apparecchi audio-fono-visivi gli apparecchi ottici e simili; il denaro, i titoli ed altri valori in genere; i documenti e i biglietti di viaggio; gli oggetti aventi particolare valore artistico e d'artigianato.

Rimborso delle spese per la riparazione o sostituzione dei cristalli

Sono esclusi dalla prestazione:

- le rigature, le segnature e simili, salvo che le stesse siano tali da compromettere la sicurezza;
- le rotture conseguenti a collisione con altri veicoli e quelle conseguenti a uscita di strada e ribaltamento;

- le rotture conseguenti ad atti vandalici;
- i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli;
- i danni ai gruppi ottici ed agli specchi retrovisori interni ed esterni;
- i danni ai plexiglass.

COME MI ASSICURO

Art. 3.10 - Somma assicurata (vedi anche Art. X.9 - Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro)

Il veicolo è assicurato al completo degli optional della casa costruttrice risultanti dalla fattura di acquisto od altra documentazione equivalente.

La somma assicurata (comprensiva di IVA) sia per i veicoli di nuova immatricolazione sia per i veicoli usati, salvo contraria pattuizione risultante in polizza, viene determinata al momento della stipula del contratto e corrisponde:

- nella **Formula “Valore a nuovo”**, al valore del veicolo risultante dal prezzo di listino della casa costruttrice, alla data di immatricolazione del veicolo, con una tolleranza del 3%;
- nella **Formula “Valore commerciale”**, al valore di mercato del veicolo.

Si precisa che la **Formula “Valore a Nuovo”** è valida esclusivamente per le garanzie Incendio e Furto

Art. 3.11 - Adeguamento del valore assicurato e del premio nella Formula “Valore a nuovo”

Nelle annualità successive a quella di stipula del contratto, a condizione che la somma assicurata e il veicolo rimangano invariati rispetto al contratto originario, il premio della Garanzia Furto è ridotto in conformità alla seguente tabella:

Tabella di evoluzione del premio della Garanzia Furto

Età del Veicolo	Coefficiente di premio
Fino a 24 mesi	100
oltre 24 mesi fino a 36 mesi	70
oltre 36 mesi fino a 48 mesi	66
oltre 48 mesi fino a 60 mesi	62
oltre 60	59

Art. 3.12 - Adeguamento del valore assicurato nella Formula “Valore commerciale”

Il valore del veicolo assicurato, se presente nel database veicoli utilizzato da AXA, viene adeguato automaticamente a quello di mercato in occasione di ciascun rinnovo annuale. L'assicurato può richiedere l'adeguamento manuale del valore del veicolo assicurato con una specifica richiesta.

Art. 3.13 - Adeguamento del premio nella garanzia Collisione

Il premio è correlato a quello della tariffa R.C.A. e pertanto, in occasione di ogni scadenza annuale successiva alla stipula del contratto viene automaticamente adeguato ad esso.

Art. 3.14 - Condizioni particolari

1) Antifurto elettronico e/o immobilizzatore

Il contraente o l'assicurato comunica che, il veicolo assicurato è protetto da antifurto elettronico e/o immobilizzatore installato dalla casa costruttrice e tale dichiarazione costituisce circostanza che influisce sulla valutazione del rischio. In caso di furto il contraente o l'assicurato si impegna, su richiesta di AXA, a consegnare le chiavi o gli altri eventuali congegni in dotazione (es. telecomando e simili) per l'inserimento dell'antifurto. La mancata osservanza di quanto sopra costituisce aggravamento del rischio ai sensi dell'Art. 1.1 - *Dichiarazioni contrattuali*.

2) Antifurto meccanico

Il contraente o l'assicurato comunica che, il veicolo assicurato, durante la sosta su area pubblica, viene protetto da antifurto meccanico e tale dichiarazione costituisce circostanza che influisce sulla valutazione del rischio. In caso di furto il contraente o l'assicurato si impegna, su richiesta di AXA, a consegnare le chiavi o gli altri eventuali congegni in dotazione per l'inserimento dell'antifurto. La mancata osservanza di quanto sopra costituisce aggravamento del rischio ai sensi dell'Art. 1.1 - *Dichiarazioni contrattuali*.

3) Marchiatura permanente con trasponder e simili

Il contraente o l'assicurato comunica che, il veicolo assicurato è stato contrassegnato con appositi "marchi elettronici/trasponder" rilevabili attraverso speciali scanner e/o contrassegnato con marchiatura permanente da parte di una ditta specializzata con incisione e/o applicazione di speciali sticker di riconoscimento e tale dichiarazione costituisce circostanza che influisce sulla valutazione del rischio. In caso di furto il contraente o l'assicurato si impegna, su richiesta di AXA, a fornire dimostrazione che il veicolo è stato sottoposto a marchiatura permanente da parte di una ditta specializzata con trasponder e/o altri sistemi identificativi simili. La mancata osservanza di quanto sopra costituisce aggravamento del rischio ai sensi dell'Art. 1.1 - *Dichiarazioni contrattuali*.

4) Veicolo abitualmente ricoverato (ricovero notturno)

Il contraente o l'assicurato comunica che, il veicolo assicurato viene abitualmente ricoverato di notte in "autorimessa pubblica", "box privato", "posto veicolo chiuso" e tale dichiarazione costituisce circostanza che influisce sulla tariffazione della Garanzia Furto. L'assicurato o il contraente si impegna, su richiesta di AXA, a fornire dimostrazione del luogo di ricovero abituale. La mancata osservanza di quanto sopra costituisce aggravamento del rischio ai sensi dell'Art. 1.1 - *Dichiarazioni contrattuali*.

7) Abrogazione dello scoperto della Garanzia Furto

La Garanzia Furto è prestata senza applicazione di scoperto fermo il minimo o la franchigia prevista.

8) Rata Unica - Premio unico con pagamento anticipato

Il premio è pagato anticipatamente in un'unica soluzione per tutta la durata indicata in polizza. La condizione è applicabile solo mediante un'apposita convenzione per i veicoli locati in leasing oppure venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'Ente finanziatore. Il contratto cessa automaticamente alla sua naturale scadenza (senza applicazione del termine di tolleranza di 15 giorni previsto dal disposto dell'Art. 1901, 2° comma del Codice Civile).

TABELLE DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE

Tabella 1 - Copertura per i danni al veicolo

Garanzia Furto (Art. 3.2)		
Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia
Garanzia Furto		Per ogni sinistro viene applicato lo scoperto e il minimo previsti in polizza.

Garanzia Collisione (Art. 3.3)		
Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia
Garanzia Collisione		Per ogni sinistro viene applicato lo scoperto e il minimo previsti in polizza. Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o nel caso in cui il guidatore si rifiuti di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico, i minimi sono raddoppiati.

Garanzia Danni causati da animali selvatici o randagi (Art. 3.4)		
Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia
Garanzia Danni causati da animali selvatici o randagi	La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, cioè con il limite massimo di indennizzo di € 5.000, ⁰⁰ per sinistro e anno assicurativo e senza l'applicazione del degrado d'uso dovuto all'invecchiamento del veicolo.	Per ogni sinistro è prevista una franchigia di € 500, ⁰⁰ .

Garanzie Accessorie (Art. 3.5)		
Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia
Perdita delle chiavi del veicolo	La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 155, ⁰⁰ per sinistro, relativamente alla perdita, smarrimento, sottrazione delle chiavi o congegni elettronici di apertura.	

Garanzie Accessorie (Art. 3.5)

Rimborso delle spese per antifurto meccanico o elettronico	La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 100, ⁰⁰ per sinistro.	
Rimborso delle spese per noleggio di un veicolo sostitutivo	La garanzia prevede un indennizzo massimo di € 26, ⁰⁰ per ciascun giorno di noleggio, con il massimo di 10 giorni per sinistro (o fino al giorno dell'eventuale ritrovamento, riconsegna o rimpiazzo del veicolo, se verificatosi prima dello scadere dei 10 giorni) con il limite di € 520, ⁰⁰ per anno assicurativo.	
Danni ai locali di proprietà	La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 300.000, ⁰⁰ per sinistro e per anno assicurativo.	
Danni indiretti	La garanzia prevede un indennizzo di € 15, ⁰⁰ per ciascun giorno di mancato utilizzo del veicolo, con il massimo di 30 giorni per ogni annualità assicurativa. L'indennizzo viene corrisposto a partire dalle ore 24 del giorno della denuncia ad AXA e termina il giorno antecedente l'inserimento in garanzia di un nuovo veicolo.	
Trasporto in ambulanza	La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 155, ⁰⁰ per sinistro.	
Parcheggio del veicolo disposto dalle Autorità	La garanzia prevede un indennizzo di € 5, ⁰⁰ al giorno per il parcheggio o rimessaggio, con il massimo di € 150, ⁰⁰ per sinistro.	
Rimborso delle spese per il rilascio di	La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo	

Garanzie Accessorie (Art. 3.5)

documenti in caso di furto totale	di € 200, ⁰⁰ per sinistro.	
Rimborso tassa di Proprietà	La garanzia è prestata con il limite massimo di rimborso di € 200, ⁰⁰ .	
Spese di dissequestro	Nel caso di ricorso a un legale di fiducia, la garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 500, ⁰⁰ per sinistro relativamente ai soli diritti ed onorari di patrocinio nei minimi previsti dalla tariffa professionale forense.	

Estensione Abbigliamento Tecnico e Accessori (Art. 3.6)

Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia
Danni all'abbigliamento tecnico e al casco Estensione delle garanzie incendio e furto al bauletto e/o borse laterali rigide	La garanzia è prestata a massimale unico con il limite massimo di indennizzo di € 500, ⁰⁰ per anno assicurativo.	
Danni conseguenti a furto di cose non assicurate	In assenza della <i>Garanzia Furto (Art. 3.2)</i> , la garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 200, ⁰⁰ per sinistro e per anno assicurativo.	

Garanzie Accessorie Microcar (Art. 3.7)

Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia
Danni ai bagagli	La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 200, ⁰⁰ per sinistro e per anno assicurativo.	

Garanzie Accessorie Microcar (Art. 3.7)

Danni conseguenti a furto di cose non assicurate	In assenza della <i>Garanzia Furto (Art. 3.2)</i> , la garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 200, ⁰⁰ per sinistro e per anno assicurativo.	
Rimborso delle spese per lavaggio e disinfezione	La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 100, ⁰⁰ per sinistro e per anno assicurativo.	
Spese veterinarie	La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 200,00 per sinistro e per anno assicurativo.	
Rimborso delle spese per la riparazione o sostituzione dei cristalli	La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 350, ⁰⁰ per sinistro e per anno assicurativo. La sostituzione integrale del parabrezza anteriore è limitata a una volta per anno assicurativo.	
Rimborso delle spese per Eventi naturali	La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 3.000, ⁰⁰ per sinistro e per anno assicurativo.	

Condizioni particolari (Art. 3.14)

Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia
7) Abrogazione dello scoperto Garanzia Furto		La Garanzia Furto è prestata senza l'applicazione dello scoperto, fermo restando il minimo previsto stampato sul contratto.

4. SEZIONE GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE

PREMESSA

La garanzia prevista nella SEZIONE è operante solo se espressamente richiamata in polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

Per ogni sinistro l'importo liquidato è limitato e/o ridotto come riportato nella *"Tabella dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie"*.

Le prestazioni non comprese nella garanzia, sono elencate nel capitolo *"COSA NON ASSICURO"*.

COSA ASSICURO

Art. 4.1 - Garanzia Base Infortuni del conducente

L'assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni subiti dal conducente in conseguenza della circolazione del veicolo descritto in polizza.

La garanzia è valida se:

- il conducente è munito di patente idonea;
- l'uso del veicolo avviene con il consenso del contraente o di chi ha diritto di disporre;
- il veicolo è usato secondo le norme previste dal C.D.S. in relazione al settore e tipo di veicolo indicati in polizza.

L'assicurazione è operante anche per gli infortuni che l'assicurato subisce:

- a) durante la messa in moto del veicolo;
- b) nel tentativo di salvataggio del veicolo e/o dei suoi passeggeri;
- c) in caso di caduta in acqua del veicolo;
- d) nel salire e nel discendere dal posto o dalla cabina di guida dell'automezzo;
- e) a terra durante lo svolgimento delle operazioni strettamente necessarie per la ripresa della marcia in caso di fermo forzato del veicolo, dovuto a guasto od avaria durante la circolazione;
- f) a terra nel tentativo di segnalare ai conducenti di altri veicoli sopraggiungenti una situazione di pericolo venutasi a creare in caso di incidente o di fermo forzato del veicolo.

Durante la guida sono compresi anche:

- g) imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- h) aggressioni, atti di terrorismo o tumulti popolari, a condizione che l'assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- i) atti di temerarietà, soltanto se compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
- j) gli infortuni sofferti in stato di maleore o incoscienza;
- k) l'asfissia non dipendente da malattia;
- l) l'annegamento, l'assideramento, il congelamento, la folgorazione; i colpi di sole o di calore o di freddo;
- m) le lesioni determinate da sforzi, salvo quanto previsto dell'Art. 4.6 - Cosa non è assicurato alle lettere h), i).

Art. 4.2 - Morte o Invalidità permanente da infortunio

AXA corrisponde il capitale indicato in polizza in caso di morte o di invalidità permanente dell'assicurato, se tali eventi si verificano entro 2 anni dal giorno dell'infortunio anche successivamente alla scadenza della polizza.

COME AMPLIARE LA GARANZIA BASE INFORTUNI DEL CONDUCENTE (OPERANTI SE RICHIAMATE IN POLIZZA E CORRISPOSTO IL RELATIVO PREMIO)

Art. 4.3 - Rimborso spese di cura rese necessarie da infortunio

AXA rimborsa all'assicurato le seguenti spese sostenute nei 360 giorni successivi alla data del sinistro, purché effettuate durante la validità del contratto e se inerenti all'infortunio denunciato:

- a) visite mediche, analisi ed esami strumentali e di laboratorio;
- b) trattamenti fisioterapici e rieducativi prestati da professionisti in possesso di regolare abilitazione;
- c) rette di degenza;
- d) onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento, diritti di sala operatoria e materiale d'intervento;
- e) cure e medicinali sostenute durante il ricovero e nei 90 giorni successivi all'intervento chirurgico o alla cessazione del ricovero;
- f) trasporto sanitario dell'assicurato, con qualsiasi mezzo sanitariamente attrezzato all'istituto di cura, per il trasferimento da un istituto di cura ad un altro e da qui al suo domicilio effettuato nei 90 giorni successivi al sinistro.

Nel caso in cui l'assicurato si avvalga del "Servizio Sanitario Nazionale", AXA rimborsa le spese non riconosciute dal servizio, compresi eventuali ticket (rimborsati sempre integralmente), sostenute dall'assicurato per le prestazioni sopra descritte. I rimborsi vengono effettuati a cura ultimata e dopo presentazione dei documenti giustificativi in originale, in Italia ed in valuta corrente. Qualora l'assicurato fruisca di altre analoghe assicurazioni private o sociali, la garanzia vale per l'eventuale eccedenza di spese da queste non rimborsate.

Il massimale prescelto è il massimo rimborso per persona per uno o più sinistri verificatisi nello stesso anno assicurativo.

Art. 4.4 - Estensione della garanzia per diaria da ricovero e/o gessatura per infortunio

In caso di infortunio indennizzabile che ha comportato ricovero e per il quale l'assicurato non ha richiesto alcun rimborso spese per rette di degenza (come sopra previsto al punto c), AXA corrisponde una diaria per ogni giorno di ricovero, pari a € 50,⁰⁰ per un periodo massimo di 180 giorni. La diaria decorre dalle ore 24 del giorno del ricovero. Qualora durante il ricovero sia stata applicata una gessatura, la diaria viene corrisposta anche per il periodo trascorso fuori dall'istituto di cura e sino al giorno di rimozione della gessatura, con il massimo di 30 giorni per evento.

Resta comunque fermo il periodo massimo di 180 giorni comprensivo del periodo di ricovero e di gessatura post-ricovero. In caso l'assicurato riporti la frattura delle costole, del bacino e/o delle vertebre e/o dello sterno, radio graficamente accertata e non comportante gessatura, AXA corrisponde la diaria per un periodo massimo di:

- 10 giorni per la frattura di costole o dello sterno;
- 30 giorni per la frattura del bacino e/o di vertebre.

In caso l'assicurato sia soggetto ad intervento di osteosintesi, AXA corrisponde la diaria a partire dal giorno successivo all'intervento chirurgico di osteosintesi e sino al giorno di rimozione del mezzo metallico applicato, per un periodo massimo di 30 giorni per sinistro.

In caso di applicazione del collare di Schanz o assimilabili, per traumi distorsivi al rachide cervicale senza lesione mio-capsulo-legamentosa-scheletrica documentata da accertamenti strumentali, la diaria viene corrisposta per un periodo massimo di 10 giorni per sinistro.

La diaria da gessatura viene corrisposta anche se non vi è stato ricovero.

COSA NON ASSICURO

Art. 4.5 - Persone non assicurabili

Non sono assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), i soggetti sieropositivi e le persone affette da epilessia o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici.

L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi.

Art. 4.6 - Cosa non è assicurato

Sono esclusi gli infortuni:

- a) causati dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'assicurato abbia, al momento di sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- b) durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nei regolamenti particolari di gara;
- c) causati da ubriachezza dell'assicurato, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope, causati da atti dolosi compiuti o tentati dall'assicurato;
- d) causati da movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche;
- e) causati da guerra o insurrezioni;
- f) causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- g) gli infarti e le ernie;
- h) le rotture dei tendini, a meno che sia rispettata, nel loro avverarsi, la definizione di infortunio (causa fortuita, violenta ed esterna);
- i) le conseguenze dell'infortunio che si concretizzino nella sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.);
- j) le cure non riconosciute dalla medicina ufficiale, nonché quelle non effettuate da medici o paramedici abilitati all'esercizio dell'attività professionale.

COME MI ASSICURO

Art. 4.7 - Limiti di età

L'assicurazione vale per gli assicurati di qualsiasi età.

TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE

Rimborso spese di cura rese necessarie da infortunio (Art.4.3)		
<i>Garanzia</i>	<i>Limite di indennizzo</i>	<i>Scoperto o Franchigia</i>
Rimborso spese di cura da infortunio	Massimale previsto in polizza.	In assenza di ricovero, intervento chirurgico o gessatura, per ogni sinistro è previsto lo scoperto del 20% con il minimo di € 50, ⁰⁰ .
Lettera f) Trasporto sanitario	La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 2.000, ⁰⁰ per sinistro.	In assenza di ricovero, intervento chirurgico o gessatura, per ogni sinistro è previsto lo scoperto del 20% con il minimo di € 50, ⁰⁰ .

5. SEZIONE GARANZIA ASSISTENZA

PREMESSA

La gestione del servizio di assistenza è stata affidata da AXA Assicurazioni S.p.A. a:

Inter Partner Assistance S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito denominata AXA Assistance)

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 ROMA

Numero Verde 800.27.13.43 (per chiamate dall'Italia)

Tel. +39.06.42.11.55.71 (per chiamate dall'estero) | Fax +39.06.47.40.742

Le prestazioni garantite da AXA assicurazioni S.p.A. sono gestite operativamente da parte di AXA Assistance. Le prestazioni di assistenza sono disponibili in due formule alternative: **"ASSISTENZA BASE"** e **"ASSISTENZA PLUS"** e seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante e pertanto sono efficaci esclusivamente in presenza di valida copertura contrattuale. Per tutto quanto non è espressamente regolato dalle prestazioni di assistenza, valgono, in quanto applicabili, le definizioni e le norme che regolano l'assicurazione in generale.

Qualora sia operante la Condizione speciale R.C.A. *ri) Rimessaggio Invernale dell'Art. 2.7*, le Prestazioni di Assistenza direttamente connesse con la circolazione del veicolo (es. soccorso stradale, ecc.) sono sospese durante il periodo di rimessaggio invernale del veicolo assicurato, cioè a partire dalle ore 24.00 del 30 novembre fino alle ore 00.00 del 1° marzo.

La garanzia prevista nella SEZIONE è operante solo se espressamente richiamata in polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

Per ogni sinistro il massimale è limitato e/o ridotto come riportato nelle *"Tabelle dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie"*.

Le prestazioni non comprese nella garanzia, sono elencate nel capitolo *"COSA NON ASSICURO"*.

COSA ASSICURO

CONDIZIONI COMUNI

Art. 5.1 - Validità e operatività delle prestazioni di assistenza

Le prestazioni di assistenza operano in caso di incidente, incendio, guasto e furto e si intendono valide per il veicolo assicurato mediante il contatto telefonico con la centrale operativa, operante 24h su 24h, 7 giorni su 7, tutti i giorni dell'anno.

Le tempistiche dell'assistenza variano in funzione delle diverse operazioni necessarie a organizzare con i fornitori i servizi richiesti dall'assicurato, soprattutto in presenza di attività da programmare per esigenze tecniche, logistiche e/o organizzative. AXA Assistance non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori e per eventuali danni da questi provocati. Relativamente alle prestazioni informative, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l'assicurato viene richiamato entro le successive 48 ore. Nel caso in cui l'assicurato si trovi all'estero, alle tempistiche previste, devono essere aggiunti eventuali giorni festivi e deve anche essere considerato l'adeguamento al fuso orario locale.

AXA Assistance non è ritenuta responsabile di:

- ritardi o impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore, a disposizioni delle autorità locali o contrarie a norme e regolamenti vigenti nel luogo di erogazione della prestazione;
- errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'assicurato o da chi per esso.

Inoltre, AXA Assistance non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute e opera al meglio nell'interesse dell'assicurato in una logica di ottimizzazione dei costi. In caso di mancanza di accordo con l'assicurato si riserva il diritto di decidere la tipologia di servizi da erogare.

Art. 5.2 - Validità territoriale

Le prestazioni operano per eventi accaduti in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Stati dell'Unione Europea, Islanda, del Liechtenstein, Norvegia, Principato di Andorra, Principato di Monaco e Svizzera. Le prestazioni operano anche per eventi accaduti negli altri stati facenti parte del sistema della carta verde, le cui sigle internazionali indicate non siano barrate.

In caso di furto totale seguito da ritrovamento le prestazioni operano a condizione che sia il furto sia il ritrovamento del veicolo si verifichino in uno dei paesi nei quali è valida la garanzia.

Art. 5.3 - Garanzia Assistenza

La centrale operativa, in caso di qualsiasi evento fortuito ed imprevedibile durante la circolazione del veicolo, organizza ed eroga 24 ore su 24, le prestazioni di assistenza necessarie alla risoluzione dello stato di necessità creatosi in base alle condizioni contrattualmente previste.

La centrale operativa, prima dell'erogazione di qualsiasi prestazione di assistenza, può richiedere a suo insindacabile giudizio tutta la documentazione giustificativa necessaria che attesti l'effettivo accadimento dell'evento fortuito ed imprevisto che ha dato origine al sinistro.

La centrale operativa stabilisce tipologie, tempi e modalità di erogazione dei servizi in accordo con le esigenze segnalate dal cliente.

Le prestazioni di assistenza sono le seguenti:

ASSISTENZA BASE**a) Informazioni**

Mediante la centrale operativa, AXA Assistance fornisce le seguenti informazioni:

- rete dei concessionari delle case costruttrici;
- rete di assistenza convenzionata delle case costruttrici;
- rete di assistenza per riparazioni pneumatici;
- caratteristiche tecniche dei principali modelli venduti in Italia;
- ufficio deputato al ritiro della domanda per la restituzione della patente di guida, documenti necessari e tempi e costi dell'operazione;
- traffico sulle strade statali ed autostradali;
- situazione meteorologica in Italia.

b) Soccorso stradale

Le seguenti prestazioni sono dovute in caso di incidente da circolazione, incendio o guasto (anche se conseguente a furto parziale o a tentato furto) che comportino l'immobilizzo del veicolo coperto dall'assicurazione solo se al momento del sinistro, si trovi in circolazione sulla rete stradale pubblica o di aree ad esse equivalenti e sia raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario.

Le prestazioni saranno fornite, su valutazione della Centrale Operativa di AXA Assistance, anche qualora il sinistro abbia come conseguenza il danneggiamento del veicolo o di sue parti tali da consentirne la marcia, ma con rischio di aggravamento del danno o delle condizioni di pericolosità per l'assicurato o per la circolazione stradale.

In caso di guasto o incidente avvenuto in autostrada, l'operatore della Centrale Operativa fornirà informazioni specifiche all'assicurato.

Su richiesta dell'assicurato AXA Assistance organizza e tiene a carico i seguenti interventi di assistenza:

- **Dépannage** (riparazione del veicolo sul luogo dell'immobilizzo): se il veicolo può essere riparato sul luogo dell'immobilizzo, AXA Assistance verifica la disponibilità di un riparatore nel territorio dove l'evento si è verificato e lo invia sul luogo prendendone a carico le spese di uscita e del percorso chilometrico (andata e ritorno). Il costo degli eventuali pezzi di ricambio è a carico dell'assicurato.
- **Traino**: se il veicolo non può essere riparato sul luogo dell'immobilizzo, AXA Assistance si occupa di reperire ed inviare il mezzo di soccorso per il traino dello stesso presso il più vicino punto di assistenza. Qualora il soccorso avvenga negli orari di chiusura dei punti di assistenza, il veicolo verrà tenuto in custodia presso il deposito del soccorritore intervenuto e sarà recapitato, il giorno lavorativo successivo, all'officina più vicina. In alternativa alle destinazioni sopra indicate, l'assicurato, potrà richiedere una diversa destinazione entro un percorso massimo di 60 km (A/R) dal luogo di fermo; in quest'ultimo caso, il servizio verrà fornito compatibilmente con le tempistiche indicate dall'auto soccorritore. Nel caso in cui la destinazione scelta sia diversa da un'officina meccanica, l'assicurato rinuncerà all'eventuale "secondo traino" presso un'officina, per effettuare le riparazioni del caso.
- **Recupero difficoltoso**: se il veicolo è uscito dalla rete stradale e risulta danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, AXA Assistance invia sul posto un mezzo eccezionale per riportarlo sulla rete stradale.
- **Foratura pneumatico – Esaurimento batteria – Esaurimento carburante**: in caso di foratura dello pneumatico occorso durante la circolazione stradale o in caso di esaurimento della batteria, AXA Assistance organizza, in funzione delle specifiche circostanze in cui si trova il veicolo, il Dépannage o il Traino. In caso di esaurimento del carburante /batteria, AXA Assistance provvede a trasportare il veicolo al più vicino punto di rifornimento/ricarica, alla risoluzione sul posto o alla soluzione alternativa più opportuna.
Sono comprese anche le eventuali spese di traino dal deposito dell'autosoccorritore (II° traino) al più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice, qualora si sia reso necessario il rimessaggio del veicolo presso il deposito dell'autosoccorritore causa la chiusura temporanea del punto di assistenza. Sono incluse anche le eventuali spese di custodia del veicolo presso il deposito dell'autosoccorritore dal giorno del suo ingresso fino al giorno di consegna al punto di assistenza. È esclusa ogni responsabilità di AXA Assistance e/o di AXA per la custodia del veicolo.

c) Soccorso stradale in caso di rottura cristalli

In caso di rottura dei cristalli che impedisca la circolazione con rischio di pericolosità per l'assicurato, AXA Assistance provvede a trasportare il veicolo al più vicino punto convenzionato per la riparazione dei cristalli.

d) Ricarica del veicolo sul luogo dell'immobilizzo (operante solo in Italia) o traino al punto di ricarica più vicino

In caso di immobilizzo del veicolo elettrico per esaurimento della batteria di trazione, la Centrale Operativa, valutata la possibilità di effettuare la ricarica sul posto e la disponibilità di un fornitore sul luogo, provvederà a fornire la ricarica necessaria per consentire al veicolo di raggiungere la prima colonnina di ricarica disponibile.

AXA tiene a carico le spese relative alla ricarica sul posto, entro un raggio di 30 km dal fornitore al luogo di fermo. L'eventuale eccedenza chilometrica resta a carico dell'Assicurato.

Le spese per gli eventuali pezzi di ricambio restano a totale carico dell'Assicurato.

Qualora la ricarica sul posto non sia possibile, o a scelta dell'assicurato, la Centrale Operativa provvederà al soccorso stradale del veicolo, con il traino del veicolo al punto di ricarica più vicino come al punto a).

In questo caso le spese per la ricarica sono a carico dell'Assicurato.

e) Veicolo in sostituzione (garanzia valida solo in Italia)

Se il veicolo assicurato richiede un tempo di riparazione (inteso come tempo complessivo di permanenza del veicolo in officina, comprensivo dei tempi necessari per la diagnosi, richiesta dei pezzi di ricambio, tempi di attesa necessari, ecc.) superiore a 3 giorni a seguito di guasto, incidente, incendio, atto vandalico, AXA Assistance mette a disposizione dell'assicurato:

- un veicolo sostitutivo della medesima tipologia, se disponibile;

oppure

- un'autovettura a noleggio, di cilindrata 1.200 c.c., compresa la copertura assicurativa obbligatoria R.C.A.

oppure

- mobilità alternativa equivalente se disponibile e di interesse per l'assicurato (a titolo esemplificativo: taxi, sharing, voucher).

AXA Assistance supporterà l'assicurato nella scelta della soluzione più opportuna.

Se non è possibile l'organizzazione del servizio, AXA Assistance rimborserà i costi sostenuti, dietro presentazione di idoneo giustificativo di spesa (ricevuta fiscale, etc.) nei limiti del massimale stabilito. Su richiesta di AXA Assistance l'assicurato è tenuto a fornire la documentazione dell'officina da cui risultino le ore di manodopera necessarie ad eseguire le riparazioni del veicolo.

In caso di furto totale del veicolo, AXA Assistance mette a disposizione dell'assicurato un veicolo a noleggio alle condizioni e con le modalità specificate in precedenza per un periodo massimo come riportato nella *"Tabelle dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie"*. L'assicurato deve presentare alla centrale operativa copia della denuncia inoltrata alle autorità competenti del luogo.

La prestazione è fornita durante gli orari di apertura e secondo le disponibilità delle società di autonoleggio convenzionate e al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale con carta di credito.

f) Taxi sul luogo di fermo/servizio di accompagnamento

AXA Assistance può organizzare un servizio di accompagnamento con taxi o veicolo a noleggio con conducente o, se non reperibili, con un mezzo di autosoccorso per permettere all'assicurato di raggiungere la destinazione finale o raggiungere altra destinazione.

A titolo esemplificativo il servizio di accompagnamento può essere richiesto per andare:

- dal luogo di fermo all'officina o deposito dell'autosoccorritore;
- dal luogo di fermo o dall'officina o deposito dell'autosoccorritore alla stazione di autonoleggio qualora l'assicurato usufruisca della prestazione "Auto in sostituzione";
- dal luogo di fermo al domicilio dell'assicurato.

Qualora non sia possibile organizzare il servizio direttamente, Axa Assistance rimborsa i costi sostenuti dall'assicurato per le spese relative al trasporto organizzato in proprio, ma preventivamente autorizzato dalla centrale operativa, dietro presentazione di idoneo giustificativo di spesa (ricevuta fiscale, etc.) nei limiti del massimale previsto.

g) Recupero del veicolo dopo le riparazioni o dopo il ritrovamento per furto

Se il veicolo assicurato richiede un tempo di riparazione superiore a 3 giorni o nell'eventualità del ritrovamento del veicolo dopo un furto, AXA Assistance supporta l'assicurato per il recupero del veicolo, riparato o ritrovato, mettendo a disposizione dello stesso le seguenti soluzioni alternative:

- un biglietto di andata in treno prima classe o aereo in linea classe turistica, nel caso in cui il veicolo riparato si trovi ad oltre 100 Km dal domicilio abituale dell'assicurato;
- il veicolo riparato si trova entro 100 Km dal domicilio abituale dell'assicurato. Nel caso in cui il veicolo non sia marciante: un soccorso stradale per il recupero del mezzo dopo la riparazione/ritrovamento dopo il furto; se il veicolo è marciante verrà messo a disposizione un biglietto di andata in treno prima classe (o altro mezzo equivalente);
- nel caso in cui il veicolo riparato o ritrovato si trovi nel comune o zone limitrofe presso il quale l'assicurato ha il proprio domicilio abituale, la Centrale Operativa offrirà la soluzione migliore (ad esempio taxi, autista professionista incaricato di ritirare e riconsegnare il veicolo all'Assicurato).

h) Dissequestro veicolo

Se il veicolo assicurato, a seguito di guasto, incidente o incendio, è posto sotto sequestro dalle Autorità competenti, AXA Assistance provvederà al disbrigo delle formalità per ottenere la liberazione e terrà a proprio carico i relativi costi sia amministrativi che organizzativi

ASSISTENZA PLUS - (Valida solo per i Motocicli)

La centrale operativa, in caso di qualsiasi evento fortuito ed imprevedibile durante la circolazione del veicolo, organizza ed eroga 24 ore su 24, le prestazioni di assistenza necessarie alla risoluzione dello stato di necessità creatosi in base alle condizioni contrattualmente previste fornendo, ove necessario, anche un servizio di orientamento per supportare il cliente nell'attivazione delle prestazioni incluse in polizza più idonee alla gestione della situazione di emergenza.

La centrale operativa, prima dell'erogazione di qualsiasi prestazione di assistenza, può richiedere a suo insindacabile giudizio tutta la documentazione giustificativa necessaria che attesti l'effettivo accadimento dell'evento fortuito ed imprevisto che ha dato origine al sinistro.

La centrale operativa stabilisce tipologie, tempi e modalità di erogazione dei servizi in accordo con le esigenze segnalate dal cliente.

Le prestazioni di assistenza sono organizzate in due sezioni e sono le seguenti:

- *PRESTAZIONI CON MASSIMALE SPECIFICO;*
- *PRESTAZIONI CON MASSIMALE UNICO.*

PRESTAZIONI CON MASSIMALE SPECIFICO**a) Informazioni**

Mediante la centrale operativa, AXA Assistance fornisce le seguenti informazioni: di carattere automobilistico:

- rete dei concessionari delle case costruttrici;
- rete di assistenza convenzionata delle case costruttrici;
- rete di assistenza per riparazioni pneumatici;
- caratteristiche tecniche dei principali modelli venduti in Italia;
- ufficio deputato al ritiro della domanda per la restituzione della patente di guida, documenti necessari e tempi e costi dell'operazione;
- traffico sulle strade statali ed autostradali;
- situazione meteorologica in Italia.

b) Consulto medico telefonico

La centrale operativa, attiva 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, è a disposizione dell'assicurato per organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza conseguente a infortunio o malattia improvvisa. Il servizio medico della centrale operativa, in base alle informazioni ricevute al momento della richiesta da parte dell'assicurato o da persona terza, qualora lo stesso non ne sia in grado, può fornire consigli medici di carattere generale oppure le informazioni riguardanti:

- reperimento dei mezzi di soccorso;
- reperimento di medici generici e specialisti;
- localizzazione di centri di cura generica e specialistica pubblici e privati;
- modalità di accesso a strutture sanitarie pubbliche e private;
- esistenza e reperibilità di farmaci.

La centrale operativa non fornisce diagnosi o prescrizioni, ma mette rapidamente l'assicurato in condizione di ottenere quanto necessario.

c) Soccorso stradale

Le seguenti prestazioni sono dovute in caso di incidente da circolazione, incendio o guasto (anche se conseguente a furto parziale o a tentato furto) che comportino l'immobilizzo del veicolo coperto dall'assicurazione solo se al momento del sinistro, si trovi in circolazione sulla rete stradale pubblica o di aree ad esse equivalenti e sia raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario.

Le prestazioni saranno fornite, su valutazione della Centrale Operativa di AXA Assistance, anche qualora il sinistro abbia come conseguenza il danneggiamento del veicolo o di sue parti tali da consentirne la marcia, ma con rischio di aggravamento del danno o delle condizioni di pericolosità per l'assicurato o per la circolazione stradale.

In caso di guasto o incidente avvenuto in autostrada, l'operatore della Centrale Operativa fornirà informazioni specifiche all'assicurato.

Su richiesta dell'assicurato AXA Assistance organizza e tiene a carico i seguenti interventi di assistenza:

- **Dépannage (riparazione del veicolo sul luogo dell'immobilizzo):** se il veicolo può essere riparato sul luogo dell'immobilizzo, AXA Assistance verifica la disponibilità di un riparatore nel territorio dove l'evento si è verificato e lo invia sul luogo prendendone a carico le spese di uscita e del percorso chilometrico (andata e ritorno). Il costo degli eventuali pezzi di ricambio è a carico dell'assicurato.
- **Traino:** se il veicolo non può essere riparato sul luogo dell'immobilizzo, AXA Assistance si occupa di reperire ed inviare il mezzo di soccorso per il traino dello stesso presso il più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice o, in accordo con l'assicurato, presso l'officina generica più vicina. Qualora il soccorso avvenga negli orari di chiusura dei punti di assistenza, il veicolo verrà tenuto in custodia presso il deposito del soccorritore intervenuto e sarà recapitato, il giorno lavorativo successivo, all'officina più vicina. In alternativa alle destinazioni sopra indicate, l'assicurato, potrà richiedere una diversa destinazione entro un percorso massimo di 80 km (A/R) dal luogo di fermo; in quest'ultimo caso, il servizio verrà fornito compatibilmente con le tempistiche indicate dall'auto soccorritore.

Nel caso in cui la destinazione scelta sia diversa da un'officina meccanica o carrozzeria, l'assicurato potrà accedere al "secondo traino" per portare il veicolo presso un luogo dove effettuare le riparazioni necessarie, attraverso il massimale unico.

- **Recupero difficoltoso:** se il veicolo è uscito dalla rete stradale e risulta danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, AXA Assistance invia sul posto un mezzo eccezionale per riportarlo sulla rete stradale.

- **Foratura pneumatico – Esaurimento batteria – Esaurimento carburante:** in caso di foratura dello pneumatico occorso durante la circolazione stradale o in caso di esaurimento della batteria, AXA Assistance organizza, in funzione delle specifiche circostanze in cui si trova il veicolo, il Dépannage o il Traino. In caso di esaurimento del carburante /batteria, AXA Assistance provvede a trasportare il veicolo al più vicino punto di rifornimento/ricarica alla risoluzione sul posto o alla soluzione alternativa più opportuna.

Sono comprese anche le eventuali spese di traino dal deposito dell'autosoccorritore (II° traino) al più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice, qualora si sia reso necessario il rimessaggio del veicolo presso il deposito dell'autosoccorritore causa la chiusura temporanea del punto di assistenza. Sono incluse anche le eventuali spese di custodia del veicolo presso il deposito dell'autosoccorritore dal giorno del suo ingresso fino al giorno di consegna al punto di assistenza. È esclusa ogni responsabilità di AXA Assistance e/o di AXA per la custodia del veicolo.

d) Ricarica del veicolo sul luogo dell'immobilizzo (operante solo in Italia) o traino al punto di ricarica più vicino

In caso di immobilizzo del veicolo elettrico per esaurimento della batteria di trazione, la Centrale Operativa, valutata la possibilità di effettuare la ricarica sul posto e la disponibilità di un fornitore sul luogo, provvederà a fornire la ricarica necessaria per consentire al veicolo di raggiungere la prima colonnina di ricarica disponibile.

AXA tiene a carico le spese relative alla ricarica sul posto, entro un raggio di 30 km dal fornitore al luogo di fermo. L'eventuale eccedenza chilometrica resta a carico dell'Assicurato.

Le spese per gli eventuali pezzi di ricambio restano a totale carico dell'Assicurato.

Qualora la ricarica sul posto non sia possibile, o a scelta dell'assicurato, la Centrale Operativa provvederà al soccorso stradale del veicolo, con il traino del veicolo al punto di ricarica più vicino come al punto a).

In questo caso le spese per la ricarica sono a carico dell'Assicurato.

e) Veicolo in sostituzione (garanzia valida solo in Italia)

Se il veicolo assicurato richiede un tempo di riparazione (inteso come tempo complessivo di permanenza del veicolo in autofficina, comprensivo dei tempi necessari per la diagnosi, richiesta dei pezzi di ricambio, tempi di attesa necessari, ecc.) superiore a 3 giorni a seguito di guasto, incidente, incendio, atto vandalico, AXA Assistance mette a disposizione dell'assicurato:

- un veicolo sostitutivo, di pari categoria se disponibile;

oppure

- un'autovettura a noleggio, di cilindrata 1.200 c.c., compresa la copertura assicurativa obbligatoria R.C.A.

oppure

- mobilità alternativa equivalente se disponibile e di interesse per l'assicurato (a titolo esemplificativo: taxi, sharing, voucher).

AXA Assistance supporterà l'assicurato nella scelta della soluzione più opportuna.

Se non è possibile l'organizzazione del servizio, AXA Assistance rimborserà i costi sostenuti, dietro presentazione di idoneo giustificativo di spesa (ricevuta fiscale, etc.) nei limiti del massimale stabilito. Su richiesta di AXA Assistance l'assicurato è tenuto a fornire la documentazione dell'officina da cui risultino le ore di manodopera necessarie ad eseguire le riparazioni del veicolo.

In caso di furto totale del veicolo, AXA Assistance mette a disposizione dell'assicurato un veicolo a

noleggio alle condizioni e con le modalità specificate in precedenza per un periodo massimo come riportato nella “Tabelle dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie”. L’assicurato deve presentare alla centrale operativa copia della denuncia inoltrata alle autorità competenti del luogo. La prestazione è fornita durante gli orari di apertura e secondo le disponibilità delle società di autonoleggio convenzionate e al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale con carta di credito.

f) Trasferimento/Rimpatrio salma

In caso di decesso dell’assicurato dovuto ad incidente stradale, AXA Assistance organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di inumazione in Italia o nel paese di origine.

Il trasporto è eseguito secondo le norme in materia e dopo aver adempiuto tutte le formalità sul luogo del decesso. Nel massimale previsto sono comprese le spese per l’acquisto della bara. Qualora le leggi del luogo impediscano il trasporto della salma o l’assicurato abbia espresso il desiderio di essere inumato in quel paese, AXA Assistance mette a disposizione di un familiare un biglietto di andata/ritorno (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per presenziare alle esequie.

g) Trasporto/Rimpatrio del veicolo

Se, in caso di guasto, incidente, incendio, atto vandalico, il veicolo subisce danni tali da non consentire la prosecuzione del viaggio e da richiedere un tempo di riparazione (inteso come tempo complessivo di permanenza del veicolo in autofficina, comprensivo dei tempi necessari per la diagnosi, richiesta dei pezzi di ricambio, tempi di attesa necessari, ecc.) superiore a 5 giorni, AXA Assistance, dopo aver preso contatto con l’officina dove si trova il veicolo, incarica un trasportatore di sua fiducia di trasportarlo dal luogo dell’immobilizzo fino all’officina preventivamente segnalata. Sono a carico di AXA Assistance le spese di trasporto e di custodia del veicolo a partire dal momento dell’avvenuta comunicazione alla centrale operativa.

Quanto precede vale anche in caso di furto quando il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non poter essere guidato.

PRESTAZIONI CON MASSIMALE UNICO

Qualora l’assicurato, impossibilitato all’utilizzo del veicolo, necessiti di ulteriore assistenza ha diritto alle prestazioni di seguito riportate:

a) Recupero del veicolo dopo le riparazioni o dopo il ritrovamento per furto

Se il veicolo assicurato richiede un tempo di riparazione superiore a 3 giorni o nell’eventualità del ritrovamento del veicolo dopo un furto, AXA Assistance supporta l’assicurato per il recupero del veicolo, riparato o ritrovato, mettendo a disposizione dello stesso le seguenti soluzioni alternative:

- un biglietto di andata in treno prima classe o aereo in linea classe turistica, nel caso in cui il veicolo riparato si trovi ad oltre 100 Km dal domicilio abituale dell’assicurato;
- se il veicolo riparato si trova entro 100 Km dal domicilio abituale dell’assicurato. Nel caso in cui il veicolo non sia marciante: un soccorso stradale per il recupero del mezzo dopo la riparazione/ritrovamento dopo il furto; se il veicolo è marciante verrà messo a disposizione un biglietto di andata in treno prima classe (o altro mezzo equivalente);
- nel caso in cui il veicolo riparato o ritrovato si trovi nel comune o zone limitrofe presso il quale l’assicurato ha il proprio domicilio abituale, la Centrale Operativa offrirà la soluzione migliore (ad esempio taxi, autista professionista incaricato di ritirare e riconsegnare il veicolo all’Assicurato).

b) Dissequestro veicolo

Se il veicolo assicurato, a seguito di guasto, incidente o incendio, è posto sotto sequestro dalle Autorità competenti, AXA Assistance provvederà al disbrigo delle formalità per ottenere la liberazione e terrà a proprio carico i relativi costi sia amministrativi che organizzativi.

c) Taxi sul luogo di fermo/servizio di accompagnamento

AXA Assistance può organizzare un servizio di accompagnamento con taxi o veicolo a noleggio con conducente o, se non reperibili, con un mezzo di autosoccorso per permettere all'assicurato di raggiungere la destinazione finale o raggiungere altra destinazione.

A titolo esemplificativo il servizio di accompagnamento può essere richiesto per andare:

- dal luogo di fermo all'officina o deposito dell'autosoccorritore;
- dal luogo di fermo o dall'officina o deposito dell'autosoccorritore all'albergo presso il quale è stato prenotato il pernottamento in attesa della riparazione del veicolo, così come previsto dalla prestazione "spese di soggiorno";
- dal luogo di fermo o dall'officina o deposito dell'autosoccorritore alla stazione ferroviaria, di autobus, di autonoleggio o all'aeroporto qualora l'Assicurato rientri al domicilio o prosegua il viaggio con uno dei mezzi previsti dalla prestazione "Rientro o prosecuzione del viaggio";
- dal luogo di fermo o dall'officina o deposito dell'autosoccorritore alla stazione di autonoleggio qualora l'assicurato usufruisca della prestazione "Auto in sostituzione";
- dal luogo di fermo al domicilio dell'assicurato.

Qualora non sia possibile organizzare il servizio direttamente, Axa Assistance rimborsa i costi sostenuti dall'assicurato per le spese relative al trasporto organizzato in proprio, ma preventivamente autorizzato dalla centrale operativa, dietro presentazione di idoneo giustificativo di spesa (ricevuta fiscale, etc.) nei limiti del massimale previsto.

d) Rientro o prosecuzione del viaggio (garanzia valida ad oltre 100 km dal domicilio abituale dell'assicurato)

In caso di guasto, incidente, incendio, atto vandalico che comportano un immobilizzo del veicolo, ovvero se il veicolo non può essere utilizzato o non sia marciante per almeno 36 ore dal momento della richiesta di assistenza alla centrale operativa o in caso di furto totale del veicolo stesso, AXA Assistance organizza il rientro dell'assicurato e degli eventuali altri trasportati alla propria residenza in Italia o consente all'assicurato ed ai trasportati di proseguire il viaggio sino al luogo di destinazione. Il rientro o il proseguimento del viaggio viene effettuato con aereo classe turistica, in treno prima classe includendo le spese dei biglietti di viaggio per il conducente e gli eventuali passeggeri del veicolo. In alternativa, solamente in Italia, fornendo all'assicurato un'autovettura a noleggio di pari categoria per un periodo non superiore a 48 ore. La prestazione è fornita durante gli orari di apertura e secondo le disponibilità delle società di autonoleggio convenzionate e al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale con carta di credito. In caso di furto totale si richiede all'assicurato di presentare alla centrale operativa la copia della denuncia inoltrata alle autorità competenti del luogo.

e) Spese di soggiorno (garanzia valida oltre 100 km dal domicilio abituale dell'assicurato)

In caso di guasto, incidente, incendio, atto vandalico che comportano un immobilizzo del veicolo, ovvero se il veicolo non può essere utilizzato o non sia marciante per almeno 36 ore dal momento della richiesta di assistenza alla centrale operativa o in caso di furto totale del veicolo stesso, AXA Assistance reperisce un albergo in loco e tiene a proprio carico le spese di soggiorno (pernottamento e prima colazione) per il conducente e gli eventuali passeggeri del veicolo, sino al termine delle riparazioni. In caso di furto totale si richiede all'assicurato di presentare alla centrale operativa la copia della denuncia inoltrata alle autorità competenti del luogo.

f) Servizio Delivery & Collection

Il cliente può richiedere che il veicolo sostitutivo venga messo a disposizione presso il suo domicilio o presso l'officina in cui viene svolta la riparazione. Se la società di noleggio incaricata non fornisce il servizio "Delivery & Collection", AXA Assistance invia un taxi per recarsi presso la società di noleggio. Il servizio prevede la stessa modalità per la restituzione del veicolo noleggiato.

g) Invio pezzi di ricambio all'estero

Qualora i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo immobilizzato all'estero per guasto o incidente non siano reperibili sul posto, la Centrale Operativa provvederà ad inviarli, con il mezzo più rapido (tenendo conto delle norme vigenti in materia), fino al luogo di sdoganamento più vicino alla località di immobilizzo. La Società terrà a proprio carico il costo della ricerca, dell'imballaggio e della spedizione dei pezzi di ricambio. Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali.

h) Secondo traino

Nel caso in cui la destinazione scelta sia diversa da un'officina meccanica o carrozzeria, l'assicurato potrà accedere al "secondo traino" per portare il veicolo presso un luogo dove effettuare le riparazioni necessarie, attraverso il massimale unico.

i) Invio medico generico (prestazione valida solo in Italia)

Qualora, successivamente al "Consulto medico telefonico", il servizio medico della centrale operativa giudichi necessaria e non rinviabile una visita medica dell'assicurato, invia un medico generico convenzionato sul posto, con costi a carico di AXA.

Qualora non sia immediatamente disponibile l'invio del medico, la centrale operativa organizza il trasferimento in ambulanza dell'assicurato presso il centro di primo soccorso più vicino.

In caso di emergenza la centrale operativa non può in alcun caso sostituirsi agli organismi ufficiali di soccorso (servizio 118), né assumersi le eventuali spese.

j) Trasferimento/Rimpatrio sanitario

Qualora il servizio medico della centrale operativa consigli, a seguito di infortunio o malattia improvvisa dell'assicurato, il trasporto sanitario dello stesso, previa analisi del quadro clinico e d'intesa con il medico curante sul posto, AXA Assistance organizza:

- il trasferimento sanitario presso una struttura medica adeguata più vicina;
- il rimpatrio sanitario nel paese di origine se le sue condizioni lo permettono e lo richiedono;
- l'assistenza durante il trasporto con personale medico o paramedico.

Il trasporto sanitario viene effettuato con i mezzi ritenuti più idonei a insindacabile giudizio della centrale operativa:

- aereo sanitario;
- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno prima classe e, se necessario vagone letto;
- autoambulanza senza limiti di chilometraggio;
- altro mezzo di trasporto.

AXA Assistance può richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dell'assicurato.

k) Richiesta documenti in caso di furto totale (prestazione valida in Italia)

A seguito di furto totale del veicolo, l'Assicurato potrà avvalersi di AXA Assistance per la richiesta dei seguenti documenti:

- estratto cronologico, generale o storico;
- perdita di possesso.

L'Assicurato deve comunicare ad AXA Assistance nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, targa del veicolo rubato e il tipo di documento desiderato.

L'Assicurato dovrà rendere disponibili nelle modalità concordate con AXA Assistance i seguenti documenti:

- denuncia di furto in originale;
- foglio complementare o certificato di proprietà o il Documento Unico di Circolazione (DUC), in originale o copia conforme (se rubato deve essere specificato in denuncia, se non è stato specificato, l'Assicurato deve fare una integrazione della denuncia).

Una volta ottenuti i documenti richiesti agli uffici preposti, AXA Assistance li invierà all'Assicurato tenendo a proprio carico i relativi costi.

AXA Assistance potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza.

Per le prestazioni che eccedono il massimale unico, il costo è a carico dell'assicurato. Tale eventuale eccedenza viene comunicata dalla centrale operativa al momento del sinistro con l'indicazione del relativo importo. L'importo comunicato è puramente indicativo perché soggetto a possibili variazioni dovute all'effettivo servizio erogato.

È esclusa pertanto ogni responsabilità della centrale operativa per importi diversi rispetto a quanto comunicato e che non rientrino in copertura

COSA NON ASSICURO

Art. 5.4 - Esclusioni Garanzia Assistenza

Le prestazioni non sono dovute nei seguenti casi:

- a) danni provocati con dolo dell'assicurato o delle persone di cui deve rispondere;
- b) prestazioni o spese non autorizzate da AXA Assistance;
- c) spese di sorveglianza e di parcheggio diverse da quelle convenute dalla Centrale Operativa con l'autosoccorritore;
- d) danni agli effetti personali ed alle merci trasportate a bordo del veicolo e le eventuali perdite economiche a seguito dell'evento.
- e) atti di guerra, anche civile, insurrezione, occupazione militare, invasioni (dopo il 10° giorno dall'inizio degli accadimenti qualora il conducente risulti sorpreso mentre si trova in viaggio in un Paese in stato di pace al momento della sua partenza), calamità provenienti da forze della natura, influenze termiche od atmosferiche, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti dalla trasmutazione dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- f) in conseguenza di partecipazione ad attività illecite, oppure partecipazione a corse, scommesse, gare e competizioni;
- g) in conseguenza di stato di ebbrezza, ovvero di alterazione determinata da uso di sostanze stupefacenti, psicofarmaci od allucinogeni;
- h) in conseguenza di conduzione del veicolo da persona non autorizzata dal proprietario o sprovvista della patente di guida o non abilitata alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge vigenti;
- i) in conseguenza di guida di un veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione;

- j) se il veicolo viene adibito ad uso diverso da quello indicato nella carta di circolazione;
- k) in conseguenza di immobilizzi causati per difetti di fabbricazione con acclarato richiamo della casa costruttrice o causati da normali operazioni di manutenzione;
- l) in conseguenza della mancata esecuzione degli interventi di manutenzione programmata previsti dalla casa costruttrice.

È comunque esclusa qualsiasi indennità per mancato uso del veicolo.

AXA Assistance non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile dei ritardi o degli impedimenti nell'esecuzione delle proprie prestazioni di assistenza derivanti da eventi esclusi o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Art. 5.5 - Ulteriori Esclusioni specifiche Garanzia Assistenza

Fermo restando quanto stabilito dall' *Art. 5.4- Esclusioni Garanzia Assistenza*, valgono altresì, per ciascuna prestazione le seguenti esclusioni:

e) Veicolo in sostituzione (garanzia valida solo in Italia)

La prestazione non comprende le spese inerenti le assicurazioni facoltative, le relative franchigie, le spese di carburante, i pedaggi in genere (autostrade, traghetti, ecc.), le eventuali multe, ed i giorni eccedenti quelli autorizzati dalla centrale operativa.

ASSISTENZA PLUS - PRESTAZIONI CON MASSIMALE UNICO

g) Invio pezzi di ricambio all'estero

la prestazione non sarà effettuata se i pezzi di ricambio necessari alla riparazione non sono più in produzione o non sono reperibili presso i fornitori ufficiali della rete italiana della Casa Costruttrice. Inoltre, non sono comprese le eventuali spese doganali.

ASSISTENZA PLUS - PRESTAZIONI CON MASSIMALE SPECIFICO

g) Rimpatrio del veicolo

La prestazione non comprende il rimpatrio del veicolo il cui valore commerciale, dopo il sinistro, risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il trasporto in Italia. Inoltre, non comprende i danni da eventuali atti di vandalismo, furto di accessori e parti del veicolo, altri danneggiamenti da parte di terzi durante l'immobilizzo ed in attesa delle operazioni di rimpatrio o di abbandono.

COME MI ASSICURO

Art. 5.6 - Limiti di esposizione

I massimali indicati per ogni prestazione debbono intendersi al lordo di qualsiasi imposta od altro onere stabilito per legge. Nei limiti dei massimali previsti, le prestazioni devono intendersi complementari a quelle che l'assicurato avrebbe dovuto comunque sostenere, quali quelle relative ai biglietti aerei, ferroviari o marittimi, pedaggi, costo di carburante, ecc., che devono pertanto considerarsi a suo carico. In conseguenza di ciò, l'assicurato si impegna a consegnare i titoli di trasporto non utilizzati, con appropriata delega ad AXA Assistance che si incaricherà delle pratiche di rimborso e sarà autorizzata a trattenere le somme ricavate. In difetto l'assicurato sarà tenuto, entro 3 mesi dal rientro, ad intraprendere le pratiche per il rimborso dei biglietti di viaggio non utilizzati ed a versare le relative somme ad AXA Assistance.

Le eventuali spese sostenute, sempre che autorizzate, saranno rimborsate previa presentazione di validi documenti giustificativi (fatture, certificati, notule).

Art. 5.7 - Obblighi dell'assicurato in caso di richiesta di assistenza

L'assicurato deve contattare personalmente la centrale operativa, a meno che non sia oggettivamente impossibilitato, fornendo i propri dati anagrafici, il numero di polizza ed il tipo di intervento richiesto.

TABELLE LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE

Validità e operatività delle prestazioni di assistenza (Art. 5.1)		
<i>Garanzia</i>	<i>Limite di indennizzo</i>	<i>Scoperto o Franchigia</i>
Garanzia Assistenza (Art. 5.3) <u>ASSISTENZA BASE</u>	Le garanzie sono prestate con il limite massimo di 2 sinistri per veicolo e per anno, senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo sinistro.	

<u>ASSISTENZA BASE - Garanzia Assistenza (Art. 5.3)</u>		
<i>Garanzia</i>	<i>Limite di indennizzo</i>	<i>Scoperto o Franchigia</i>
b) Soccorso Stradale Traino	La garanzia è prestata verso luogo di riparazione più vicino. Verso destinazione diversa dal luogo di riparazione la garanzia è prestata entro un percorso massimo di 60 km (A/R) dal luogo di fermo.	
b) Soccorso Stradale Recupero difficoltoso	La garanzia è prestata con il limite massimo di € 250, ⁰⁰ per evento, compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi per il recupero.	
e) Veicolo in sostituzione	La garanzia è prestata per un periodo massimo di 3 giorni a chilometraggio illimitato.	
f) Taxi sul luogo di fermo/servizio di accompagnamento	La garanzia è prestata con il limite massimo di € 50, ⁰⁰ per sinistro.	
g) Recupero del veicolo dopo le riparazioni o dopo il ritrovamento per furto	La garanzia è prestata con il limite massimo di € 250, ⁰⁰ per evento. In caso di utilizzo di un taxi, la garanzia è prestata con il limite massimo di € 50, ⁰⁰ per evento.	
h) Dissequestro veicolo	La garanzia è prestata con il limite massimo di € 250, ⁰⁰ per evento.	

Validità e operatività delle prestazioni di assistenza (Art. 5.1)		
<i>Garanzia</i>	<i>Limite di indennizzo</i>	<i>Scoperto o Franchigia</i>
Garanzia Assistenza (Art. 5.3) <u>ASSISTENZA PLUS</u>	Le garanzie sono prestate con il limite massimo di 3 sinistri per veicolo e per anno, senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo sinistro.	

ASSISTENZA PLUS - Garanzia Assistenza (Art. 5.3)		
PRESTAZIONI CON MASSIMALE SPECIFICO		
Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia
c) Soccorso Stradale Traino	La garanzia è prestata verso luogo di riparazione più vicino, autorizzato dalla casa costruttrice o, in accordo con l'assicurato, presso l'officina generica più vicina. Verso destinazione diversa dal luogo di riparazione la garanzia è prestata entro un percorso massimo di 80 km (A/R) dal luogo di fermo.	
c) Soccorso Stradale Recupero difficoltoso	La garanzia è prestata con il limite massimo di € 250, ⁰⁰ per evento, compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi per il recupero.	
e) Veicolo in sostituzione	La garanzia è prestata per un periodo massimo di 7 giorni a chilometraggio illimitato.	
f) Trasferimento/Rimpatrio salma	La garanzia è prestata con costo a carico di AXA.	
g) Trasporto/Rimpatrio del veicolo	La garanzia è prestata con costo a carico di AXA.	

ASSISTENZA PLUS - Garanzia Assistenza (Art. 5.3)		
PRESTAZIONI CON MASSIMALE UNICO		
Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia
a) Recupero del veicolo dopo le riparazioni o dopo il ritrovamento per furto	La garanzia è prestata con il limite massimo di € 500, ⁰⁰ per sinistro e per un massimo di 3 sinistri per veicolo e per anno.	
b) Dissequestro veicolo		
c) Taxi sul luogo di fermo/servizio di accompagnamento		
d) Rientro o prosecuzione del viaggio (garanzia valida ad oltre 100 km dal domicilio abituale dell'assicurato)		
e) Spese di soggiorno (garanzia valida oltre 100 km dal domicilio abituale dell'assicurato)		
f) Servizio Delivery & Collection		

ASSISTENZA PLUS - Garanzia Assistenza (Art. 5.3)		
PRESTAZIONI CON MASSIMALE UNICO		
Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia
g) Invio pezzi di ricambio all'estero h) Secondo traino i) Invio medico generico j) Trasferimento/Rimpatrio sanitario k) Richiesta documenti in caso di furto totale (prestazione valida in Italia)		

6. SEZIONE GARANZIA TUTELA LEGALE

PREMESSA

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata da AXA Assicurazioni S.p.A. a:

Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Tutela Legale

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 ROMA

Tel. +39 06 42.115.629 | Fax. +39 06 48.70.326

di seguito denominata AXA Assistance alla quale l'assicurato può rivolgersi in orario di ufficio (dal lunedì al giovedì dalle 09:00 alle 17:00 e il venerdì dalle 09:00 alle 13:00).

Le garanzie Tutela Legale seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante. Pertanto, sono efficaci esclusivamente in presenza di valida copertura contrattuale. Per tutto quanto non è espressamente regolato dall'assicurazione Tutela Legale, valgono, in quanto applicabili, le definizioni e le norme che regolano l'assicurazione in generale.

La garanzia prevista nella SEZIONE è operante solo se espressamente richiamata in polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

Per ogni sinistro l'importo liquidato è limitato e/o ridotto come riportato nella *"Tabella dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie"*.

Le prestazioni non comprese nella garanzia, sono elencate nel capitolo *"COSA NON ASSICURO"*.

COSA ASSICURO

Art. 6.1 - Garanzia Base Tutela legale

Assicura la Tutela Legale occorrente all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale.

Le garanzie vengono prestate al proprietario, al locatario in base ad un contratto di leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza e precisamente:

- a)** l'azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi;
- b)** la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi che siano conseguenza diretta di un incidente stradale;
- c)** la difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, la prestazione opera esclusivamente purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
- d)** l'anticipo della cauzione penale in caso di arresto all'estero, a seguito di incidente stradale.
- e)** il ricorso contro il provvedimento di ritiro e sospensione della patente per eventi derivanti dalla circolazione stradale;
- f)** il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore adottato in seguito ad incidente stradale;
- g)** procedimenti o vertenze legali conseguenti all'installazione di un wall box presso l'abitazione del

proprietario del veicolo o per controversie con il fornitore di energia elettrica delle colonnine di ricarica o con chi eroga il servizio di noleggio delle batterie;

- h)** le controversie contrattuali riguardanti i veicoli assicurati;
- i)** l'opposizione alle sanzioni amministrative derivanti dalla violazione di norme relative al codice della strada nel solo caso in cui il ricorso sia stato accolto totalmente.

Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore del contraente; qualora il contraente non rientri fra questi assicurati, la garanzia viene prestata unicamente a favore del conducente, salvo contraria disposizione del contraente stesso.

Nell'ipotesi di un unico sinistro la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno sopportati. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Sono inoltre compresi i seguenti oneri non ripetibili della controparte:

- 1.** le spese per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; è garantito il rimborso delle spese per l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio;
- 2.** le spese per l'intervento di un legale domiciliatario; tali spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello cui appartiene il Comune ove l'assicurato ha la residenza;
- 3.** le spese per l'intervento di un perito/consulente tecnico nominato dall'autorità giudiziaria, o dall'assicurato se autorizzato dalla Società;
- 4.** le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza;
- 5.** le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dalla Società;
- 6.** le spese per il contributo unificato;
- 7.** le spese di giustizia in sede penale;
- 8.** le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- 9.** gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari;
- 10.** le spese per il tentativo di conciliazione (D. Lgs. 28/2010);
- 11.** le spese per la negoziazione assistita obbligatoria (D. L. n. 132/2014);
- 12.** le spese derivanti da procedimenti arbitrali.

Art. 6.2 - Decorrenza della garanzia

La garanzia opera per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e più precisamente dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell'assicurazione e che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.

Art. 6.3 - Validità territoriale

La garanzia è operante nell'ambito territoriale per il quale è valida l'assicurazione R.C.A. cui si riferisce.

Art. 6.4 - Estensione della garanzia base ad altra fattispecie di circolazione

Le garanzie di cui al precedente *Art. 6.1 - Garanzia Base Tutela legale*, valgono altresì in favore del contraente - come persona fisica del coniuge e dei figli minori conviventi quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato diverso da quello identificato in polizza, siano coinvolti in incidenti stradali.

COSA NON ASSICURO

Art. 6.5 - Esclusioni Garanzia Base Tutela Legale

Le garanzie non sono valide:

- a) in materia fiscale, tributaria ed amministrativa, salvo quanto espressamente previsto;
- b) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- c) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- d) per fatti da inquinamento ambientale derivanti da ripetuti comportamenti negligenti;
- e) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A., salvo che l'assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 209/2005;
- f) nei casi di violazione degli artt. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) o 189 (comportamento in caso di incidente) di cui al D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, salvo il caso di proscioglimento o assoluzione con decisione passata in giudicato; sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. AXA Assistance rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza è passata in giudicato;
- g) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità pura indette dall'ACI o dalla FMI;
- h) per le controversie derivanti da rapporti contrattuali in genere;
- i) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate e da detenzione o impiego di sostanze radioattive.

AXA Assistance non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali (art. 541 del Codice di Procedura Penale).

TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE

Garanzia Base Tutela legale (Art 6.1)		
<i>Garanzia</i>	<i>Limite di indennizzo</i>	<i>Scoperto o Franchigia</i>
Garanzia Base Tutela legale	La garanzia è prestata con il limite massimo indicato in polizza per ogni sinistro.	
2. Spese per l'intervento di un legale domiciliatario	La garanzia è prestata con il limite massimo di € 2.500, ⁰⁰ per ogni sinistro.	
9. Oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari	La garanzia è prestata con il limite massimo di € 500, ⁰⁰ per ogni sinistro.	

X. SEZIONE NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

Art. X.1 - Come denunciare il sinistro

Il contraente o l'assicurato deve dare avviso scritto del sinistro all'agenzia o direttamente ad AXA entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando ne è venuto a conoscenza (in base a quanto stabilisce l'Art. 1913 c.c.) indicando la data, il luogo e l'ora, la dinamica dell'incidente, i veicoli coinvolti con le rispettive targhe e, se noti, gli estremi dei rispettivi contratti di assicurazione R.C.A. e le generalità dei rispettivi conducenti.

La denuncia deve essere redatta in forma scritta utilizzando il modulo CAI "Constatazione amichevole di incidente Denuncia di sinistro", che deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro.

La denuncia di sinistro deve essere completata con i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, sesso, professione, patente) di colui che conduceva il veicolo assicurato al momento del sinistro.

Se sono conosciuti devono essere inoltre indicati:

- i dati anagrafici e i codici fiscali di tutti i soggetti che a vario titolo sono coinvolti nel sinistro (assicurato, proprietario, conducente del veicolo terzo, eventuali feriti, altri soggetti danneggiati, ecc.);
- eventuali testimoni (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e codice fiscale);
- eventuali autorità intervenute (Polizia, Polizia municipale, Carabinieri, ecc.);
- ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno.

Le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro devono essere inviati nel più breve tempo possibile.

A fronte di omissione o ritardi (ai sensi dell'Art 1913 c.c.) nella presentazione della denuncia di sinistro, o nell'invio di documentazione o di atti giudiziari, AXA ha diritto di rivalersi in tutto o in parte in ragione del pregiudizio sofferto per le somme che abbia dovuto erogare.

Art. X.2 - Cenni sulla disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti da circolazione stradale (D.P. R. n. 254/2006 in attuazione degli artt. 149 e 150 del C.D.A.)

Le informazioni relative all'assicurazione R.C.A. che forniamo non costituiscono contenuto contrattuale (a riguardo si veda quanto previsto dall'Art. X.1 – *Come denunciare il sinistro*). Riteniamo comunque utile fornire sin d'ora brevi informazioni sulle attività relative al risarcimento dei danni da circolazione.

La liquidazione dei sinistri può avvenire:

a) sulla base della disciplina del "risarcimento diretto" (Art 149 del C.D.A.).

In tal caso il danneggiato che si ritiene non responsabile (in tutto o in parte) del sinistro rivolge la richiesta di risarcimento alla propria impresa di assicurazione.

La gestione del sinistro è svolta quindi dall'assicuratore del veicolo non responsabile o parzialmente responsabile e riguarda i danni al veicolo e alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente, nonché le lesioni di lieve entità (postumi o lesioni inferiori o pari al 9% di invalidità) subiti dal conducente del medesimo veicolo.

Devono inoltre ricorrere le seguenti condizioni:

- la collisione deve essere avvenuta in Italia, S. Marino o Città del Vaticano, deve aver materialmente interessato due soli veicoli a motore identificati e assicurati per la R.C.A. con imprese italiane oppure con imprese estere aderenti all'accordo "risarcimento diretto";
- i due veicoli devono essere targati ed immatricolati in Italia; la Convezione non si applica alle macchine agricole, ai veicoli non targati - macchine operatrici che circolano in forza di specifiche autorizzazioni pur essendo sprovviste di targa identificativa del veicolo- né ai ciclomotori ed assimilati non dotati del sistema di targatura previsto ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2006, n. 153.

L'agente e la struttura liquidativa di AXA sono a disposizione del contraente e del danneggiato per fornire l'assistenza tecnica e informativa utile ad ottenere il miglior servizio e il corretto risarcimento del danno subito.

Nell'ipotesi di danni al veicolo e alle cose, la richiesta di risarcimento deve contenere i seguenti elementi: a) nomi degli assicurati; b) targhe dei due veicoli coinvolti; c) la denominazione delle rispettive imprese; d) la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro; e) le generalità di eventuali testimoni; f) l'indicazione dell'eventuale intervento degli organi di polizia; g) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno.

Nell'ipotesi di lesioni subite dai conducenti la richiesta deve indicare, inoltre: a) l'età, l'attività e il reddito del danneggiato; b) l'entità delle lesioni subite; c) la dichiarazione circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie; d) l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti; e) l'eventuale consulenza medico-legale di parte, corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista. Nel caso in cui la somma sia offerta dall'impresa assicuratrice entro i termini di legge, sugli importi da corrispondere non sono dovuti compensi per la consulenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni a persona (sono pertanto compresi soltanto i costi della perizia medica ed escluse le spese legali dell'avvocato e/o le spese di eventuali periti incaricati dall'assicurato).

- b) sulla base della procedura di **"risarcimento del terzo trasportato"** per i danni subiti dai passeggeri del veicolo nei termini previsti dall'Art. 141 del C.D.A., salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, entro il massimale minimo di Legge, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Resta fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa assicurativa del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo (in tal caso si applica la procedura di risarcimento prevista dal punto seguente).
- c) sulla base della **"procedura di risarcimento prevista dall'Art. 148"** del C.D.A., per tutte le fattispecie di sinistro non rientranti nei punti precedenti. In tal caso il danneggiato o gli aventi diritto potranno richiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente all'assicurazione del responsabile a mezzo lettera raccomandata, allegando il "modulo CAI" compilato in ogni sua parte ed indicando:
- per i sinistri con soli danni a cose: il codice fiscale dei danneggiati nonché luogo, giorni, ore in cui il veicolo danneggiato è disponibile per la perizia;
 - per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso: il codice fiscale, l'età, l'attività, il reddito del danneggiato, l'entità delle lesioni subite, la dichiarazione inerente la

sussistenza o meno del diritto a prestazioni da parte degli assicuratori sociali (ai sensi dell'Art. 142, comma 2 del C.D.A.), l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima.

Art. X.3 - Termini di legge per il risarcimento (Art. 8 D.P.R. n. 254, 18 luglio 2006, Art. 148 del C.D.A.)

La compagnia è tenuta al risarcimento o a comunicare i motivi del mancato risarcimento entro i termini definiti dalla legge, da calcolarsi dalla data di ricezione in compagnia della documentazione completa, come riportato ai punti precedenti.

I termini sono di 30 giorni in caso di soli danni a cose e in presenza di "modulo CAI" firmato da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro ovvero 60 giorni in caso di soli danni a cose in presenza di "modulo blu" firmato dal solo richiedente; 90 giorni in caso di lesioni personali o decesso.

Prescrizione

Ricordiamo che il diritto del danneggiato al risarcimento in caso di sinistro da circolazione si prescrive nel termine di due anni dal giorno dell'incidente (Art. 2947 c.c.). In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato

e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile.

Facoltà di rimborsare l'importo liquidato da AXA per uno o più sinistri per evitare la maggiorazione di premio dovuta all'applicazione della "Bonus-Malus"

Il contraente o l'assicurato può rimborsare ad AXA, al momento del rinnovo del contratto, l'importo di uno o più sinistri liquidati da AXA nell'anno trascorso. In questo caso non sarà applicata la maggiorazione del premio corrispondente.

In caso di sinistro liquidato sulla base della disciplina del **"risarcimento diretto"** l'assicurato dovrà richiedere (direttamente o tramite il suo agente) alla:

CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.

l'effettivo ammontare del risarcimento e corrisponderne il relativo importo direttamente alla CONSAP secondo i tempi e le modalità che verranno di volta in volta previsti dalla Concessionaria medesima.

Art. X.4 - Gestione delle vertenze

AXA gestisce a nome dell'assicurato le vertenze stragiudiziali e giudiziali in qualunque sede si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha anche la facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

AXA non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

Art. X.5 - Determinazione dell'ammontare del danno in caso di sinistro "Danni causati da veicolo non assicurato"

La liquidazione viene effettuata secondo i criteri civilistici di valutazione del danno previsti dalla normativa di legge vigente. Nel caso di antieconomicità della riparazione, l'assicurato ha diritto al valore del veicolo come previsto dall'Art. X.10 - *Determinazione dell'ammontare del danno - Formula "Valore Commerciale"*. L'assicurato può procedere alla riparazione del veicolo, tenendo a proprio carico la differenza tra il valore del veicolo e il costo della riparazione. Per le lesioni personali AXA indennizza i trasportati secondo la percentuale di invalidità permanente riportata ed il

conducente esclusivamente entro la soglia del 9% di invalidità permanente.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RICORSO TERZI DA INCENDIO, ESPLOSIONE O SCOPPIO

Art. X.6 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro l'assicurato deve immediatamente informare AXA delle procedure civili o penali promosse contro di lui e fornire tutti i documenti e le prove utili alla difesa. AXA ha la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'assicurato.

L'assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di AXA. Le spese giudiziali sostenute sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Nel caso sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO PER I DANNI AL VEICOLO

Art. X.7 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve:

- a)** fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, anche ottemperando alle eventuali disposizioni di AXA prima della riparazione. Le spese sostenute sono a carico di AXA;
- b)** avvisare l'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure AXA entro 3 giorni dal fatto o da quando ne è venuto a conoscenza, indicando la data, il luogo, le cause del sinistro, le conseguenze e l'entità approssimativa del danno, il nominativo e il domicilio di eventuali testimoni.

Nei casi di sinistro presumibilmente doloso, fare tempestivamente denuncia scritta alle autorità competenti indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno (se il fatto è avvenuto all'estero, l'assicurato, deve presentare analoga denuncia fatta anche alle autorità italiane). Copia conforme di tale dichiarazione deve essere allegata alla denuncia di sinistro. In ogni caso l'assicurato non deve provvedere alle riparazioni prima di aver ricevuto il consenso di AXA, salvo per quelle indispensabili al trasferimento del veicolo danneggiato alla più vicina officina o rimessa.

L'assicurato deve mettere a disposizione il veicolo per l'ispezione da parte di un incaricato di AXA. Tuttavia, se per motivi indipendenti dall'assicurato, tale ispezione non avviene entro 15 giorni dall'avviso indicato al punto b), questi può provvedere alle riparazioni anche senza aver ricevuto il consenso di AXA.

In tal caso l'assicurato deve:

- conservare le tracce del sinistro e le parti sostituite fino a liquidazione del danno senza avere per questo diritto ad indennità alcuna;
- presentare qualsiasi documentazione del danno in suo possesso (preventivi, fotografie, ecc.) e fornire le fatture e/o ricevute fiscali relative alle spese sostenute per la riparazione.

Inoltre, per le seguenti Garanzie, l'assicurato deve:

- **Garanzia Danni causati da animali selvatici o randagi (Art. 3.4):** presentare il verbale o il rapporto delle autorità di pubblica sicurezza a livello sia nazionale sia provinciale, locale o di enti e individui preposti ufficialmente e delegati dalle amministrazioni competenti, intervenuti sul luogo del sinistro, il quale deve inequivocabilmente certificare il verificarsi di un evento

conforme al contenuto della presente garanzia.

- **Garanzie Accessorie (Art. 3.5)**

Perdita delle chiavi del veicolo: presentare regolare fattura o altro documento giustificativo delle spese sostenute e copia conforme della denuncia fatta alle autorità competenti.

Rimborso spese per antifurto meccanico o elettronico: presentare idonea documentazione d'acquisto (fattura, scontrino o ricevuta fiscale probante le spese sostenute), nonché la copia conforme della denuncia fatta alle Autorità.

Rimborso delle spese per noleggio di un veicolo sostitutivo: presentare regolare fattura emessa da ditta autorizzata al noleggio.

Danni ai locali di proprietà: informare immediatamente AXA, fornendo tutti i documenti e le prove utili a dimostrare il danno e la sua entità.

Trasporto in ambulanza: presentare regolare documentazione relativa al trasporto.

Duplicato patente di guida: presentazione copia della documentazione attestante il rilascio del duplicato e le relative spese sostenute.

Immatricolazione o passaggio di proprietà: presentare copia della documentazione attestante le spese sostenute.

Parcheggio del veicolo disposto dalle Autorità: presentare copia della documentazione attestante le spese sostenute e del verbale di ritrovamento redatto dalle autorità.

Rimborso delle spese per il rilascio di documenti in caso di furto totale: presentare copia conforme della denuncia di furto e le ricevute di pagamento rilasciate dal P.R.A., dallo studio notarile o da un'agenzia di pratiche automobilistiche.

Rimborso tassa di Proprietà: presentare copia della documentazione di pagamento.

- **Estensione Abbigliamento Tecnico e Accessori (Art. 3.6)**

Danni all'abbigliamento tecnico e al casco:

Per l'abbigliamento tecnico deve presentare l'abbigliamento tecnico danneggiato sempre che lo stesso presenti abrasioni, strappi, rotture e simili tali da compromettere l'utilizzo o la sicurezza d'uso.

In presenza di operatività della garanzia infortuni deve presentare il referto del pronto soccorso o certificato di ricovero/dimissioni in caso di ricovero in istituto di cura

Per il casco deve presentare il casco dotato delle regolari etichette di omologazione della normativa europea vigente danneggiato da abrasioni, rigature, incrinature o rotture tali da comprometterne la sicurezza d'uso e presentare idonea documentazione d'acquisto (fattura, scontrino o ricevuta fiscale antecedente alla data del sinistro).

Estensione delle garanzie incendio e furto al bauletto e/o borse laterali rigide: presentare la denuncia fatta alle Autorità competenti contenente l'indicazione che il veicolo assicurato era dotato di bauletto e/o delle borse laterali rigide costruite in materiale plastico e/o in metallo espressamente realizzate per uso motociclistico e fissate tramite appositi attacchi a piastre e/o intelaiature al telaio del veicolo.

Presentare idonea documentazione (fattura, scontrino o ricevuta fiscale di acquisto antecedente alla data dell'incendio, furto o rapina) o di altra documentazione probatoria (fotografica o video) che il veicolo assicurato era dotato di serie o come accessorio (anche after market) di bauletto e/o borse rigide laterali.

Danni conseguenti a furto di cose non assicurate: presentare copia conforme della denuncia fatta alle autorità competenti.

- **Garanzie Accessorie Microcar (Art. 3.7)**

Danni ai bagagli: presentare copia conforme della denuncia fatta alle autorità competenti.

Danni conseguenti a furto di cose non assicurate: presentare copia conforme della denuncia fatta alle autorità competenti.

Rimborso delle spese per lavaggio e disinfezione: presentare i documenti giustificativi delle spese sostenute.

Spese veterinarie: presentare regolare fattura e copia della denuncia di sinistro da circolazione.

L'inadempimento degli obblighi sopra descritti comporta la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo come previsto dalla normativa vigente.

Art. X.8 - Esagerazione dolosa del danno

L'assicurato perde il diritto all'indennizzo quando esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione del danno mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso del loro deterioramento o, se si tratta di furto o rapina, altera dolosamente le tracce e gli indizi materiali del reato.

Art. X.9 - Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro

Il valore attribuibile al veicolo assicurato viene determinato in base alle quotazioni indicate nel mensile "DUERUOTE" al momento della stipula del contratto o del suo aggiornamento, in caso di rinnovo/sostituzione o, qualora non siano disponibili, alle quotazioni medie di mercato riportate da altre pubblicazioni specializzate. Altrimenti viene preso in considerazione il valore di mercato di veicoli simili per caratteristiche e prestazioni, escluso in ogni caso il maggior valore attribuibile per interesse storico o collezionistico.

Art. X.10 - Determinazione dell'ammontare del danno

In caso di sinistro AXA corrisponde all'assicurato la somma indennizzabile, dedotti gli eventuali limiti (scoperto e/o minimo o franchigia) previsti dal contratto. La liquidazione dei danni concernenti gli optional è effettuata con le stesse modalità e criteri previsti per il veicolo.

Nella **Formula "Valore Commerciale"**, in caso di perdita totale del veicolo l'ammontare del danno è pari al valore di mercato al momento della stipula del contratto o del suo aggiornamento, in caso di rinnovo/sostituzione, così come previsto dall'Art. X.9 - *Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro*, decurtato del valore dell'eventuale relitto.

Per i danni parziali l'ammontare del danno è pari al costo di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, ridotto del degrado d'uso.

Relativamente all'*Estensione delle garanzie incendio e furto al bauletto e/o borse laterali rigide dell'Art. 3.6 - Estensione Abbigliamento Tecnico e Accessori*, l'ammontare del danno è determinato dal costo di sostituzione del bauletto/borsa con altro dello stesso tipo o similare, ridotto del degrado d'uso e del deprezzamento commerciale (determinato nel 5% annuo con il massimo del 50%).

Nella **Formula "Valore a nuovo"** (Formula valida per le sole garanzie Incendio e Furto), in caso di perdita totale del veicolo l'ammontare del danno è pari:

- al capitale assicurato del veicolo decurtato dell'eventuale importo del relitto, in caso di sinistro avvenuto **entro 24 mesi dalla data di prima immatricolazione** (anche se avvenuta all'estero);

- al valore di mercato decurtato del valore dell'eventuale relitto determinato al momento della stipula del contratto (se è avvenuta oltre i 24 mesi dalla data di immatricolazione) o del suo aggiornamento, in caso di rinnovo/sostituzione, in caso di sinistro avvenuto **dopo 24 mesi dalla prima immatricolazione**.

Per i danni parziali l'ammontare del danno è pari al costo di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, senza tenere conto del degrado d'uso applicabile alle parti sostituite, salvo che per batterie, pneumatici ed impianto di scarico.

Si considera perdita totale anche il caso in cui l'entità del danno, valutato in base alle norme previste per i danni parziali, sia pari o superiore al valore attribuibile al veicolo, decurtato del valore dell'eventuale relitto. Per determinare i tempi di riparazione si fa riferimento alle tabelle specifiche ANIA e/o ai manuali d'officina della casa costruttrice.

Qualora la somma assicurata dichiarata in polizza sia inferiore a quanto previsto dall'Art. 3.10 - *Somma assicurata*, l'ammontare del danno è ridotto nella stessa proporzione.

Relativamente agli optional, l'assicurato deve fornire prove documentali della loro esistenza e delle relative caratteristiche ai fini della liquidazione del danno (ordine d'acquisto, fatture, ricevute fiscali); se l'assicurato non è in grado di produrre tale documentazione la valutazione non supera € 250,00 per sinistro.

AXA può far eseguire direttamente le riparazioni per il ripristino del veicolo danneggiato e sostituire con veicolo omologo (in caso di perdita totale) o le sue parti (in caso di danno parziale), invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro e corrispondere il controvalore.

AXA può richiedere all'assicurato l'esibizione della fattura o ricevuta fiscale.

Art. X.11 - Rimborso IVA

Nella determinazione del danno si terrà conto dell'IVA sempre che l'importo dell'imposta sia compreso nella somma assicurata e l'assicurato la tenga a suo carico.

Art. X.12 - Controversie - Nomina dei periti

L'ammontare del danno è concordato con una delle seguenti modalità:

- a) direttamente da AXA o da persona da questa incaricata, con il contraente o persona da lui designata;
- b) per iscritto, di comune accordo tra le parti, fra due periti nominati uno da AXA ed uno dal contraente con apposito atto unico.

I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito può farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

I risultati delle valutazioni sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. X.13 - Assicurazione presso diversi assicuratori

In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

Art. X.14 - Limite massimo dell'indennizzo

In nessun caso AXA è tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata, salvo il caso previsto dall'Art. 1914 c.c.; in tal caso e limitatamente alle sole spese sostenute per evitare o diminuire il danno, esse rimangono a carico dell'assicuratore salvo che non siano state fatte inconsideratamente.

Art. X.15 - Pagamento dell'indennizzo

AXA si impegna a formulare all'assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 90 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte della Compagnia; si impegna altresì a pagare all'assicurato la somma offerta entro 15 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.

Per la **Garanzia Furto (Art. 3.2)** in caso di mancato ritrovamento del veicolo, AXA indennizza l'assicurato, sempreché siano trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia all'autorità competente e lo stesso abbia fatto pervenire:

- il certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso e l'estratto giuridico originario rilasciati dal P.R.A. o dichiarazione di perdita di possesso in caso di veicolo non iscritto al P.R.A.;
- le chiavi o il dispositivo per l'accensione del veicolo assicurato (comprese quelle di antifurto) e, se richiesta da AXA, una procura notarile a vendere al fine di agevolare l'eventuale vendita dello stesso in caso di ritrovamento;
- in caso di ipoteca sul veicolo, l'attestato di cancellazione emesso dal P.R.A., oppure, in caso di vincolo gravante sul mezzo, l'autorizzazione scritta della società vincolataria al pagamento (in assenza l'indennizzo verrà corrisposto direttamente alla società vincolataria).

Se è stata aperta una procedura giudiziaria, AXA si riserva la facoltà di richiedere, prima di pagare l'indennizzo, il certificato di chiusa istruttoria.

AXA si riserva la facoltà di indennizzare l'assicurato, previo accordo, in forma specifica rimpiazzando il veicolo oggetto di perdita totale con un veicolo omologo.

Art. X.16 - Recupero delle cose rubate

L'assicurato deve, non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso, informare tempestivamente AXA, e far verbalizzare alle autorità l'avvenuto ritrovamento del veicolo, facendo evidenziare i danni eventualmente riscontrati. Qualora il veicolo sia ritrovato prima del pagamento dell'indennizzo, l'indennizzo stesso non potrà superare il costo dei danni riscontrati sul veicolo recuperato. Quanto recuperato dopo il pagamento integrale dell'indennizzo diventa di proprietà di AXA; l'assicurato deve fornire ad AXA la procura a vendere del veicolo recuperato, autorizzandola a trattenerne il relativo ricavato. Se invece l'indennizzo è stato pagato parzialmente, i recuperi sono suddivisi fra le parti in proporzione del danno sopportato. L'assicurato ha la possibilità di riacquistare quanto recuperato restituendo ad AXA l'indennizzo ricevuto.

Art. X.17 - Surrogazione

Qualora AXA abbia pagato l'indennità, i diritti e le azioni che il contraente/assicurato o i suoi aventi diritto possono avere verso i terzi, passano di diritto ad AXA in base alla normativa vigente ed in particolare all'Art. 1916 c.c..

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO INFORTUNI DEL CONDUCENTE**Art. X.18 - Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro il contraente, l'assicurato, o altro soggetto per conto dei medesimi, deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza o possibilità, ai sensi dell'Art 1913 del c.c. L'inadempimento di tale obbligo comporta la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 c.c.

La denuncia dell'infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificazione medica.

L'assicurato od i suoi famigliari devono far pervenire ad AXA le informazioni relative al decorso delle lesioni, fornendo anche copia delle cartelle cliniche complete e dei certificati medici in copia od originale che prescrivono: le prestazioni mediche con la presunta patologia e/o la relativa diagnosi, delle copie o degli originali delle notule, fatture o ricevute quietanzate e di ogni altro documento ritenuto da AXA attinente alla valutazione ed alla liquidazione del sinistro.

AXA si riserva di richiedere all'assicurato la produzione del giustificativo esclusivamente in originale.

L'assicurato od i suoi famigliari devono consentire le indagini e gli accertamenti necessari nonché, su richiesta di AXA, sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti dai suoi incaricati, fornire ogni informazione e produrre copia di ogni documentazione sanitaria richiesta sciogliendo dal segreto professionale e d'ufficio i medici che lo hanno visitato o curato e gli enti presso i quali è stato ricoverato o curato ambulatorialmente, acconsentendo al trattamento dei dati personali secondo le norme legislative vigenti (Normativa sulla "Privacy" - Leggi sulla protezione e trattamento dei dati personali).

Le spese relative ai certificati medici e ad ogni altra documentazione medica richiesta sono a carico dell'assicurato.

Art. X.19 - Criteri di indennizzabilità

AXA corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

Morte

L'indennizzo sarà liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'assicurato.

Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell'assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, AXA liquida ai beneficiari o agli eredi la somma prevista per il caso di morte. La liquidazione avviene non prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta come previsto dagli Artt. 60 e 62 c.c.. Qualora, dopo il pagamento dell'indennizzo, l'assicurato risultasse in vita, AXA avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l'assicurato può far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita.

Invalidità permanente

- a) Se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente definitiva totale, AXA corrisponde la somma assicurata.
- b) Se l'infortunio ha come conseguenza un'invalidità permanente definitiva parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato facendo riferimento ai valori delle seguenti menomazioni riportate nella tabella seguente (tali valori sono da ritenersi quali valori massimi).

MENOMAZIONI RIPORTATE	% di INVALIDITÀ PERMANENTE
Perdita anatomica o funzionale di:	
un arto superiore	70%
una mano o avambraccio	60%
un pollice	18%
un indice	14%
un medio	8%
un anulare	8%
un mignolo	12%
falange ungueale del pollice	9%
una falange di altro dito della mano	1/3 valore dito
Anchilosi:	
scapolo-omerale con arto in posizione favorevole, con immobilità della scapola	25%
del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera	20%
del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera	10%
Paralisi completa:	
del nervo radiale	35%
del nervo ulnare	20%
Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore:	
al di sopra della metà della coscia	70%
al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio	60%
al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba	50%
un piede	40%
ambedue i piedi	100%
un alluce	5%
un altro dito del piede	1%
la falange ungueale del pollice	2,5%
Anchilosi:	
dell'anca in posizione favorevole	35%
del ginocchio in estensione	25%
della tibio-tarsica ad angolo retto	10%
della tibio-tarsica con anchilosi della sotto astragalica	15%
Paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno	15%
Esiti di frattura scomposta di una costa	1%
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:	
una vertebra cervicale	12%
una vertebra dorsale	5%
12ª dorsale	10%

MENOMAZIONI RIPORTATE	% di INVALIDITÀ PERMANENTE
una vertebra lombare	10%
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazioni nei movimenti del capo e del collo	2%
Esiti di frattura del sacro	3%
Esiti di frattura del coccige con callo deforme	5%
Perdita totale, anatomica o funzionale di:	
un occhio	25%
ambidue gli occhi	100%
Sordità completa di:	
un orecchio	10%
ambidue gli orecchi	40%
Perdita della voce	30%
Stenosi nasale assoluta:	
Monolaterale	4%
Bilaterale	10%
Perdita anatomica di:	
un rene	20%
della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	10%

c) Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera b), si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:

- se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale di un arto o di un organo, le percentuali previste alla lettera b) vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
- nel caso di menomazioni di uno o più distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, AXA procederà alla valutazione attraverso somma matematica delle percentuali di invalidità fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
- nel caso in cui l'invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati alla lettera b) e ai criteri sopra riportati, il grado di invalidità permanente viene determinato attraverso i valori e i criteri sopra indicati e tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti, comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati alla lettera b) e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati alla lettera b) sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Qualora un adeguato trattamento terapeutico possa modificare positivamente la prognosi dell'infortunio oggetto di denuncia e l'assicurato non intenda sottoporvisi, la valutazione del danno viene effettuata sulla base del tasso di invalidità permanente che residuerebbe se l'assicurato stesso si sottoponesse a detto trattamento, senza tener conto del maggior pregiudizio derivante dalle condizioni di salute in atto.

Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi.

Tuttavia, se l'assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio denunciato dopo che l'indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, AXA paga agli eredi l'importo liquidato od offerto secondo le norme della successione testamentaria o legittima; nel caso invece, l'indennizzo non sia stato ancora offerto, in presenza di idonea documentazione che dimostri l'oggettiva stabilizzazione dei postumi permanenti, AXA paga l'importo spettante a termini di polizza agli eredi secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

Art. X.20 - Assicurazione per conto altrui - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato, così come disposto dall'Art. 1891.c.c.

Art. X.21 - Controversie – Arbitrato irrituale

Le controversie di natura medica del sinistro, sul grado di invalidità permanente, sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici, e sull'applicazione dei criteri di indennizzo, possono essere demandate per iscritto di comune accordo fra le parti ad un collegio di 3 medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal consiglio dell'ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il collegio dei medici.

Il collegio medico risiede nella località scelta consensualmente dalle parti; in caso di disaccordo il collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico designato e per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al collegio medico di rinviare, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente a periodo da definirsi dal collegio stesso, nel qual caso il collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo.

Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

Art. X.22 - Pagamento dell'indennizzo

AXA si impegna a formulare all'assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 90 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di AXA; si impegna altresì a pagare all'assicurato la somma offerta entro 15 dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.

A liquidazione avvenuta, AXA restituisce all'assicurato la documentazione originale ricevuta (fatture o ricevute fiscali) con apposizione sulla stessa della data e dell'importo relativi all'indennizzo corrisposto.

Qualora l'assicurato abbia presentato a terzi, notule, fatture o ricevute per ottenerne il rimborso, il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto avverrà previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi.

Il pagamento dell'indennizzo è effettuato in Italia ed in valuta corrente anche per le spese sostenute all'estero, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'assicurato.

Art. X.23 - Cumulo di indennità

Le indennità per tutte le garanzie sono cumulabili fra di loro tranne la garanzia morte che non è cumulabile con l'invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'assicurato muore, gli eredi dell'assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per invalidità permanente.

Art. X.24 - Diritto di surrogazione

AXA rinuncia, a favore dell'assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione verso i terzi responsabili dell'infortunio.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO – ASSISTENZA

Art. X.25 – Come denunciare il sinistro

Le prestazioni di assistenza devono essere richieste telefonicamente nel momento in cui si verifica il sinistro e comunque non oltre 3 giorni dal verificarsi dell'evento che le rende necessarie, direttamente a:

AXA ASSISTANCE

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 ROMA

Numero Verde 800.27.13.43 (per chiamate dall'Italia)

Tel. +39.06.42.11.55.71 (per chiamate dall'estero) | Fax +39.06.47.40.742 o tramite canali digitali

Prima di contattare AXA Assistance, si invita a prendere nota dei seguenti dati:

- numero di polizza;
- cognome e nome dell'assicurato, indirizzo o recapito temporaneo (indirizzo, numero di telefono e di eventuali fax);
- targa, marca e modello del veicolo assicurato;
- le altre eventuali informazioni utili all'esecuzione della prestazione stessa.

Nel caso di prestazioni legate ad immobilizzo del veicolo, l'assicurato deve fornire l'indirizzo e il recapito telefonico dell'officina in cui è ricoverato il veicolo.

In caso di sinistro, AXA Assistance ha facoltà di controllare le condizioni del veicolo danneggiato; in tale eventualità, l'assicurato deve mettere a disposizione il veicolo danneggiato per l'ispezione da parte di un incaricato di AXA Assistance o di AXA Assicurazioni S.p.A..

Qualora l'assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza, AXA Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Qualsiasi diritto nei confronti di AXA Assistance derivante dal presente atto si prescrive nel termine di un anno a decorrere dalla data in cui si verifica l'evento.

Art. X.26 - Onere della prova

È a carico di chi richiede l'indennità di provare che esistono tutti gli elementi che costituiscono il suo diritto a termini di polizza.

Art. X.27 - Comunicazioni - Variazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il contraente, l'assicurato o gli aventi diritto sono tenuti, devono essere effettuate con lettera raccomandata, salvo quanto previsto *all'Art. X.25 Come denunciare il sinistro*.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO TUTELA LEGALE

Art. X.28 - Insorgenza del sinistro

I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:

- le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- le indagini o i rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

Art. X.29 - Come denunciare il sinistro e libera scelta del legale

L'assicurato deve immediatamente denunciare all'agenzia o ad AXA Assistance qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza e fare pervenire ad AXA Assistance notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.

In caso di sinistro rientrante nella procedura di risarcimento diretto, l'assicurato deve denunciare il sinistro entro 3 giorni dal realizzarsi della condizione prevista alla lett. a) dell'Art. 6.1 - *Garanzia Base Tutela Legale* (mancata accettazione dell'offerta).

L'assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, indicandolo se possibile ad AXA Assistance contemporaneamente alla denuncia di sinistro.

Se l'assicurato non fornisce tale indicazione, AXA Assistance lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'assicurato non provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'assicurato deve conferire mandato. L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con AXA Assistance.

L'assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con AXA Assicurazioni S.p.A. e/o con AXA Assistance.

Inoltre, l'assicurato deve:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del sinistro;
- assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

Art. X.30 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'assicurato richiede la copertura assicurativa deve:

- a) informare immediatamente AXA Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro e indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. X.31 - Gestione del sinistro

Ricevuta la denuncia di sinistro, AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'Art. X.29 - *Come denunciare il sinistro e libera scelta del legale*. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale

soltanto se l'impugnazione presenta possibilità di successo. AXA Assistance, così come AXA Assicurazioni S.p.A, non sono responsabili dell'operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere. L'assicurato non può giungere direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziaria sia giudiziaria senza preventiva autorizzazione di AXA Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma. In caso di conflitto d'interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'assicurato e AXA Assicurazioni S.p.A e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell'assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. AXA Assistance avverte l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. X.32 - Recupero di somme

Spettano integralmente all'assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece ad AXA Assistance, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Art. X.33 - Termini per il risarcimento

AXA Assistance si impegna a formulare all'assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 60 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di AXA Assistance; si impegna altresì a pagare all'assicurato la somma offerta entro 20 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.

Articoli del Codice Civile

Art. 60 c.c. Altri casi di dichiarazione di morte presunta

Oltre che nel caso indicato nell'Art. 58, può essere dichiarata la morte presunta nei casi seguenti:

- 1) quando alcuno è scomparso in operazioni belliche alle quali ha preso parte, sia nei corpi armati, sia al seguito di essi, o alle quali si è comunque trovato presente, senza che si abbiano più notizie di lui, e sono trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità;
- 2) quando alcuno è stato fatto prigioniero dal nemico, o da questo internato o comunque trasportato in paese straniero, e sono trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace, o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità, senza che si siano avute notizie di lui dopo l'entrata in vigore del trattato di pace ovvero dopo la cessazione delle ostilità;
- 3) quando alcuno è scomparso per un infortunio e non si hanno più notizie di lui, dopo due anni dal giorno dell'infortunio o, se il giorno non è conosciuto, dopo due anni dalla fine del mese o, se neppure il mese è conosciuto, dalla fine dell'anno in cui l'infortunio è avvenuto.

Art. 62 c.c. Condizioni e forme della dichiarazione di morte presunta

La dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'Art. 60 può essere domandata quando non si è potuto procedere agli accertamenti richiesti dalla legge per la compilazione dell'atto di morte.

Questa dichiarazione è pronunziata con sentenza del tribunale su istanza del pubblico ministero o di alcuna delle persone indicate nei capoversi dell'Art. 50.

Il tribunale, qualora non ritenga di accogliere l'istanza di dichiarazione di morte presunta, può dichiarare l'assenza dello scomparso (49 e seguenti; Cod. Proc. Civ. 726).

Art. 1341 c.c. Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1888 c.c. Prova del contratto

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Art. 1891 c.c. Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere

adempiti che dall'assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo. All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

Art. 1892 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1898 c.c. Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto;

altrimenti la somma dovuta e ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1901 c.c. Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. (...)

Art. 1907 c.c. Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1910 c.c. Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1913 c.c. Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. (...)

Art. 1914 c.c. Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. (...)

Art. 1915 c.c. Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 c.c. Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 2054 c.c. Circolazione di veicoli.

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.

Art. 2952 c.c. Prescrizione in materia di assicurazione.

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

Articoli del Codice delle Assicurazioni Private

Art. 122 (Veicoli a motore)

1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile e dall'articolo 91, comma 2, del codice della strada. Il regolamento, adottato dal Ministro dello sviluppo economico⁵³⁹, su proposta dell'IVASS, individua la tipologia di veicoli esclusi dall'obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.
2. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. In deroga all'articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo previsto dall'articolo 334.
4. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.

Art. 129 (Soggetti esclusi dall'assicurazione)

1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.
2. Ferme restando la disposizione di cui all'articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:
 - a) i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all'articolo 91, comma 2, del codice della strada;
 - b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento; c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Art. 134 (Attestazione sullo stato del rischio)

1. L'IVASS, con regolamento, determina le indicazioni relative all'attestazione sullo stato del rischio che, in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti di assicurazione obbligatoria relativi ai veicoli a motore, l'impresa deve consegnare al contraente o, se persona diversa, al proprietario ovvero all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di locazione finanziaria. Le indicazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio

devono comprendere la specificazione della tipologia del danno liquidato.

- 1-bis. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto di esigere in qualunque momento, entro quindici giorni dalla richiesta, l'attestazione sullo stato del rischio relativo agli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione obbligatoria relativo ai veicoli a motore secondo le modalità stabilite dall'IVASS con il regolamento di cui al comma 1.
- 1-ter. La consegna dell'attestazione sullo stato del rischio, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, nonché ai sensi del regolamento dell'IVASS di cui al comma 1, è effettuata per via telematica, attraverso l'utilizzo delle banche dati elettroniche di cui al comma 2 del presente articolo o di cui all'articolo 135.
2. Il regolamento prevede l'obbligo, a carico delle imprese di assicurazione, di inserimento delle informazioni riportate sull'attestato di rischio in una banca dati elettronica detenuta da enti pubblici ovvero, qualora già esistente, da enti privati, al fine di consentire adeguati controlli nell'assunzione dei contratti di assicurazione di cui all'articolo 122, comma 1. In ogni caso l'IVASS ha accesso gratuito alla banca dati contenente le informazioni sull'attestazione.
3. La classe di merito indicata sull'attestato di rischio si riferisce al proprietario del veicolo. Il regolamento stabilisce la validità, comunque non inferiore a dodici mesi, ed individua i termini relativi alla decorrenza ed alla durata del periodo di osservazione. In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni.
4. L'attestazione sullo stato del rischio, all'atto della stipulazione di un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato, è acquisita direttamente dall'impresa assicuratrice in via telematica attraverso le banche dati di cui al comma 2 del presente articolo e di cui all'articolo 135.
- 4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto.
- 4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilità del contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilità principale, ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilità si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri. In ogni caso, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio per gli assicurati che hanno esercitato la facoltà di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati.
- 4-ter.1. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, qualora l'assicurato accetti l'installazione di uno dei dispositivi di cui all'articolo 132-ter, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati.

4-quater. È fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.

Art. 144 (Azione diretta del danneggiato)

1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.
2. Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, nè clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
3. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.
4. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.

Art. 149 (Procedura di risarcimento diretto)

1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141.
3. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.
4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.
5. L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno.
6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva

regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto.

Art. 150 (Disciplina del sistema di risarcimento diretto)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice sono stabiliti: a) i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti anche per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione; b) il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno; c) le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell'impresa di assicurazione per il risarcimento del danno; d) i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori; e) i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto.
2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall'articolo 149 non si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto¹.
3. L'IVASS vigila sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di liquidazione e la stabilità delle imprese

1. Comma sostituito dall'articolo 31, comma 1, legge 5 agosto 2022, n. 118 con effetto dal 1 gennaio 2023.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA CLASSE DI CU

L' Art. 3 comma 2 del Provvedimento 72 IVASS del 16 aprile 2018 prevede che, per le annualità successive a quella di acquisizione del rischio, l'impresa indichi la classe di CU, acquisita in virtù dei criteri evolutivi contenuti nella tabella di seguito riportata, determinata sulla base della sinistralità registrata nel periodo di osservazione.

Tabella delle regole evolutive "Bonus-Malus"

Classe di CU	Classe di collocazione in base ai sinistri osservati				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ultimo aggiornamento: maggio 2023

AXA tratta con cura i suoi **dati personali**, cioè le informazioni a lei riferite (quali ad esempio i dati identificativi e di contatto, i dati di salute) che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività e che possono essere forniti da lei o da terzi, ovvero essere acquisiti consultando banche dati, elenchi e registri legittimamente accessibili. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali, forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa.

Qualora i dati forniti da lei o da terzi si riferiscano a **soggetti minori di età** sui quali lei esercita la responsabilità genitoriale o la tutela legale, ovvero a **familiari/congiunti** per l'esecuzione di prestazioni assicurative (es. polizze collettive), le presenti informazioni e le dichiarazioni di volontà formulate rispetto alle richieste di consenso si intendono riferite anche ai trattamenti su questi dati.



Chi decide perché e come trattare i dati?

AXA Assicurazioni S.p.A., titolare del trattamento dei dati, con sede in Corso Como 17 - 20154 Milano (note societarie complete su www.axa.it), mail privacy@axa.it (di seguito anche "**AXA**", il "**Titolare**" o la "**Compagnia**").

Quali sono i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati – DPO

Il Responsabile della Protezione di Dati (DPO – data protection Officer) può essere contattato rivolgendosi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it.



Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?

Lei ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, accedere ai suoi dati personali, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento, richiedere la portabilità dei dati, revocare i consensi espressi e, per il processo di decisione automatizzata, ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, esprimere la propria opinione e contestare la decisione. La normativa prevede anche le ipotesi in cui l'interessato può far valere il proprio diritto all'oblio salvi i casi in cui il trattamento resta comunque necessario.

Per l'**esercizio dei suoi diritti**, lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it.

Inoltre, Lei potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, in Italia il Garante per la protezione dei dati personali: Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (+39) 06.696771; protocollo@pec.gpdp.it.



Per quali scopi e su quali basi giuridiche sono trattati i dati personali?

a) Finalità assicurativa¹

Per svolgere adeguatamente l'attività assicurativa (assunzione e gestione dei rischi effettuati dall'impresa di assicurazione) e gestire il rapporto assicurativo, AXA ha la necessità di trattare i dati personali a lei riferiti (dati già acquisiti, forniti direttamente da lei o da altri soggetti²), anche mediante la consultazione di banche dati legittimamente accessibili (es. sistemi di informazioni creditizie, utili per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad agevolazioni e vantaggi, quali la rateizzazione del premio) e dispositivi tecnologici³ e/o dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge⁴).

Per questa finalità, AXA utilizzerà i suoi **dati personali** nell'ambito delle seguenti attività, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri; pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione e coassicurazione, attività amministrativo-contabili;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione;
- adempimento di altri specifici obblighi di legge (es. in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, sanzioni ed embarghi internazionali). Limitatamente a quanto previsto dalla normativa, saranno trattati anche i **dati giudiziari**;
- analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
- gestione e controllo interno;
- valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
- utilizzo dei dati anche in forma pseudonimizzata o anonimizzata per attività di analisi e statistiche di mercato;
- servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo benessere fisico, ad eventi inerenti all'abitazione o comunque inerenti alla gestione di servizi assicurativi;
- valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.

1 La "finalità assicurativa" richiede che i dati personali siano trattati necessariamente per l'assunzione e gestione dei rischi da parte dell'impresa di assicurazione che includono le attività di: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

2 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (es. contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, altre imprese di assicurazione); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (es. quali una copertura assicurativa) forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici, banche dati di autorità per finalità antiriciclaggio e/o antiterrorismo.

3 Come, ad esempio, la black box o scatola nera installata in auto, intesa come un dispositivo fisico presente sull'autovettura che consente di raccogliere dati telematici, quali informazioni riguardanti il veicolo (es. la geolocalizzazione, i dati di percorrenza, l'accelerazione e la decelerazione, i chilometri percorsi, ecc.) e altri dispositivi, come i software installati dall'interessato sul proprio device, capaci di raccogliere dati relativi al veicolo ed al dispositivo, in relazione alle specifiche polizze auto o contratti di servizio.

4 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio di denaro, in materia fiscale e antiterrorismo.

Per queste attività di trattamento non è richiesto il suo consenso, in quanto tali operazioni sono strettamente necessarie per la fornitura di servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di AXA e di terzi a cui tali dati saranno comunicati⁵.

Si precisa che, nel caso in cui lei abbia sottoscritto un contratto assicurativo che prevede l'utilizzo della cd. "black Box", per il trattamento dei **dati telematici** non è richiesto il suo consenso, poiché lo stesso è necessario per l'esecuzione del contratto e per l'erogazione dei servizi assicurativi ad esso connessi (es. assistenza stradale). Inoltre, tale tipo di contratto comporta un **processo decisionale automatizzato** finalizzato alla determinazione dello sconto/premio applicabile (es. sulla base del numero di KM percorsi rilevati attraverso la cd. Black Box).

Viceversa, il suo consenso esplicito è richiesto per il trattamento delle **categorie particolari di dati**⁶, quali i dati relativi alla salute (di seguito indicati anche come "**dati sensibili**"). Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà inerente esclusivamente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e attività strettamente connesse (antifrode, contabili, amministrative) e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e AXA, secondo i casi, i dati sensibili sono comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa", in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa"⁷ effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati personali e sensibili non saremo in grado di fornirle le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Pertanto, in relazione a questa specifica finalità, **il suo consenso esplicito è il presupposto necessario** per lo svolgimento del rapporto assicurativo.

Potremo, inoltre, utilizzare i **dati di contatto** che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio, strumentali e utili alla gestione del rapporto assicurativo ed al suo miglioramento nel quadro dell'efficienza dei servizi al cliente e della verifica della qualità degli stessi. Tenga peraltro conto che in mancanza dei suoi dati di contatto non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale o altre comunicazioni di servizio. In tali messaggi, un mezzo tecnico, denominato pixel e inserito all'interno delle comunicazioni tramite posta elettronica ("e-mail"), avvisi di comunicazioni ("push notification") e indirizzamenti

5 I dati sono comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM.

6 Ai sensi del comma 1 dell'art. 9 del GDPR, si tratta di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

7 La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofornici, enti pubblici o associazioni di categoria - Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto.

verso fonti collegate ("landing page") accessibili dagli SMS, raccoglie le informazioni relative ai dati di consegna, apertura (nel caso delle sole mail) e di selezione ("click"), consentendoci in questo modo: i) di monitorare e verificare che il messaggio sia stato correttamente ricevuto; ii) di elaborare statistiche in maniera aggregata sulle attività di invio di messaggi.

Evidenziamo, infine, che l'adesione a processi diretti di sottoscrizione di polizze assicurative (es. tramite sito web o telefono) e/o di alcune fasi della gestione del rapporto precontrattuale (es. gestione di eventuali richieste di deroghe assuntive) comporta un **processo decisionale automatizzato**, finalizzato alla gestione automatica della richiesta di copertura assicurativa ed alla attribuzione automatica della tariffa più aderente alle esigenze del singolo cliente. Ciò consente di velocizzare il processo di sottoscrizione della polizza e di adottare decisioni coerenti con le concrete caratteristiche del singolo cliente e non solo sulla base delle analisi statistiche generali.

Basi giuridiche del trattamento dei dati personali per finalità assicurative

- Per alcune attività assicurative sopra descritte (es. attività di quotazione, stipulazione di polizze; liquidazione dei sinistri, riassicurazione e coassicurazione), le basi giuridiche che legittimano il trattamento dei dati personali sono:
 - o **l'esecuzione di un contratto** di cui l'interessato è parte o esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, per il trattamento dei dati personali non sensibili (dati anagrafici, di contatto, telematici)
 - o Il **consenso esplicito** dell'interessato, per il trattamento dei dati sensibili (dati di salute).
- Altre attività di trattamento sono rese necessarie per adempiere ad un **obbligo legale** al quale è soggetto il titolare del trattamento (es. in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, sanzioni ed embarghi internazionali).
- Ulteriori operazioni di trattamento sono svolte per il perseguimento del **legittimo interesse** del Titolare a svolgere attività connesse a quella prettamente assicurativa (es. studio statistico anche a valle del processo di anonimizzazione/pseudonimizzazione, studi attuariali, attività per individuare e gestire comportamenti fraudolenti e illeciti, attività di controllo volte a prevenire il rischio di finanziamento del terrorismo e/o di soggetti sottoposti a sanzioni/embarghi internazionali, mediante l'utilizzo di apposite banche dati, e di invio di comunicazioni di servizio strumentali e utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo). Nel perseguire il legittimo interesse, la Compagnia ha avuto cura di verificare che siano adeguatamente tutelati gli interessi o i suoi diritti e le libertà fondamentali. Per maggiori informazioni sul legittimo interesse dei dati personali, è sempre possibile contattare il Titolare, c.a. Data Protection Officer (DPO), (si veda par. Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?) o visitare la sezione del sito <https://www.axa.it/privacy> dedicata al legittimo interesse.

b) Finalità commerciali e di marketing

Per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità di suo interesse, le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi **dati personali non sensibili**.

Il consenso espresso potrà essere revocato in qualsiasi momento. Se decide di farlo, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate. Tale revoca non pregiudica la liceità di qualsiasi trattamento effettuato prima di esso.

Se lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:

- comprendere quali sono i suoi bisogni ed esigenze e le sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
- effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
- attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni allo scopo di migliorare la nostra offerta per lei;
- realizzare ricerche di mercato;

- effettuare indagini statistiche;
- proporre prodotti e servizi che possano essere di suo interesse;
- inviarle comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, APP, telefono, sms, social media, push notification ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica);
- comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di AXA o che collaborano con essa, avendo in ogni caso cura di evitare di far conoscere a tali soggetti i suoi dati;
- proporre prodotti e servizi sulla base dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.

In particolare, potremo:

- inviare materiale pubblicitario;
- promuovere la vendita diretta;
- compiere ricerche di mercato;
- proporre la comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
- invitarla ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.

Queste attività saranno effettuate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo, da agenti e collaboratori, i quali agiranno come responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.

Precisiamo inoltre che, in caso di suo consenso, potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, sms, push notification, social media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l'area web riservata, l'app a sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l'effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati.

Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del **consenso dell'interessato** al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità. Il **consenso** che le chiediamo è **facoltativo**. In mancanza o in caso di revoca, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.

c) Trattamento dei dati personali per attività di profilazione

Con il suo specifico e separato **consenso**, potremo svolgere attività di profilazione attraverso l'analisi dei suoi **dati personali non sensibili**, con lo scopo di rilevare i suoi comportamenti e preferenze in relazione a specifici prodotti e/o servizi, anche attraverso trattamenti e decisioni automatizzate, compresa la profilazione, per consentirle di accedere a vantaggi personalizzati, di ricevere proposte maggiormente in linea con i suoi bisogni e migliorare l'offerta dei nostri prodotti.

Il consenso espresso potrà essere revocato in qualsiasi momento. Se decide di farlo, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi. Tale revoca non pregiudica la liceità di qualsiasi trattamento effettuato prima di esso.

Per tali attività e finalità precisiamo che potremo utilizzare, unitamente ai suoi dati personali da lei forniti, anche:

- informazioni ottenute attraverso la consultazione di banche dati pubbliche quali, ad esempio, Catasto e i pubblici registri dell'Agenzia delle Entrate;
- informazioni elaborate da terzi come Titolari o Responsabili del trattamento dei dati.

Precisiamo, inoltre, che fornendo tale consenso, al solo scopo di assunzione del rischio assicurativo e per la determinazione di eventuali vantaggi, quali sconti/premi e tariffe personalizzate, a seconda del prodotto scelto, potremo utilizzare:

- informazioni sull'affidabilità creditizia (cd. Credit scoring), basata su dati dell'interessato ed informazioni pubbliche allo stesso riferibili (es. presenza di eventi negativi, quali protesti o fallimenti sul soggetto valutato e sulle persone giuridiche ad esso collegate in base ai dati camerali quali carica sociale o partecipazioni). Tali informazioni sono elaborate anche da un soggetto terzo (che opera come Titolare autonomo o responsabile del trattamento dei dati sottesi al merito creditizio) per determinare, tramite attività di profilazione, un indicatore di rischio creditizio dell'interessato. A seguito di ogni quotazione, se l'interessato ha espresso il consenso alla profilazione, si verifica una chiamata alla banca dati del soggetto terzo (processo automatizzato) che restituisce l'indicatore del rischio creditizio del cliente. A tale indicatore è associato uno sconto (determinato sulla base di analisi statistiche di rischiosità del cliente) che porta l'interessato ad avere un beneficio sul premio di tariffa;
- dati prelevati da banche dati pubbliche afferenti al grado di rischiosità dell'interessato o del mezzo assicurato, a titolo di esempio non esaustivo i punti della patente, le sanzioni derivanti dalle violazioni del codice della strada, lo stato delle revisioni del veicolo, etc. Anche in questo caso, a seguito di ogni quotazione, se l'interessato ha espresso il consenso alla profilazione, si verifica una chiamata alla banca dati del soggetto terzo (processo automatizzato) che restituisce, nello specifico, lo stato di revisione del veicolo. A tale stato (revisione sì/no) è associato uno sconto (determinato sulla base di analisi statistiche di rischiosità del cliente) che porta l'interessato ad avere un beneficio sul premio di tariffa.

Infine, sempre previo suo consenso alla profilazione, inseriremo nelle comunicazioni commerciali, un mezzo tecnico, denominato pixel e inserito all'interno dei messaggi mail, push notification e landing page accessibili dagli SMS, che raccoglierà le informazioni relative ai dati di consegna, apertura (nel caso delle sole mail) e di click consentendoci in questo modo:

- di tracciare nello storico dei contatti il suo comportamento rispetto al messaggio (apertura, click);
- di effettuare attività di comunicazione personalizzate in base all'interazione da lei avuta con il messaggio ricevuto.

Base giuridica del trattamento: per le attività di profilazione, la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità. **Il consenso che le chiediamo è facoltativo.** In mancanza non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi



A chi sono comunicati i dati?

In AXA, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati sono comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, contraente delle polizze, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;

- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, strutture sanitarie convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che verificano l'accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il Titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Compagnia (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nonché ove previsto alla Cassa Assistenza Assicurazioni AXA), per attività amministrativo-contabili o di gestione del rapporto assicurativo;
- società partner, autonome titolari del trattamento:
 - o se applicabile al singolo prodotto, per la fornitura di garanzie e servizi connessi e strumentali all'esecuzione del contratto assicurativo (es. prevenzione rischi cyber; servizio di antifurto);
 - o per attività di studio statistico sulla base di clienti AXA, anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (ad esempio negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti);
 - o ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: Banca d'Italia; Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle Infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAL, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV. FF; VV. UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea (es. India) - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il **trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea** avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. *BCR - Binding Corporate Rules*: www.axa.it/privacy/ulteriore_documentazione_-_Binding_Corporate_Rules) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA, l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.

Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per

effettuare le attività suddette e non verranno diffusi. Per maggiori informazioni sul trasferimento internazionale dei dati personali, è sempre possibile contattare il Titolare, c.a. Data Protection Officer (DPO), (si veda par. Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati



Per quanto tempo i dati vengono conservati?

I dati personali sono conservati per tutto il tempo necessario al raggiungimento della finalità assicurativa, in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente (es. art. 2220 codice civile), fermo restando che, decorsi **10 anni** dall'ultimo evento rilevante, si procede alla loro cancellazione/anonimizzazione. Si precisa che, per alcuni prodotti assicurativi del ramo Vita, nonché per il rispetto di specifici obblighi normativi e regolamentari (ad esempio in materia di tenuta dei Registri Assicurativi dei contratti emessi nei rami Vita), il periodo di conservazione dei dati è fissato in **20 anni** dall'ultimo evento.

Per le finalità commerciali e di marketing, in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità indicate (e comunque per non più di **24 mesi** dalla cessazione del rapporto).

I dati relativi alla profilazione sono conservati per un periodo massimo di **12 mesi** dalla loro raccolta.

Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web www.axa.it

INFORMATIVA PRIVACY

SULL'USO DEI DATI BIOMETRICI CONNESSI ALLA FIRMA GRAFOMETRICA

La informiamo, inoltre, circa le modalità di trattamento dei Suoi dati biometrici (nel seguito anche "Dati") connessi all'utilizzo del servizio "Firma Grafometrica" a cui potrà liberamente aderire.

Tale informativa integra l'informativa generale sul trattamento dei dati personali sopra riportata.

I Dati da Lei gentilmente forniti saranno trattati da AXA Assicurazioni S.p.A. (nel seguito "AXA") mediante registrazione elettronica e verranno utilizzati secondo le finalità e con le modalità indicate nel documento che le spiega le caratteristiche del servizio (disponibile anche online nel sito di AXA: www.axa.it/note_legali/firma_grafometrica) e, in particolare, per:

- garantire o aumentare la sicurezza nei processi di sottoscrizione di documenti;
- contribuire, attraverso le garanzie di autenticità, non ripudio e integrità dei documenti sottoscritti elettronicamente, a conferire maggiore certezza nei rapporti giuridici con Lei intercorrenti e ridurre il rischio di sostituzioni di persona e di frodi;
- ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e/o dalla normativa comunitaria ed internazionale.

Il conferimento dei dati biometrici per le suddette finalità è facoltativo e un eventuale rifiuto al rilascio dei Dati o del consenso da parte Sua non comporta pregiudizio alcuno. L'unica conseguenza sarà l'impossibilità per AXA di erogare il servizio richiesto e di consentire l'utilizzo del sistema di firma grafometrica. Nei casi di mancanza di consenso al trattamento dei Dati, è stata prevista come misura alternativa la sottoscrizione dei documenti con firma tradizionale autografa su supporto cartaceo, ovvero mediante firma digitale con OTP. La successiva revoca del consenso al trattamento dei Dati necessari per l'utilizzo del sistema di firma grafometrica determinerà la disattivazione del servizio stesso.

Base giuridica del trattamento: per la finalità sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.

I Dati saranno trattati mediante strumenti informatici e telematici con logiche strettamente connesse alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge⁸.

I Dati, in forma sempre criptata, saranno conservati presso AXA e/o presso le società appositamente nominate Responsabili del trattamento dei dati nell'ambito delle attività di archiviazione e conservazione a norma dei documenti firmati elettronicamente.

I Dati raccolti saranno trattati altresì da:

- società di servizi anche facenti parte del Gruppo AXA, in qualità di Responsabile del "Sistema di Conservazione" e di Responsabile del trattamento;
- società delegate per la realizzazione materiale dei servizi di conservazione digitale a norma ("Conservatore") e in qualità di Responsabile del trattamento.

In ogni caso il trattamento dei Dati che La riguardano avverrà con le logiche strettamente correlate alle finalità suddette e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I Dati, infatti, saranno trattati con sistema di cifratura e saranno inaccessibili al personale e agli addetti alla manutenzione, essendo previsto un particolare procedimento per decifrarli.

Lei ha il diritto, accedere ai suoi dati personali, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento, richiedere la portabilità dei dati, revocare il consenso espresso.

⁸ Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria, emesso dal Garante per la protezione dei dati personali il 12 novembre 2014.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it. Inoltre, Lei potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, in Italia il Garante per la protezione dei dati personali: Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (+39) 06.696771; protocollo@pec.gpdp.it.

INFORMATIVA SULL'USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA PER LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI

In conformità alla vigente normativa assicurativa abbiamo necessità di raccogliere il suo consenso ad inviarle, in formato elettronico ed al contatto di recapito indicato in anagrafica, la documentazione e le comunicazioni, precontrattuali e contrattuali, previste dalla normativa e funzionali alla gestione dei servizi che ci richiede.

Tale consenso fa riferimento a tutti i contratti stipulati con la nostra Compagnia e potrà da lei essere revocato liberamente in qualsiasi momento.

PAGINA BIANCA



axa.it

Il presente fascicolo è aggiornato alla data del 31 gennaio 2025.